

## RESOCONTO STENOGRAFICO - SITZUNGSBERICHT

Ore 10.01

**VORSITZ: PRÄSIDENT PAHL**  
**PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PAHL**

**PRÄSIDENT:** Die Sitzung ist eröffnet, ich bitte um den Namensaufruf.  
(La seduta è aperta. Prego procedere all'appello nominale)

DENICOLO': *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*  
*(Segretario):(fa l'appello nominale)*

**PRÄSIDENT:** Entschuldigt hat sich Landesrat Saurer, der Abg. Bertolini für den Vormittag, die Abg. Theiner und Gnechi und für eine kurze Zeit die Abg. Stirner.

Ich bitte um die Verlesung des Protokolls.

DENICOLO': *(Sekretär):(verliest das Protokoll)*  
*(Segretario):(legge il processo verbale)*

**PRÄSIDENT:** Sind Einwände zum Protokoll? Keine. Damit ist das Protokoll genehmigt.

Eine kurze Mitteilung: alle ore 12.45 devo convocare il Collegio dei Capigruppo per una breve seduta. Poi nel pomeriggio incominciamo la seduta un po' più tardi, cioè alle ore 15.30.

Siccome il collega Morandini non è presente, mi ha detto che con il suo consenso possiamo anticipare il punto n. 12) all'ordine del giorno: **DISEGNO DI LEGGE N. 55: Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 6 "Normativa del Catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento", alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 "Norme di coordinamento fra Catasto fondiario e Libro fondiario in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12", nonché alla legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 "Reimpianto, ripristino, completamento del Libro fondiario" (presentato dalla Giunta regionale).**

Iniziamo con la lettura della relazione della Giunta.

**DELLAI:** Signor Presidente, colleghe e colleghi,

Il disegno di legge n. 55 che è a natura eminentemente tecnica, introduce una serie di modifiche a tre leggi regionali e più specificatamente la legge 13 novembre 1985, n. 6, la legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 e la legge regionale 1° agosto 1985, n. 3.

Per quanto concerne la legge regionale n. 6 del 1985, si evidenzia come venga integrata la disciplina dell'istituto del Foglio di notifica, vale a dire dello strumento attraverso il quale si dà luogo ai cambiamenti dello stato

dell'immobile promossi d'Ufficio dal Catasto, al fine di un miglior coordinamento con l'attività del libro fondiario.

In questo modo si propone di individuare e disciplinare in legge le sole tre uniche possibili tipologie di intervento modificativo dello stato degli immobili che possono e devono essere riconducibili al Foglio di notifica. Queste tipologie di intervento modificativo sono date:

- dalla variazione di destinazione e di qualità di coltura;
- dalla correzione di errori di calcolo della superficie e di rappresentazione nella mappa alla data d'impianto del Libro fondiario;
- nonché dalla modifica di configurazione delle particelle compatibile con lo stato tavolare.

Altra innovazione introdotta con il presente disegno di legge è quella dell'istituto del Catasto dei confini, destinato, similmente a quanto già accade nel vicino Catasto austriaco, a svolgere efficacia probatoria particolarmente elevata, così da svolgere un ruolo determinante nell'ottica di prevenire o dirimere controversie che avessero a sorgere riguardo alla determinazione dei confini, con conseguente indubbio vantaggio per l'utenza.

Con riferimento invece alla seconda legge regionale che modifichiamo, quindi alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, si deve in particolare evidenziare come si è provveduto a disciplinare l'indispensabile coordinamento tra l'attività del Catasto e quella del Libro fondiario.

Inoltre l'attività di verifica e confronto è affidata ad una o più costituenti commissioni tecnico-giuridiche le quali operano a livello provinciale e sono caratterizzate dalla necessaria composizione "mista", vale a dire sono costituite sia da tavolaristi che da catastali.

Pertanto le situazioni ripristinate, su puntuale ed espressa indicazione della Commissione tecnica potranno dar luogo - su disposizione dei soggetti competenti in materia di Libro fondiario e Catasto nei rispettivi ordinamenti provinciali - all'attivazione della procedura di ripristino del Libro fondiario di cui alla legge regionale 3 agosto 1985, n. 3, al fine così di dar luogo ad interventi puntuali di ripristino parziale e limitati alle fattispecie individuate e segnalate. Inoltre la sistematica adozione della tecnica dei ripristini parziali costituisce una sicura occasione di snellimento dell'adempimento delle procedure rispetto al passato.

La conseguenza è che, esauritasi la fase di controllo preliminare e dei ricorsi che pure a seguito della definizione dei limiti dell'intervento come sopra evidenziato risultano di fatto relegati ad un ambito esclusivamente tecnico, si potrà procedere alla ricezione negli Atti catastali e tavolari delle risultanze dei nuovi rilievi sulla scorta di un apposito Foglio di notifica da trattare secondo le nuove norme fissate dal Titolo III della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6.

Altro aspetto significativo è quello relativo al fatto che nuove procedure per il ripristino del Libro fondiario tengono conto dell'esperienza maturata in questi anni e che permettono di conseguire dei risultati certi in tempi brevi.

Per quanto concerne, in ultimo, la legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, le modifiche ed integrazioni attengono essenzialmente all'adeguamento della legislazione alle norme regionali sull'informatizzazione degli Atti del Libro fondiario nonché alle norme di cui al d.Lgs. n. 51 del 1998, concernenti la riforma della giustizia in materia di soppressione delle Preture, con

conseguente spostamento di competenza al Tribunale circondariale ed eventuali sue sezioni distaccate e dal D.P.G.R. 16 febbraio 1990, n. 3/L.

Si segnala inoltre come con il presente disegno di legge, in ottemperanza al principio di separazione dei poteri tra la funzione politica e quella gestionale, molti atti saranno riconducibili alla sola attività tecnico-amministrativa e quindi affidati al Dirigente.

In riferimento al problema sollevato in sede di esame e discussione nella seduta del 18 giugno della II Commissione legislativa e più in specifico con riferimento alla questione del mancato rispetto, da parte degli uffici del Catasto e del Libro fondiario, delle disposizioni legislative sulla privacy, si precisa quanto segue:

- con circolari 1 e 2 di data 4 e 9 gennaio 2007, da parte del servizio Libro fondiario della Provincia autonoma di Trento e circolari n. 1 e n. 2 di pari data della ripartizione del Libro fondiario, catasto fondiario ed urbano della Provincia autonoma di Bolzano, sono state impartite specifiche istruzioni per l'applicazione delle disposizioni normative in materia di protezione dei dati personali, con riferimento al decreto legislativo n. 196 del 2003 e successive modificazioni ed integrazioni.

Dal contesto di queste due circolari si può certamente ricavare come le strutture competenti siano state immediatamente attivate per garantire a tutti i cittadini il rispetto delle particolari disposizioni, fissate per la trattazione dei documenti contenenti i dati sensibili ed i dati giudiziari che possono riguardare la sfera della vita privata dei cittadini.

Dunque, in conclusione, risulta, noi crediamo di tutta evidenza, il fatto che le norme tecniche che questo disegno di legge introduce vadano nel senso di semplificare le procedure, accelerarle, ridurre anche i costi e dunque sicuramente vadano nel senso di accrescere i benefici di natura operativa nei confronti della collettività.

**PRÄSIDENT:** Ich bitte den Präsidenten der Gesetzgebungskommission um die Verlesung des Berichtes.

**LENZI:**

#### RELAZIONE

La II Commissione legislativa ha esaminato nella seduta del 18 giugno 2008 il disegno di legge n. 55 dal titolo 'Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 6 "Normativa del Catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento", alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 "Norme di coordinamento fra Catasto fondiario e Libro fondiario in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12", nonché alla legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 "Reimpianto, ripristino, completamento del Libro fondiario" (presentato dalla Giunta regionale).

La vice Presidente della Regione Gneccchi, nel leggere la relazione accompagnatoria, evidenzia che il provvedimento armonizza e semplifica la normativa di riferimento e introduce importanti novità, quali il foglio di notifica, il Catasto dei confini e l'affido dell'attività di verifica e confronto non più ai direttori degli Uffici tavolari e catastali, ma ad una o più commissioni tecnico-giuridiche provinciali composte da tavolaristi e catastali, al fine di ottenere una semplificazione burocratica.

In sede di discussione generale, il consigliere Seppi riconosce l'importanza delle innovazioni apportate dal disegno di legge, ma fa notare come esso ometta di regolamentare alcuni aspetti ritenuti dallo stesso consigliere fondamentali.

A questo proposito il consigliere porta l'esempio che in caso di attribuzione giudiziale di diritti reali o di usufrutto in seguito a sentenza di separazione o divorzio, nell'iscrizione tavolare è allegata anche l'intera sentenza e ciò può produrre dei danni in caso di violazione del segreto di ufficio.

Il consigliere Seppi di conseguenza chiede che vengano previste delle precauzioni circa l'annotazione delle motivazioni di tali iscrizioni.

La vice Presidente Gnechchi concorda che le norme relative alla privacy sono garantite dagli uffici e si impegna ad approfondire la problematica prima dell'esame in aula del provvedimento.

Il consigliere Seppi inoltre, al fine di fornire maggiori garanzie ai cittadini, fa notare che sarebbe opportuno che notai e tribunale operino congiuntamente con gli Uffici del Tavolare per via telematica al fine di "piombare" immediatamente il certificato di proprietà per evitare il rischio di ulteriori vendite dello stesso immobile.

Il consigliere Lamprecht evidenzia come la normativa del settore nella Regione Trentino-Alto Adige garantisca migliore efficacia probatoria nei trasferimenti di proprietà rispetto a quella in vigore nel resto del Paese.

Il consigliere infine pone l'accento sulle innovazioni apportate, in particolare sull'istituzione del 'Catasto dei confini', che offrono ai cittadini maggiori garanzie di certezza e sicurezza.

La Commissione, accogliendo la richiesta del consigliere Viola, stabilisce di chiedere un parere alle categorie e agli operatori interessati dal provvedimento che deve pervenire ai consiglieri in tempo utile prima della trattazione in Aula.

Il passaggio alla discussione articolata è approvato all'unanimità.

Nel dibattito dell'articolo 1, sull'ordine dei lavori si svolge una discussione che ha portato il consigliere Viola a chiedere alle forze di minoranza la disponibilità di abbandonare l'aula.

La seduta viene sospesa e i lavori della Commissione vengono ripresi nel pomeriggio come da convocazione, alle ore 14.30.

Proseguendo l'esame dell'articolato, la Commissione approva un emendamento relativo all'articolo 5.

Su sollecitazione del consigliere Seppi la Giunta apporta una correzione linguistica al comma 1 dell'articolo 12-octies contenuto nell'articolo 5.

In sede di dichiarazione di voto, il consigliere Viola annuncia il suo voto contrario al provvedimento, dovuto non tanto al merito del disegno di legge, quanto al metodo di lavoro adottato dalla maggioranza.

Il disegno di legge in esame, posto in votazione finale, viene approvato con 7 voti favorevoli (consiglieri Lenzi, Barbacovi, Berger, Lamprecht, Pardeller, Thaler e Turella), 1 voto contrario (consigliere Viola) e 1 astensione (consigliera Mair).

Si rimette pertanto il disegno di legge all'ulteriore esame del Consiglio regionale.

**PRÄSIDENT:** Die Generaldebatte ist eröffnet. Das Wort hat der Abg. Seppi.

**SEPPI:** Grazie, signor Presidente.

Mi sento immediatamente di ringraziare i massimi funzionari del Catasto e del Tavolare di Trento, che nella giornata di ieri hanno gentilmente disposto il loro tempo per essere nella condizione di spiegare questioni legate al loro operato e alla necessità di procedere con questo disegno di legge per venire incontro alle esigenze dei cittadini, in quanto le modifiche all'iter del lavoro del Tavolare e del Catasto consentirebbero, con una necessaria velocità di esecuzione, la possibilità di procedere a ripristini e la possibilità quindi di dare quel servizio ai cittadini che tutti noi auspichiamo da tempo.

Quindi mi sento di ringraziarli veramente di cuore, perché questa condizione di disponibilità mi ha posto nelle condizioni di meglio interpretare; ciò non toglie che con la stessa volontà di ringraziamento che ho nei confronti dei funzionari, ho una rabbia dal punto di vista politico nei confronti di questa maggioranza, che dopo anni che sta governando questa Regione non è ancora riuscita a produrre, non dico un disegno di legge, ma una proposta concertata con chi di dovere per procedere alle modifiche della legge tavolare del 1929, che ha bisogno certamente di prese di posizione condivise e che ha bisogno di essere adeguata ai tempi, perché sono assolutamente da considerarsi alcuni passaggi fuori dalle normative in vigore, specialmente quelle relative alla privacy, ma non solo...

*(Interruzione)*

**SEPPI:** ...mi scusi, signor Presidente. Sull'ordine dei lavori. Quanto tempo ho a disposizione? Dieci minuti? Sul disegno di legge? Voglio sapere quanto tempo ho a disposizione.

**PRÄSIDENT:** Trenta minuti.

**SEPPI:** Per favore può regolare l'orologio? Grazie.

Quindi mi sento in dovere, conoscendo o avendo forse la presunzione di conoscere la materia, ma presunzione messa in discussione, e accettata come messa in discussione, da parte dei funzionari che mi hanno dato dei chiarimenti precisi e dettagliati e che si sarebbero dichiarati disponibili su richiesta dell'assessore competente per venire anche all'interno delle Commissioni a spiegarci quali sono i passaggi in questa legge quando essa veniva discussa in Commissione, ma siccome esiste la presunzione che tanto in Regione passa tutto, non ha importanza, nessuno chiede nulla, ci siamo trovati di fronte ad un assessore, che non era nemmeno competente, perché giustamente era assessore competente, ma evidentemente impegnata in altri questioni, l'assessore Ghecchi non è stata in grado – lo capiamo, è tecnico della scuola – di darci le spiegazioni che meritavamo.

Allora in questi casi, per cortesia, questa Giunta sarebbe invitata davvero a invitare dei funzionari, che questi funzionari sono disponibilissimi, e non solamente quelli del Tavolare e del Catasto, penso che nella discussione di

altre leggi anche altri funzionari della Provincia e della Regione sono disponibilissimi e non si capisce perché si agisca con questa presunzione.

Quindi con la stessa franchezza con la quale ringrazio i funzionari, con la stessa rabbia paragonabile al contrario ce l'ho con un sistema politico che pensa di avvitarci su se stesso con la solita presunzione e la solita arroganza, quindi vengo a dichiarare ufficialmente una situazione pesante, perché – ribadisco – una legge del 1929, che presenta delle condizioni che devono essere modificate, perché il mondo è cambiato e perché esistono delle leggi che devono essere anche qui inserite, come quella sulla privacy, non sono state minimamente prese in considerazione, è stata presa in considerazione solamente la necessità giusta di arrivare a migliorare l'iter del lavoro all'interno del Tavolare e del Catasto, ma non ci si è posti nelle condizioni di creare un tavolo di discussione dal 1929 ad oggi, per creare delle modifiche alla legge tavolare fondamentale, che è una legge che viola la privacy, che è una legge che ha delle serie difficoltà e che crea anche serie difficoltà operative perché – come mi è stato spiegato – il catasto dei confini non può essere realizzato senza modifiche alla legge tavolare.

Quindi un'accusa pesante a questa maggioranza che alla fine della legislatura arriva con un compito scritto per risolvere i problemi urgenti e per risolvere i problemi che vanno risolti, non andando però a cercare e a risolvere e quindi a creare condizioni affinché una legge vetusta...

*(interruzione)*

**SEMPI:** ...è ancora in vigore senza che la stessa sia presa seriamente in discussione non da un tavolo non assembleare, ma in cui le categorie interessate siano invitate a discutere per portare quelle serie e sane modifiche a una legge che obiettivamente – noi modifichiamo leggi di tre anni fa, non ho capito perché non dovremmo andare a creare delle condizioni di ringiovanimento e di adattamento ai tempi di una legge del 1929.

Quindi una Giunta che da questo punto di vista è fallimentare, come in ogni sua azione precedentemente svolta.

Ci sono questioni che quindi non sono risolte, Presidente. Capisco che la legge tavolare nostra, applicata in Trentino-Alto Adige e in Friuli, ha origini antiche ed è una legge che ha i suoi dati positivi, le sue considerazioni migliorative rispetto alle condizioni nazionali in cui c'è solo il Catasto e non c'è il Tavolare, ma anche nei risvolti negativi, che sono una netta e evidente negazione della privacy, e la legge sulla privacy è una legge superiore per rango rispetto alla legge sul tavolare locale e friulana ed è una legge che non può essere elusa – caro Lamprecht, che non c'è in Aula – come mi hai detto, di una presa di posizione o di un parere espresso da qualche garante, che in effetti, però, non entra nel merito, perché io quella fattispecie di parere lo vorrei verificare in ogni suo ambito, non si può considerare che la privacy non venga rispettata perché esiste una legge del Tavolare che non permette di rispettarla: la privacy deve essere rispettata comunque, anche perché esistono le condizioni per farlo, lasciando comunque il Tavolare e il Catasto nelle condizioni di svolgere, come stanno svolgendo, al meglio le proprie funzioni ed essere considerato come migliorativo sistema rispetto a ciò che accade in ambito nazionale.

Ritengo che non possono le ragioni di un'intavolazione legata a questioni personali molto delicate – che non vanno solo da separazione a divorzio, ma possono essere anche fallimenti, possono essere anche altre situazioni di beghe fra eredi – debbano essere visibili o essere potenzialmente visibili agli occhi di persone che non hanno nessuna ragione di vederle e agli occhi di persone che non hanno nessuna ragione di rispettarle, penso che oggi il Tavolare deve rispondere a quelle normative in vigore che sono precise e dettagliate, non ha nessuna ragione un impiegato del Tavolare, neanche un giudice del Tavolare o neanche un conservatore di sapere perché uno ha litigato con sua moglie, o di sapere perché uno è fallito e come si è comportato con i suoi soci o di sapere perché ha avuto delle beghe, magari anche delle questioni di violenza con gli eredi quando si è trattato di ereditare qualcosa e quindi di avere intavolato a suo nome una particella fondiaria, una p.m. di una qualsiasi p.ed. di un comune catastale di un comune della Regione o delle Province, perché sono questioni del tutto personali, che non hanno nessuna ragione di essere mantenute e di essere conservate in determinati uffici.

Quindi la proposta è semplice: quando una Procura della Repubblica su un fallimento, quando un Tribunale della Repubblica, quello che gestisce il potere da un punto di vista giudiziario, decide, per ragioni sue che all'ufficio del Tavolare o del Catasto non devono interessare, decide che quella porzione materiale o quella p.ed. debba essere intestata al signor Rossi Mario, dia ordine al Tavolare e al Catasto di procedere in base alla sentenza numero, conservata presso il Tribunale di Bolzano o di Trento, all'intavolazione di quella p.ed. o di quella p.f. al signor Tal dei Tali; ma dover allegare o dover spedire o dover pretendere che il Tavolare e il Catasto conservino i dati così sensibili relativi a questioni che non lo riguardano all'interno del suo archivio, diventa una questione che viola pesantemente la privacy e che pone nelle condizioni di avere un sistema che è antico e fuori luogo da un punto di vista legale.

Questi problemi non vengono minimamente affrontati, non viene minimamente affrontato nemmeno il problema della garanzia al cittadino per quanto riguarda il diritto di avere intavolata a nome suo una proprietà senza che la stessa possa in qualche modo essere ceduta ad altri con metodologie che visto l'iter temporale che intercorre dalla firma del passaggio di proprietà notarile all'intavolazione del diritto ai libri del Tavolare, concede una lunghezza di tempo che permetterebbe tranquillamente la rivendita ad altre persone dello stesso bene; quindi c'è la possibilità che il cittadino possa essere tranquillamente truffato.

Ora, se è vero come è vero – e questo me l'hanno spiegato molto dettagliatamente i funzionari – che ogni notaio può procedere alla richiesta di iscrizione del bene a nome di chi lo ha acquistato o acquisito, anche senza presentare al Tavolare o al Catasto l'atto registrato e quindi non serve che aspetti i tempi della registrazione dell'atto per procedere alla richiesta di istituzione del diritto, è altrettanto vero che l'obbligo da parte del notaio non esiste e allora se noi dobbiamo formulare delle normative o delle leggi che non obbligano coloro che sono al servizio di questi passaggi a procedere in un determinato modo, evidentemente dobbiamo solamente fondare le nostre speranze sul buon senso di notaio, ma buon senso di notaio che non è assolutamente da considerarsi illegittimo se dall'atto del passaggio di proprietà firmato nel suo ufficio all'atto della richiesta di registrazione dell'atto e quindi dell'istituzione del diritto sul libro tavolare, lascia trascorrere tutto il tempo della

registrazione dell'atto e magari altri quindici giorni perché è in ferie. Non esiste nessuna legge, lui non ha violato nessuna legge se per delle ragioni, che noi possiamo anche considerare del tutto anacronistiche, firma oggi un atto e per i tempi della registrazione – siamo in luglio – e i tempi delle ferie, questo atto viene presentato al Tavolare fra un mese e in questo mese il titolare di quel bene a quante altre persone potrebbe rivenderlo senza che gli altri notai possano sapere che quel bene non è più soggetto a vendita, in quanto già venduto? Quale garanzia abbiamo dato ai cittadini? Nessuna.

Ora mi è stata detta – e ringrazio ancora i funzionari – una cosa che non sapevo, e vorrei che magari la sapeste anche voi, perché sono convinto che molti pochi di voi la sanno. Abbiamo un Ufficio catastale e tavolare – Ufficio nel senso di istituzione – che permetterebbe l'iscrizione del bene a nome di chi lo ha acquisito solo nel momento in cui chi lo ha acquisito volesse che questo bene fosse intestato a suo nome sui registri, cioè in pratica, uno di noi potrebbe comperare un appartamento o un terreno, fare l'atto notarile e tenersi l'atto di acquisto in tasca per la notte dei tempi, per 10, 15, 20, 30 anni o forse anche un secolo, fin lì non ci siamo arrivati, e poi chiedere che l'iscrizione di quel bene a suo nome avvenga sui registri tavolari quando lui ritiene che questo possa avvenire. E' una cosa consentita nel sistema tavolare e catastale del Trentino-Alto Adige e del Friuli-Venezia Giulia, non è consentito nel resto d'Italia, dove il Tavolare non esiste, esiste solo il Catasto e quindi nel rispetto di questa logica che consentirebbe ciò e che è previsto dalla legge Tavolare del 1929, noi dovremmo conformarci a non costituire quelle garanzie che stavo dicendo prima per il cittadino che acquista e quindi la certezza che dopo 10 minuti non venga venduto a qualcun altro.

Ma noi non dobbiamo fare oggi una modifica di legge prendendo come oro colato ciò che dice la legge del '29 che è la legge sul Tavolare e sul Catasto, e considerarlo un dogma della fede o la Bibbia o addirittura il Vangelo, noi dobbiamo considerare che tutto ciò che oggi non è in linea con quelle che sono le realtà nelle quali viviamo debba essere modificato e debba essere modificabile a livello più pesante e più intimo – se vogliamo – e quindi all'interno di una legge del 1929 che fra il resto non consentirebbe – lo ribadisco – nemmeno di procedere con un Catasto dei confini che sia conforme alle specifiche attuali.

Allora quale pubblico ufficio che consente la massima trasparenza è il Tavolare e il Catasto nel momento stesso in cui ha l'ambizione di esserlo e cita se stesso come importante passaggio di trasparenza agli occhi del cittadino, perché io al Tavolare e al Catasto posso sapere tutto ciò che è intavolato come bene immobile a nome di qualsiasi di voi, quando non viene consentito di sapere, ovviamente, quanti soldi non ognuno di voi, ma mia figlia che è maggiorenne ha sul suo conto corrente, non mi è consentito. Io non posso sapere, perché se un funzionario di banca domani mi dice che mia figlia che ha 22 anni ha sul conto corrente 5000 euro commette un reato penale, mia figlia, non ognuno di voi, o la mia vicina di casa, o la mia domestica, o la mia amante o la mia fidanzata, invece della mia fidanzata, della mia domestica, della mia amante o di quello che abita di sotto e che continua a rompermi le scatole alle riunioni del condominio posso andare tranquillamente al Tavolare e sapere tutto ciò che ha, ma guai se sapessi che ha versato 150 euro sul conto corrente ieri sera, perché se questo lo dico è penalmente perseguibile, invece posso sapere tutto ciò che ha.

Ebbene è questa la trasparenza che possa consentire a chiunque, perché – vedete – se questa trasparenza fosse consentita a un notaio, ebbene è chiaro, è giusto che un notaio, se voglio acquistare, mi garantisca sulla trasparenza il fatto che questo bene sia libero, è il discorso di prima, è altrettanto giusto che se chiedo un prestito a una banca o apro un fido presso un qualsiasi istituto di credito, possa essere specificatamente richiesto a nome di quel direttore, giustificato dal fatto che chiedo un prestito, possa essere consentito che il Tavolare o il Catasto dia la trasparenza di ciò che mi appartiene a garanzia di ciò che chiedo, ma non che la domestica vostra possa andare al Tavolare a sapere tutto quello che ha colui che le fornisce lo stipendio alla fine del mese.

È una cosa pazzesca che contrasta pienamente con quelli che sono i fondamenti della privacy e non ci può interessare se oggi abbiamo in mano un semplice parere che ci dice che siccome sarebbe la legge sulla privacy in contrasto con le leggi fondamentali del Tavolare e del Catasto a quel punto, effettivamente, diventa un problema. No, non è un problema, la legge sulla privacy è legge di rango superiore alla legge sul Tavolare e sul Catasto e di conseguenza la legge sul Tavolare e sul Catasto, quella del 1929, si deve adeguare. Che poi anche questa trasparenza, se volessimo entrare nel merito e fossimo su quel tavolo che discute la legge del 1929, è del tutto discutibile, perché trasparenza è nel momento in cui potenzialmente posso sapere tutto – a che titolo poi lo dovremmo verificare – ma non posso sapere tutto nel momento stesso in cui – ed ecco il controsenso – la legge del 1929 mi consente, unico caso in Italia, di considerarmi proprietario di un bene non quando firmo l'atto di acquisto dal notaio, ma solo quando questo titolo viene iscritto nei libri tavolari, ma siccome questa iscrizione la posso fare quando voglio, anche fra dieci anni, quale trasparenza c'è nel momento stesso in cui potrei in questo momento avere in tasca dieci atti notarili che danno l'acquisizione di dieci appartamenti nel momento stesso in cui non li ho ancora iscritti a mio nome e non intendo farlo.

Allora che trasparenza c'è, se non c'è l'obbligo di iscrizione? E' una trasparenza del tutto fallimentare sia dal punto di vista giuridico che da un punto di vista morale, etico, perché se c'è trasparenza deve esserci l'obbligo che questa trasparenza valga per tutti. Invece no, caro consigliere Ghirardini, qui la trasparenza c'è solo se lo vuoi tu, e allora se voglio che questa trasparenza non ci sia, perché ho ragioni di creditori che suonano al mio campanello per non fare loro sapere che ho cinque appartamenti e non ho voluto iscrivere a mio nome loro non lo sapranno mai, non lo saprà nemmeno mia moglie se sono in fase di divorzio e potrebbe chiedermi dei quattrini. Non lo sapevi? L'ho imparato ieri anch'io: posso comprarmi cinque appartamenti, tenermi l'atto notarile in tasca, regolare e non procedere né alla registrazione né alla iscrizione sul libro tavolare e non sono proprietario, ma lo sono solamente quando decido di portarli all'Ufficio del Registro o comunque di portarli al Tavolare per l'iscrizione, anche fra 20 anni, fra 30 o 40 anni. Questo non lo sapeva nessuno, allora quale trasparenza c'è, nel momento che la trasparenza diventa una questione individuale che io posso legalmente sulla legge del 1929 trasgredire e quindi non do nemmeno garanzia in questo senso alla legittimità della trasparenza dell'istituzione.

Ho affrontato alcuni dei problemi che vedo suscitano anche il vostro interesse, perché sono questioni ai più sconosciute e sono questioni che vanno

invece affrontate e che questa Giunta non ha voluto affrontare, di cui questa Giunta e quelle precedenti non hanno mai voluto prendere atto, mandando avanti un'istituzione che da questo punto di vista si basa su delle questioni legislative discutibilissime, che erano all'epoca in cui furono imposte delle più giuste e interessanti al mondo, ma il mondo dal 1929 al 2008 è cambiato, caro Presidente della Giunta e a questo cambiamento nessun tavolo è stato proposto per cercare di modificare una regola fondamentale che quella sulla privacy o altre regole che sarebbero imposte da un'istituzione, da uno Stato e da un'Europa che cambia e da una conseguente necessità di adeguamento delle leggi in vigore.

Allora possiamo noi pensare di avere fiducia su un fatto. Presidente della Giunta, mi consenta, voglio farle un esempio di ciò che sta accadendo negli ultimi tempi. Con una legge nazionale in vigore da qualche tempo, ognuno di noi quando compra un bene immobile ha obbligo di pagarlo con assegno e ha la certezza che dichiarando tutto il valore di quel bene non viene tassato su quanto dichiarato, perché comunque la tassazione avviene sulla rendita catastale di quel bene moltiplicata per il coefficiente, giusto, dott. Negri? Perfetto. Allora se io potevo pensare che quelle famose norme sulla trasparenza cui ci appellavamo erano comunque una trasparenza del tutto insignificante, perché ognuno di noi quando andava a acquisire un bene immobile lo dichiarava un euro in più di quello che era la sua rendita catastale moltiplicata per e registrava l'atto a quel prezzo, sapendo benissimo che aveva dato una grande parte di denaro, magari anche due o tre volte in più sul mercato immobiliare di Bolzano, in una forma del tutto illecita e comunque in nero – così si dice – per evitare proprio quella tassazione che a quel punto era una tassazione dovuta tutta se si fosse dichiarato tutto, ma francamente eludibile da un euro in più sulla rendita catastale moltiplicata per.

Oggi questa regola non esiste più, perché oggi ognuno di noi avendo l'obbligo – ed è giusto che sia così – di dichiarare tutto e di pagarlo con un assegno, tanto le tasse le paga comunque sulla rendita catastale moltiplicata per, non ha nessun motivo al mondo di rischiare di essere perseguibili dalle leggi in vigore se dichiara tutto, perché tanto paga solo sulla rendita catastale come prima e chi prende questi soldi, chi vende questo bene, non avendo più l'INVIM, non avendo più tasse che sono state abolite dall'ICI, che lo perseguitano sulla base di ciò che ha incassato, non ha nessuna ragione al mondo per dichiarare di avere incassato meno di ciò che ha incassato.

Ciò detto capite che io – chiunque di voi – può sapere esattamente a quanto è stato pagato quel bene l'altro giorno, il mese scorso, tre mesi fa, insomma da quando questa legge che vi ho appena enunciato è entrata in vigore, ma se io dico che il mio collega Lenzi o il mio collega Ghirardini ha 350 mila euro in banca – te li auguro – e io potessi dichiararlo perché lavoro alla Cassa rurale del suo paese vado in galera, ma se invece vado al Catasto a vedere che l'altro giorno ha comprato un appartamento – faccio un esempio – dichiarandolo 350 mila euro non vado in galera, perché hanno diritto a saperlo tutti. Ma mi volete spiegare dove sta l'equità di un ragionamento di questo tipo? Io posso sapere quanto è stato pagato ieri realmente un appartamento, prima esisteva la falsa obbligatorietà della rendita catastale che costringeva al pagamento in nero, per cui si dichiarava quello, si sapeva che era una balla, lo sapeva il mondo che era una bugia, di fatto lo sapeva anche lo Stato e ha creato questa legge apposta. Oggi no, oggi sono in grado di sapere: allora se io

a un creditore avessi detto ieri che 300 mila euro per pagare i miei debiti non li ho e il giorno dopo acquisisco un appartamento per 350, quale credibilità ho, posso dichiarare ciò che voglio, perché è una mia disponibilità di farlo e quello ha diritto di andare a vedere quanto l'ho pagato.

Quindi sono messo alla berlina, nelle condizioni di rendere trasparente, di rendere evidente al mondo anche a chi non ha diritto di saperlo tutto ciò che in un altro ambito, quello bancario, che in un altro ambito, quello finanziario, che in un altro ambito, quello personale, nessuno ha la possibilità di dichiarare se non incorrendo penalmente in serie ragioni giuridiche.

Mi volete quindi spiegare per quale ragione presentate un disegno di legge che non ha assolutamente preso in esame tutto ciò che vi ho detto fino adesso e che è a conoscenza, ovviamente, di qualsiasi funzionario del Tavolare o del Catasto, di qualsiasi notaio, di qualsiasi geometra che faccia la libera professione, di qualsiasi ingegnere e di qualsiasi architetto, non lo sa solo il parroco di Don Bosco, lo sanno tutti coloro che sono addetti ai lavori, ma non ve ne frega niente, perché il vostro problema è quello di andare incontro alle esigenze – e fate bene – dei funzionari del Catasto che hanno bisogno di fare i ripristini e siccome i ripristini sono nell'interesse della gente, oltre che della qualità e del servizio che i funzionari del Catasto vogliono dare alla gente, a differenza vostra che non volete dare trasparenza a ciò che sono le leggi in vigore, hanno questa necessità e noi dobbiamo fargliela andare.

Allora vi dico che è una vergogna che solamente sollecitati da queste ragioni, che sono fondamentali, si possa fare un disegno di legge senza aver affrontato per tempo, non in questa sede, magari istituendo un tavolo – l'ho già detto prima – di ragionamento vecchio anni per studiare quali sono le vere modifiche da apportare alla legge del 1929, si possa fare queste modificchette così tanto per accontentare il carrozzone, tanto per dare potere clientelare, perché adesso gli uffici potranno finalmente lavorare, ma come, e allora mi chiedo perché questi uffici devono lavorare oggi e questa legge – fosse anche solo questa – non è stata portata quattro anni fa e il fatto di non averla portata ha rallentato per quattro anni tutti i ripristini; forse perché la meccanizzazione non era finita, ma si poteva procedere comunque. Quindi siete doppiamente in colpa nella gestione del potere e nella gestione politica del Tavolare e del Catasto, come tutto il resto.

E' veramente grave che la classe politica che ci governa nello stesso modo in cui non porta in una Commissione consiliare lasciando i membri nelle condizioni di doversi appellare ad un assessore che capisce di scuola tanto quanto non capisce di Tavolare e di Catasto senza portare un funzionario disponibilissimo ad esserci, disponibilissimo ad accettare qualsiasi richiesta in questo senso in quella Commissione, tanto qui passa tutto, tanto qui facciamo quello che vogliamo, allora vi dico questo: sono convinto che il cittadino abbia la necessità che si proceda con i ripristini, sono convinto che il cittadino debba essere servito al meglio e quindi faccio mie le istanze dei funzionari, faccio mie le istanze di coloro che pretendono di portare avanti un servizio ai nostri cittadini che sia all'altezza della situazione ed è per questa ragione che lascerò correre così com'è questo disegno di legge, ma sappiate che siete colpevoli, altamente colpevoli da un punto di vista politico, di non aver fatto nulla per modificare una situazione che va modificata, fidandovi e affidandovi a ragionamenti di pareri della privacy che non hanno nessun valore dal punto di

vista giuridico, perché sono l'espressione di un parere, ma non sono il centro dell'attenzione, la privacy esiste e va rispettata.

Non c'è nessuna ragione per la quale un impiegato del Tavolare o del Catasto possa sapere e forse, se volesse, anche divulgare – chiaramente se lo divulga è penalmente perseguibile – le ragioni per le quali qualcuno di noi si è separato da sua moglie, le ragioni per le quali qualcuno ha litigato con i fratelli per l'eredità, perché queste sono questioni che non interessano né il Tavolare, né il Catasto, né la donna di servizio e voi non avete fatto nulla – ho finito – per tutelare questo, non avete fatto nulla per muovervi nella direzione che la popolazione chiede, volete un'accelerazione del servizio e l'avete, ma siete colpevoli di questa inefficacia e incapacità politica che ci costringe dopo anni, dopo anni, signori, di antifascismo viscerale a non aver ancora preso atto che una legge del 1929 – una legge fascista – sia ora di cambiarla per adeguarla ai tempi. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Grazie! La parola al cons. Pasquali. Ne ha facoltà.

**PASQUALI:** Grazie, signor Presidente. Francamente non sono in grado di valutare complessivamente articolo per articolo questa proposta di legge, però il principio generale è questo: ben venga un disegno di legge sulla materia se lo scopo principale è un coordinamento preciso fra l'ufficio del Catasto e l'ufficio del Libro Fondiario per arrivare alla certezza del diritto.

Purtroppo ho delle esperienze professionali maturate in tanti anni di lavoro in cui ho accertato una discrepanza fra quelli che sono i rilievi dell'ufficio Tavolare e i rilievi dell'ufficio Catasto e allora questo è impensabile in una Provincia dove c'è il sistema tavolare, che è un sistema apprezzatissimo e devo dire che deve portare alla certezza del diritto di proprietà, tanto è vero che molte volte nei convegni abbiamo espresso il favore, anche a livello nazionale, di questo sistema tavolare. Non so che cosa si aspetta ancora per cercare di diffondere questo sistema in tutta Italia, ma sicuramente noi godiamo di questo privilegio, che porta la certezza del diritto di proprietà in base al decreto tavolare, che deve essere però assolutamente coordinato con l'ufficio del Catasto.

Sono d'accordo con il collega Seppi per quello che riguarda l'adeguamento della legge tavolare. Ricordiamo che la legge tavolare in vigore è del 1929 emessa con un Regio Decreto e sono passati la bellezza di quasi ottant'anni e non è stato fatto nessun adeguamento dopo ottant'anni. Credo che ci sia l'assoluta necessità di arrivare alla proposta di un disegno di legge in materia tavolare e siccome noi assieme al Friuli-Venezia Giulia siamo portatori di questi interessi del sistema tavolare, dovremmo essere noi a proporre a livello nazionale una nuova legge tavolare, un adeguamento della legge tavolare del '29 alla situazione attuale, molte cose sono cambiate anche per quello che riguarda il diritto. Per questo c'è bisogno però di un costante rapporto con gli uffici catastali, perché non deve più succedere che ci siano delle situazioni di incertezza del diritto dovuto proprio alla differenza fra lo stato catastale e lo stato tavolare.

Diceva il collega Seppi che quello che non va è il mancato obbligo del notaio di provvedere subito dopo il rogito notarile a portare l'istanza al Tavolare perché ci sia immediatamente l'annotazione di questo avvenuto contratto, ebbene in realtà l'obbligo esiste per il notaio per quello che riguarda

gli atti pubblici e c'è una interpretazione che è un po' particolare per quello che riguarda l'articolo 11 che riguarda le scritture private. In realtà una cosa che dovremmo fare subito, immediatamente è di creare senza incertezze l'obbligo del notaio di portare subito l'istanza tavolare dopo l'avvenuto rogito notarile, nella consapevolezza che il diritto reale nasce non dalla stipulazione dal rogito notarile, ma dal momento della presentazione dell'istanza al Tavolare e quindi dovremmo farlo al più presto e indurre, si tratta di una legge nazionale, occorre che influiamo perché avvenga subito questo.

C'è un accenno nell'articolo 18 alla distinzione rispetto al passato del tribunale rispetto alla pretura. Sono sempre stato un fautore delle vecchie preture e questo cambiamento che è avvenuto non l'ho compreso in tutto quello che voleva essere il suo intendimento. Le procure consentivano una maggiore accelerazione proprio per quello che riguarda il rapporto fra sistema catastale e sistema tavolare. Faccio l'esempio di Chiusa, dove dal punto di vista dell'ubicazione della localizzazione ci sono l'ufficio catastale e l'ufficio tavolare vicini, quindi che hanno la possibilità anche dal punto di vista della localizzazione di avere un rapporto diretto e questo dovrebbe avvenire ovunque, anche a Bolzano, a Trento e via dicendo.

Ripeto, comunque io rimpiango i tempi della procura, quando c'era forse una maggiore possibilità di accelerazione da parte del pretore di arrivare a emettere decreto tavolare dopo che ci fossero già tutte le precedenti incombenze dell'ufficio catastale.

Non sono invece molto d'accordo con il collega Seppi per quanto riguarda la privacy. Francamente vi dico per chi agisce nel settore e come avvocato ho avuto mille occasioni di esperienza in materia, la privacy crea problemi a non finire. E' vero che va tutelata la riservatezza, però adesso arrivare al punto di modificare il sistema tavolare con complicazioni enormi per non far sapere chi è proprietario o chi ha diritti mi sembra un po' eccessivo. Credo che la riservatezza deve essere legata più a fattori privatistici che non al fatto di avere una proprietà o meno, anche per le complicazioni che porta questa situazione creata dalla legge sulla privacy di pochi anni fa.

Mi riservo di parlare dopo aver esaminato i singoli articoli della proposta di legge, però in linea generale sono favorevole a una proposta se lo scopo principale è il coordinamento fra l'ufficio catastale e l'ufficio tavolare ai fini di arrivare ad una certezza del diritto. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Danke, Abg. Pasquali. Das Wort hat der Abg. Viola.

**VIOLA:** Grazie, Presidente. Volevo riprendere una questione sollevata peraltro nei lavori della Commissione e rispetto alla quale all'interno della Commissione stessa c'è stato un grande dibattito su questo disegno di legge. È un disegno di legge presentato dalla Giunta il 9 giugno di quest'anno che è andato in discussione all'interno della Commissione competente, la II Commissione legislativa, il 18 giugno con la documentazione relativa inviata ai commissari in data 12 giugno, praticamente la documentazione stessa è arrivata negli uffici di tutti noi commissari – forse qualche tempo prima in quello del Presidente della Commissione – il giorno prima della Commissione stessa. Non solo, ma come ho avuto modo di evidenziare, peraltro si evince anche dalla relazione, per quanto un po' troppo scarna, al disegno di legge riferita appunto ai lavori della Commissione senza nessun parere di coloro che sono i primi assegnatari di

questo tipo di intervento, che sono i cittadini tout court, perché rivedere normativa o mettere a sistema e ringiovanire l'apparato normativo riferito a Catasto e Tavolare riguarda tutta la cittadinanza, però è anche vero che in particolare gli ordini dei geometri, degli ingegneri, degli architetti, dei notai e dei giudici tavolari in particolare hanno un ruolo fondamentale nell'applicazione di questa norma e quindi nel capire – chiaramente mi sono dimenticato i comuni, chiedo scusa – la portata positiva o negativa di una norma di tal fatta.

Questi pareri non c'erano all'atto della convocazione dei lavori della Commissione e avevo chiesto che venissero chiesti in maniera sollecita ai rispettivi riferimenti, in modo tale che potessero diventare uno strumento di lavoro per il Consiglio, proprio perché, come è evidenziato anche nella relazione al disegno di legge da parte della Giunta, è un argomento abbastanza tecnico e qui non siamo in qualità di tecnici, ma siamo espressione di una comunità che ci ha eletto 5 anni fa, quindi al di là di capire a grandi linee la differenza fra Tavolare e Catasto e avere qualche riferimento in materia, se non altro perché arrivando un disegno di legge di questo tipo bisogna – e fra l'altro non è il primo – avere qualche riferimento ulteriore, però è anche vero che proprio perché tecnico chiedevo di essere messo, non io in quanto tale, ma la Commissione e il Consiglio, nelle condizioni di capire qual è l'impatto di questa norma.

Rispetto a quanto chiesto in Commissione, purtroppo, anche lì era evidentemente una mediazione, nel senso che non si trattava di chiedere un'audizione vista l'urgenza con cui la Giunta aveva chiesto l'inserimento di questo disegno di legge all'interno dei lavori assembleari del Consiglio, ribadisco, è stato depositato meno di un mese fa e oggi è già in discussione, penso che in Regione sia un unicum di celerità, neanche fosse una cosa di vita o di morte per l'ente regionale, avrebbe anche altre urgenze, penso di poter dire; questo ente evidentemente ha un'urgenza particolare.

Devo dire che sull'urgenza – chiedo venia prima purtroppo non ho sentito la relazione del Presidente – però dalla documentazione, anche dalla relazione al disegno di legge e anche da quello che l'assessora Gnechi che era rappresentante della Giunta in Commissione che ha portato alla valutazione dei commissari il disegno di legge, devo dire che su questa urgenza non ho capito bene dove sia tutta questa necessità di pervenire in tempi non rapidi, rapidissimi, all'approvazione in aula di questa legge, però di questo avendo un po' meglio capito nell'arco di questi giorni di cosa si tratta ci possono essere degli elementi, non capisco perché impuntarsi all'ultimo momento alla fine della legislatura, però evidentemente la Giunta fornirà le sue motivazioni.

Voglio tornare sulla questione. Non è pensabile in un'assemblea legislativa porre un disegno di legge che comunque ha la sua portata, perché Tavolare e Catasto ci sono per sovrintendere e una delle funzioni cardine di riferimento è quella di promuovere e difendere uno dei principi costituzionali per eccellenza, che è il diritto della proprietà privata, non solamente proprietà privata, ma comunque il diritto di proprietà. Per salvaguardare questo diritto c'è una serie di elementi, tra cui anche il Tavolare e il Catasto.

A questo livello, quando si interviene su una materia così particolare, così tutelata, bisogna anche avere la pazienza da parte della Giunta, del proponente in questo caso, di dare delle motivazioni adeguate, devo dire che su questo – torno soprattutto ai lavori di Commissione e anche alla documentazione che ci è stata consegnata con gravissimo ritardo – non ci sono

elementi dai quali si possa evincere tutte queste motivazioni e non ci si può appellare semplicemente al fatto che si tratta di normativa tecnica, perché se fosse una questione puramente tecnica bastava fare un regolamento, ma di questo non si tratta, perché si tratta di prendere in mano tutta una parte di normativa, di adeguarla chiaramente ai tempi che mutano, mi auguro di snellirla così come è negli intendimenti eccetera, però non si tratta di questione puramente tecnica, perché se ciò fosse non serviva una legge. Nel momento in cui serve una legge anche la forma è sostanza, anche il metodo è contenuto, per cui il metodo che è stato portato avanti e attuato con questo disegno di legge devo dire che mi ha lasciato molto perplesso e a dirla tutta, come ho già avuto modo di affermare all'interno dei lavori della Commissione, direi che è abbastanza imbarazzante, perché – ribadisco – siamo stati eletti per fare nel migliore dei modi il proprio dovere – perché il nostro è un diritto-dovere quello che esplicitiamo in quest'Aula – non siamo stati messi in grado di poterlo fare con adeguata responsabilità; questo lo dico con franchezza.

Devo dire che, come emerge anche dalla relazione, ho espresso voto contrario in Commissione non tanto per il merito, ma proprio per questo metodo, perché è veramente uno schiaffo al mettere in grado chiunque di noi, che sia in maggioranza, in minoranza, la Giunta stessa, di esprimersi con cognizione di causa, sapendo di quello di cui si tratta, sapendo qual è veramente l'impatto, io vi sfido dalla relazione al disegno di legge a capire bene quali sono le implicazioni reali e soprattutto ribadisco in un disegno di legge di questo tipo avere per tempo quali sono i pareri dei soggetti istituzionali e professionali che più hanno a che fare con questo tipo di normativa, con l'impatto di questa normativa, mi sembrava una cosa non solamente opportuna, ma assolutamente necessaria.

Allora ribadisco che, anche questo emerge dai lavori della Commissione, si era detto che in tempi opportuni – cioè opportuni vuol dire qualche giorno prima del Consiglio stesso, convocato per oggi e per ieri, si sarebbe dovuto disporre di questa documentazione, questa documentazione in parte, vuol dire il parere dei geometri di Trento e il parere dell'ordine dei geometri di Bolzano ce lo siamo visti in cartella ieri mattina, perché in ufficio non ci è arrivata prima e oggi, con una fotocopia consegnata scranno per scranno ci siamo visti consegnare il parere del Consiglio delle autonomie locali della Provincia di Trento.

Allora io dico che è vero che i tempi sono stretti, ma i tempi sono stretti mica perché lo ha deciso il Consiglio, perché lo ha deciso la Giunta, che ha proposto – ribadisco – in data 9 giugno una proposta di legge, il 18 è stata vista affrontare da parte della Commissione, oggi è il 2 luglio, è qua per l'approvazione in Aula.

Non sono ancora entrato nel merito, però su questa questione del metodo, cioè della forma che è sostanza, che è rispetto delle istituzioni, che è rispetto di una prassi democratica che dovrebbe avere nel favorire un approfondimento della norma da parte di ognuno di noi uno degli aspetti fondamentali dell'espressione democratica del gioco delle responsabilità istituzionali, devo dire che è stato fortemente compromesso in questo frangente, purtroppo non è la prima volta, mi ricordo anche il disegno di legge sul personale, che era approvato in Commissione e che poi è stato bloccato.

Perché? Perché siamo in un ente, come questo della Regione, che oggettivamente siamo a fine legislatura, sarebbe troppo facile cadere in

tematiche che vanno ben oltre il tema di cui stiamo trattando questa mattina, però non è che siamo sovraccarichi di lavoro come Consiglio regionale, anzi, in questa legislatura sono più le sedute saltate che quelle confermate, allora perché fare queste cose in fretta e furia, come se fossimo soverchiati da chissà quale tipo di lavoro consiliare e istituzionale, come se non avessimo il tempo di convocare una Commissione in più, come se non avessimo il tempo – o meglio – come se la Giunta non avesse avuto il tempo di presentare questo disegno di legge in tempi più rapidi, più opportuni, più ragionevoli, più democraticamente rispettosi dei ruoli che sono della Giunta e del Consiglio, della maggioranza e dell'opposizione, ma anche delle parti interessate, perché l'altra cosa che emerge è che – non da tutti i soggetti cui sono stati richiesti i pareri, perché mancano i notai, i giudici tavolari, gli architetti e gli ingegneri, mancano anche i comuni di Bolzano – una delle cose che emerge è che vista la richiesta di parere... E' vero che c'è un tavolo tecnico, mi ricordo che chi a livello tecnico accompagnava i lavori in Commissione era il dott. Negri che vedo qui presente in Aula, che l'aveva anche detto: 'noi abbiamo un tavolo all'interno della Regione, una commissione tecnica all'interno della quale siedono i rappresentanti di questi soggetti e i rappresentanti di questi soggetti tramite questo tavolo hanno già espresso parere positivo'. A parte che quella commissione non ha un compito di rappresentanza, ma un compito tecnico, per cui sono due questioni diverse, però da come rispondono parlano tutti di limitato tempo a disposizione per esaminare il disegno di legge, uguale espressione sia dei geometri di Bolzano che di Trento, la stessa questione sulla ristrettezza dei tempi assegnati emerge dal Consiglio delle Autonomie della Provincia autonoma di Trento, quindi vuol dire che non erano così a conoscenza della norma anche questi soggetti rispetto ai quali poi si agisce in prima battuta.

Va bene, c'è stata una informalità o una formalità non codificata rispetto alla quale c'è la corresponsabilità su questo disegno di legge da parte dei soggetti che sono i primi interlocutori di questa norma, è arrivata la richiesta di un povero commissario di dire: 'voglio capire, formalizziamo quello che non è stato formalizzato prima'. Da come si esprimono, fra l'altro le note sono firmate in tutti e tre i casi non dal direttore o funzionario referente del Collegio provinciale dei geometri di Trento, piuttosto che da quello di Bolzano, piuttosto che dal Consiglio delle Autonomie, ma sono firmate dai presidenti. Se un presidente dice che vista la ristrettezza non ha potuto, vuol dire che prima non sapeva bene, anche nella sua rappresentanza rispetto al Consiglio delle autonomie, piuttosto che ai collegi, non sapeva bene di che cosa si trattava, non aveva avuto informazione adeguata rispetto al tema che si trattava, quindi anche il fatto di intervenire su una questione comunque così importante, perché poi emerge che ci sono dei fatti positivi, non sto ancora entrando nel merito, ribadisco per l'ennesima volta, però sul metodo mi permetto, diciamo che peggio di così era difficile, dopo di che se questa norma è così importante e pone delle soluzioni reali, prendiamola in seria considerazione, ci mancherebbe altro, però non siamo un 'legificio' e ribadisco non abbiamo l'urgenza così enorme, viste tutte le sedute annullate di questo consesso istituzionale di portare avanti chissà quale norma altrimenti cade la Regione, la Regione cadrà per altri motivi che non riguardano l'attività legislativa di questa legislatura, se cadrà, chi lo sa che cosa accadrà: ne abbiamo sentite di tutti i colori in questi 5 anni, da tavoli tecnici, a commissioni paritetiche, al terzo statuto, purtroppo

poche cose sono successe – chiedo scusa, non voglio dilungarmi su altre situazioni, voglio però tornare sulla questione, adesso arrivo al merito.

Sul merito: sono contento che i pochi pareri, peraltro scarni, tranne in parte il parere del Collegio dei Geometri della Provincia di Bolzano, diano un parere di massima positivo, senza poter o voler, ma per come si esprimono bisogna anche fidarsi dello scritto, quello che dicono è: ‘abbiamo avuto tempi stretti e non possiamo esprimerci nel dettaglio, però in linea generale va bene perché snellisce, eccetera’. Di questo per un verso sono contento, perché sarebbe molto peggio, ma questo non riguarda maggioranza o opposizione, riguarda la responsabilità istituzionale di un soggetto che si chiama Consiglio regionale, sarebbe stato molto peggio addirittura che nella ristrettezza dei tempi dicessero: ‘non abbiamo avuto tempo di leggere, però non va bene’, almeno per quanto si esprimono si rendono disponibili, anche se con qualche punto di domanda. Sui punti di domanda sarebbe interessante rispondere, perché torno alle richieste del Collegio di Bolzano, il fatto del costituendo Catasto dei confini di potersi avvalere di un tecnico di fiducia, anche se questa probabilmente è una questione di regolamento, però sarebbe interessante dare risposte, visto che a questo punto le richieste ci sono, capire che cosa vuol dire ‘concorso alle spese dei soggetti interessati’ come dice il comma 2 sia dell’articolo 20 che dell’articolo 21, perché anche su questo se vi sono delle discrasie fondamentali rispetto al sistema attuale, se è una cosa completamente nuova, in quale direzione si va e in quale quantificazione si prevede di andare, perché, insomma, quando si tratta di dire ‘concorso alle spese’ se sono totali dal personale a tutto il resto, evidentemente possono avere un certo impatto, anche qui i criteri per la quantificazione diventano importanti e sui criteri di quantificazione anche la norma potrebbe avere qualche ulteriore elemento di valutazione.

E poi l’ultima osservazione sulle variazioni dei piani di divisione che pone sempre il Collegio dei geometri di Bolzano, fra l’altro facendo riferimento ad una lettera mandata all’assessore Berger chiedendo se di poteva modificare l’articolo 23 della norma di cui stiamo trattando. Su questo mi piacerebbe capire qual è la posizione della Giunta, oltre al fatto che in fase di applicazione, visto che anche questo è stato detto in Commissione, ci sarà un regolamento delle disposizioni attuative, mi auguro che il coinvolgimento di questi soggetti non sia soltanto formale, cioè una Commissione l’ha visto, che dopo vediamo dagli atti che ci danno, perché nessuno ha fatto riferimento al Tavolo tecnico di cui si era detto in Commissione, tutti dicono ‘l’abbiamo appena avuto, non abbiamo avuto il tempo per guardarlo, per quello che abbiamo visto, parere positivo generale con qualche osservazione’, ma che ci sia un reale coinvolgimento – ribadisco – di questi soggetti nella fase attuativa nella norma per salvaguardare i diritti dei cittadini su un tema così delicato come il Tavolare e il Catasto.

L’ultima osservazione. Ribadisco, in Commissione ho espresso voto negativo non per il merito ma per il metodo, con molta franchezza vediamo che cosa la Giunta propone e quali sono le motivazioni che apporta rispetto ai provvedimenti che sta proponendo per esprimere un voto sul provvedimento di legge con molta libertà, ma anche con molta responsabilità.

**PRÄSIDENT:** Grazie! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr.

Somit erteile ich dem Präsidenten des Ausschusses das Wort.

**DELLAI:** Grazie. Signor Presidente e colleghi, essenzialmente quattro cose: la prima, mi scuso per il fatto che nella seduta della Commissione che ha esaminato il disegno di legge io ero assente e anche mi scuso per il fatto che effettivamente non abbiamo pensato di far partecipare i nostri funzionari e i nostri dirigenti, sarebbe buona regola e certamente faccio ammenda di questo.

Seconda cosa: l'obiettivo del disegno di legge è in effetti un obiettivo che va nel senso della semplificazione e della riduzione dei tempi soprattutto per quanto riguarda il ripristino, non è che ci sia un'urgenza giuridica, ma c'è un'urgenza sostanziale, cioè in moltissime parti dei nostri territori c'è una legittima attesa molto forte a rendere più semplice e più veloce questo tipo di attività e siccome purtroppo le leggi vigenti che regolano questa attività sono molto dettagliate, per modificare alcuni aspetti di procedura, abbiamo dovuto ricorrere ad una legge, infatti personalmente mi sarei aspettato che la contestazione principale del disegno di legge fosse quella che più materia da regolamento, tanto è tecnica la cosa, tanto non è politica, ma è tecnica, però purtroppo siccome la legge attuale è molto dettagliata per modificarla o si procedeva ad una delegificazione complessiva, cosa per la quale non c'erano né i tempi né le condizioni, o si procedeva attraverso una modifica di tipo legislativo.

Terza cosa: i pareri che sono arrivati sono sostanzialmente positivi, non si è ritenuto chiederli prima, anche qui, posso dare atto del fatto che sarebbe stata cosa utile e opportuna, però sembrava la materia talmente quasi da regolamento che si è ritenuto di procedere. E' vero comunque che è cosa buona e opportuna chiedere il parere agli organismi rappresentativi anche delle professioni, oltre che dei comuni, anche per modifiche che hanno portata tecnica piuttosto circoscritta, anche se è importante – come dicevo prima – ai fini delle procedure che riguardano migliaia di cittadini delle nostre comunità.

Dunque i pareri sono sostanzialmente positivi, in particolare c'è una richiesta di modifica che riguarda quella espressa dal Collegio dei Geometri della Provincia di Bolzano? La possibilità di farsi assistere da tecnici di fiducia è un'opportunità che si può sicuramente garantire senza necessità di previsione legislativa, dunque non c'è necessità di modifica del testo per andare incontro a questo tipo di esigenza.

Infine la quarta e ultima questione, quella più rilevante ai fini generali che è stata posta, in particolare dal collega Seppi. Effettivamente c'è la questione di conciliare la natura del nostro sistema tavolare con le nuove sensibilità in materia di tutela dei dati personali, tuttavia è anche vero che la pubblicità del sistema tavolare è uno dei cardini sui cui si fonda il nostro assetto tavolare e dunque metterla in discussione come principio significherebbe travolgere la natura stessa del nostro sistema. Quello che invece si può fare e si deve fare è raccordare questo principio con le nuove disposizioni e la nuova sensibilità in materia di trattamento dei dati personali, tant'è che le circolari che ho citato vanno in queste direzioni, su questo punto non c'è dubbio che senza travolgere il principio della pubblicità del sistema, su questo punto non c'è dubbio che anche per il prossimo futuro è utile ed opportuno che ci sia una riflessione in più, credo che molto dipenda dalla qualità dei comportamenti delle singole persone che sono chiamate ad interpretare queste norme – ripeto – nel senso di garantire comunque una conciliazione fra una natura pubblica del nostro sistema tavolare e dall'altra parte però anche del rispetto delle elementari norme di privacy, la gestione di una serie di atti sensibili effettivamente deve essere corrispondente ai principi delle normative. Penso

che su questo tema sicuramente nel prossimo futuro sarà opportuno aprire di nuovo una riflessione.

**PRÄSIDENT:** Grazie! Votiamo il passaggio alla discussione articolata. Chi è a favore? Contrari? Astenuti?

Con 7 astensioni il passaggio alla discussione articolata è approvato.

#### Art. 1

##### *(Akte des Grundkatasters)*

1. Im Artikel 2 Absatz 1 Ziffer 1 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 wird das Wort „Katastralmappe“ durch das Wort „Katasterkartographie“ ersetzt.

2. Im Artikel 2 Absatz 4 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 werden nach den Worten „der Teilungspläne“ die Worte „und der Anmeldungsbögen“ eingefügt.

#### Art. 1

##### *(Atti del Catasto fondiario)*

1. Al punto 1), comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, le parole “mappa catastale” sono sostituite con le parole “cartografia catastale”.

2. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, dopo le parole “dei tipi di frazionamento” sono inserite le parole “e dei fogli di notifica”.

Wortmeldungen? Der Abg. Seppi hat das Wort.

**SEPPI:** È chiaro che le spiegazioni che vengono date e che fondano la ragione di questo articolo dipendono dall'avvenuto completamento dell'opera di informatizzazione degli atti del Catasto in conseguenza della quale può dirsi superata la dizione “mappa catastale”, scegliendo la sua sostituzione con la l'espressione “cartografia catastale”. E' una semplice ragione di cambiamento espressivo, può avere ragioni fondate, sono appena state da me enunciate quali sono queste ragioni, ma obiettivamente non cambiano la sostanza e forse sarebbe anche il caso, signor Presidente della Giunta, che nella discussione di questi articoli si dessero anche delle spiegazioni, cioè io le chiedo quando noi giustifichiamo – articolo 1 – il cambiamento della denominazione da mappa catastale a cartografia catastale, troviamo fondamento in questo, questo è l'espressione degli atti che sono allegati al disegno di legge, sull'avvenuto completamento dell'opera di informatizzazione degli atti del Catasto, allora le chiedo: corrisponde al vero? Perché a me, francamente, mi viene questa domanda e non mi voglio perdere le ragioni per le quali questa domanda mi sento di farla; mi chiedo, l'opera di informatizzazione degli atti del Catasto sono già stati tutti informatizzati? O meglio, questa informatizzazione e di questa informatizzazione, perché se ne deve dare ragionamento politico – no, io faccio adesso ragionamento politico – ce ne deve dare lei spiegazione quando dovrebbero essere i due assessorati delle due Province, con una legge sulle deleghe che noi sicuramente non abbiamo voluto e che abbiamo bloccato tre anni e mezzo in questo Consiglio regionale nella passata legislatura, a

dovercene rendere conto; a quale titolo si può parlare o si può dichiarare che l'opera di informatizzazione degli atti del Catasto sia avvenuta, a quale titolo se lo può dire, nel senso che è avvenuta davvero, e se è avvenuta, lei a che titolo parla, parla a titolo della Provincia di Trento o parla a titolo della Provincia di Bolzano, e se lei parla a titolo della Regione, con quale specifica competenza lo può fare nel momento che i lavori di informatizzazione del Catasto sono avvenuti negli ultimi anni, magari da un lavoro già iniziato quando i dipendenti erano dipendenti della Regione e quando il Catasto e il Tavolare dipendevano dalla Regione, ma sono avvenuti con personale passato alle due Province.

Voglio veramente porre attenzione su questo, perché sarebbero gli assessori competenti delle due Province in un'altra istituzione, che sono i Consigli provinciali, a enunciarmi certe ragioni e certe notizie se fossero vere e fondate, non sicuramente lei, che in questo non ha competenza alcuna, dal momento in cui il Catasto e il Tavolare sono stati delegati come funzione alle due Province, allora perché lei ci dà informazioni che non le competono? Infatti lei non me le dà, allora se lei non me le dà chi mi deve dare le spiegazioni sul disegno di legge?

*(interruzione)*

**SEPPI:** ...è inutile che prenda in giro se stesso, Presidente. Lei sta prendendo in giro se stesso, accompagnato da qualche beota di collega che le sta dando corda...

*(interruzione)*

**SEPPI:** ...no, non ho fatto dei nomi, non ho guardato lei! Ma perché quando parlo di beoti si sente chiamata in causa? Chi è causa del suo mal pianga se stesso. Mi scusi, il collega Dello Sbarba è stato zitto, anche il collega Heiss, la collega Kury, il consigliere Urzì non si è sentito chiamato in causa...

*(interruzione)*

**SEPPI:** ...scusami un attimo, io non mi sento chiamato in causa se qualcuno dice che abbiamo dei colleghi beoti, non ho mica offeso tutti, ho offeso qualcuno e tu ti senti chiamata in causa...

*(interruzione)*

**SEPPI:** ...vuoi la parola sull'ordine dei lavori? Chiedila al Presidente. Allora se non te ne importa niente, per cortesia non portiamo in Consiglio isterismi di carattere personale, gli isterismi di carattere personale cerchiamo di svuotarli prima di venire in quest'Aula.

*(interruzione)*

**SEPPI:** ...veramente questi passaggi, Presidente della Giunta, sta mettendo in discussione un'operazione di deleghe date alle due Province, che hanno formato e hanno fondato ragioni di serie proteste in quest'Aula nella passata legislatura. Quindi lei informazioni non me ne dà, io le voglio chiedere da

consigliere regionale qui presente davanti a un disegno di legge presentato da lei e firmato da lei, signor Presidente della Giunta, perché a questo punto interverrò su tutto, lei ha firmato questo disegno di legge...

*(interruzione)*

**SEPPI:** ...l'ha firmato, signor Presidente, a chi devo chiedere spiegazioni, all'usciera? Le devo chiedere a chi? Mi scusi, fa parte del mio compito istituzionale se non comprendo qualche cosa o se chiedo ragioni di avere delle spiegazioni. A chi le devo chiedere? Alla collega Cogo? Non lo so, mi consenta, a lei faccio una domanda e si mette a ridere? Presidente della Giunta, se questa è la Giunta che lei rappresenta, per amor di Dio! Ma a chi le devo chiedere le spiegazioni, alla collega Gneccchi, che non è in Aula?

Penso davvero che con un atteggiamento di questo tipo abbiate raggiunto il fondo, abbiate raggiunto un fondo istituzionale, oltre che politico, perché fa parte del mio diritto avere delle spiegazioni dal presentatore del disegno di legge, lei dice che non me le dà, benissimo. Lei afferma di non darcele, lei afferma oltre alla sua indisponibilità politica e istituzionale anche la sua ignoranza, perché non è in grado di spiegarmelo, per cui prendo atto anche di questo e è chiaro che a questo punto la posizione che andremo ad assumere nella discussione di questo disegno di legge sarà quello che questa maggioranza merita, perché non è assolutamente possibile che si possa, a partire dal Presidente della Giunta, deridendo le istituzioni e deridendo le specifiche – e lo dico con molta serenità – richieste di un consigliere che vuole delle spiegazioni dal firmatario del disegno di legge ed ha diritto di averle, poi che siano chiare o non siano chiare lo deciderà chi deve interloquire, sicuramente ha diritto di averle, lei non intende darle, di conseguenza io non intendo far passare questo disegno di legge nei tempi che questa maggioranza ha predisposto. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Grazie! La parola al cons. Morandini. Ne ha facoltà.

**MORANDINI:** La ringrazio, Presidente. Non faccio parte della Commissione competente, quindi rimetto al Consiglio alcune brevi riflessioni per una lettura che mi pare comunque sufficientemente attenta del disegno di legge, non senza aver premesso una questione che mi sta molto a cuore. Se non vado errato, Catasto e Tavolare rappresentano per noi in Italia un unicum, in quanto anche una regione a noi non molto lontana come il Friuli-Venezia Giulia, che ha analoghe competenze, non può peraltro vantare la competenza in materia catastale che – come loro fanno – accede alle competenze dello Stato. Quindi in questo senso sono un geloso custode, per quanto riguarda il mio modesto punto di vista, di una competenza che purtroppo è stata delegata alle Province e che comunque è rimasta in capo agli assetti autonomistici nostri anziché, come è accaduto in altri ambiti, ripiombare nella competenza dello Stato.

Da quello che mi è dato di evincere dal disegno di legge – intervengo in calce all'articolo 1 perché non mi è stato possibile per un mio ritardo dovuto ad impegni intervenire in discussione generale – mi pare che siamo di fronte ad una normativa squisitamente tecnica che cerca, se ho bene inteso, di rendere trattabili dal punto di vista del Catasto gli errori di mappa, naturalmente mi riferisco a quelli che non incidono sul piano del diritto sostanziale. Vi sono poi –

altra fattispecie mi pare contemplata dalla norma – errori di rappresentazione nella mappa degli immobili che a questo modo il disegno di legge cerca e mira a consentirne la correzione.

Per quanto riguarda le modifiche di configurazione – e qui vorrei una risposta da parte del proponente della Giunta, perché non so se ho inteso bene – mi pare che si possano fare unicamente se sono giuridicamente compatibili, questa dovrebbe anche essere la logica delle cose e queste, quelle giuridicamente compatibili, è consentito farle di ufficio.

Per quanto attiene alle modifiche giuridicamente incompatibili mi pare che evidentemente non potendosi fare d'ufficio, l'affronto delle loro questioni innesta la procedura d'impianto del Libro fondiario che trova una disciplina compiuta ancora nell'ormai lontana legge regionale n. 3 del 1985 per la quale mi pare viene nominata una commissione appunto di impianto e ripristino del Libro fondiario, la quale può constatare interventi intervenuti usucapioni e recepire scritture private che siano costitutive traslative di diritti reali minori.

Io penso, almeno spero, che da questo impianto, fra l'altro dal punto di vista tecnico mi pare che la norma sia scritta bene, per quello che ne capisco, non sono addetto ai lavori, l'ho capita, quindi se l'ho capita io dal punto di vista tecnico penso sia scritta davvero bene, mi pare che la conseguenza dovrebbe essere quella dello snellimento dei tempi sia perché la maggior parte dei casi sono – come dicevo prima – correzioni, sia perché gli altri casi – che non so, chiedo al Presidente, ma non saranno penso più di tanto del 10% – daranno luogo a quel ripristino cui sopra ho fatto cenno, cioè 90% dei casi affrontati attraverso correzioni normali, gli altri sanabili con la procedura di ripristino e qui vorrei annotare con la procedura di ripristino se ho ben inteso, aggiungo, senza bisogno di fare causa, cioè di azionare una causa davanti al magistrato o ancora di andare dai notai.

Chiedo a questa Giunta qual è l'obiettivo finale del disegno di legge. Probabilmente mi dirà, almeno mi è dato di capire, probabilmente non subito, ma a medio e lungo termine, il miglioramento del patrimonio cartografico, qui sarei contento di avere una risposta sui tempi presumibili di acquisti entro i quali si può arrivare a questo miglioramento del patrimonio cartografico, perché mi risulta che mentre il livello di precisione delle mappe asburgiche – perché abbiamo mappe che risalgono fino al 1860 – era fra gli 80 e i 150 centimetri, ora si va ai 25 centimetri e oggi quindi gli uffici competenti in virtù di questo livello di precisione assai più preciso – chiedo scusa del gioco di parole – non debbono più forzare per inserire nella mappa i tipi di frazionamento dei liberi professionisti.

Concludo, annotando una questione che sul metodo secondo me è da sottolineare, lo hanno già fatto altri colleghi.

Ricevo, signori della Giunta e signori della maggioranza, pareri, mi metto nei panni dei consiglieri oltre che dei consiglieri che sono membri della Commissione, che hanno più cognizione di causa sicuramente del sottoscritto, ma di tutti gli altri consiglieri che sono la maggioranza, ricevo pareri prodotti – leggo dal protocollo – 1 luglio 2008, quindi ieri ed un altro mi pare 30 giugno. Orbene, mettiamoci nei panni di coloro che devono interessarsi – e chi vi parla è in questi panni – delle più svariate materie, ieri delle cooperative, oggi del Catasto, domani della previdenza sociale – è accaduto qualche tornata fa – ebbene io gradirei, lo chiedo al Presidente della Commissione, che sta attento a

queste dinamiche e lo chiedo alla Giunta che, caro Presidente della Commissione, i pareri arrivino in tempi utili, perché avete tutto il diritto secondo le procedure regolamentari di chiedere le anticipazioni degli ordini del giorno come è stato fatto nella Conferenza dei Presidenti dei gruppi consiliari, peraltro hanno diritto i consiglieri di poter essere messi in grado di poter approfondire e di affrontare con cognizione di causa argomenti che, per esempio, come questo, hanno natura squisitamente tecnica e quindi richiedono evidentemente un approccio che ha bisogno del suo tempo.

Ripeto: il disegno di legge comunque nella sostanza a me pare oltre che scritto bene mirante ad un obiettivo finale importante, sarei contento di sapere quali sono i tempi presumibili di questo miglioramento cartografico, perché non penso che saranno dall'oggi al domani, è un processo che a me pare graduale, però sui tempi sarebbe importante sentire qualche indicazione più precisa. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Grazie! La parola al Presidente Dellai per la replica.

**DELLAI:** Devo dire al consigliere Seppi che non può usare il paradosso e poi arrabbiarsi perché anche l'interlocutore lo usa, lui stava dicendo: "faccio delle domande al Presidente, ma a che titolo mi risponde, se abbiamo delegato le robe alle due Province?" In quel senso, scherzosamente, ho detto che non le rispondo. Invece le rispondo: l'articolo 1 propone di cambiare la dizione da mappa a cartografia per la semplice ragione che ormai abbiamo completato l'opera di trasformazione della cartografia e ormai esiste una cartografia per ognuno dei comuni catastali, quindi non abbiamo più bisogno di fare riferimento a singole mappe di porzione.

Per quanto riguarda l'informatizzazione, mi si dice che è completata al 100% per il Catasto e al 95% circa per il Tavolare.

Per quanto riguarda il tempo entro il quale, approvata questa legge, noi avremo con queste procedure più accelerate la possibilità di fare corrispondere la situazione reale con la situazione rappresentata sulle cartografie e quindi finiremo questa operazione di sistemazione, beh, dipende ovviamente dalle risorse finanziarie che di anno in anno le amministrazioni metteranno in campo per sostenere e finanziare questa attività, comunque possiamo stimare che l'opera completa potrà essere terminata nel giro di sei o sette anni, grosso modo.

**PRÄSIDENT:** Quindi votiamo l'art. 1. Chi è a favore? Contrari? Astensioni?

Con 1 voto contrario l'art. 1 è approvato. Art. 1 ist mit 1 Gegenstimme angenommen.

## Art. 2

### *(Änderungen betreffend den Stand der Liegenschaften)*

1. Im Artikel 5 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 werden die Worte „Oberfläche der Parzellen“ durch die Worte „Fläche der Parzellen sowie die Eintragung einer Grenzlinie in den Grenzkataster“ ersetzt.

2. Im Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 wird der Absatz 3 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“3. Die Berichtigung von Darstellungsfehlern in der Mappe und von fehlerhaften Flächenberechnungen, die Änderungen betreffend die Beschaffenheit sowie die Änderungen betreffend die Bestimmung und die Kulturgattung der Parzellen, die vom Kataster von Amts wegen eingeleitet werden, erfolgen durch die Anmeldebögen gemäß dem im Titel II-bis vorgesehenen Verfahren”.

3. Im Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 wird der Absatz 4 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“4. Der Kataster stellt die provisorische Eintragung einer Grenzlinie in den Grenzkataster vom Amts wegen fest, teilt sie dem Grundbuchsamt mit und führt diese aufgrund des Grundbuchbeschlusses endgültig in die Katasterakte ein.”.

4. Im Artikel 5 Absatz 5 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 werden die Worte “von Schreibfehlern in den anderen Katasterakten” durch die Worte “von Fehlern in der digitalen Mappendarstellung” ersetzt.

5. Im Artikel 5 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 wird nach dem Absatz 5 der nachstehende Absatz hinzugefügt:

“5-bis. Das Katasteramt nimmt die endgültigen Änderungen der Bezugs- und Koordinatensysteme vor.”.

## Art. 2

### *(Cambiamenti relativi allo stato dell'immobile)*

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, dopo le parole “superficie delle particelle” sono aggiunte le parole “, nonché l'inserimento di una linea di confine nel Catasto dei confini”.

2. Il comma 3 dell'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, è sostituito dal seguente:

“3. Per le correzioni degli errori di rappresentazione nella mappa e degli errori di calcolo della superficie, per i cambiamenti relativi alla configurazione, nonché per le variazioni di destinazione e qualità di coltura delle particelle promossi d'Ufficio dal Catasto si provvede mediante adozione di fogli di notifica secondo la procedura prevista dal Titolo II-bis.”.

3. Il comma 4 dell'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, è sostituito dal seguente:

“4. L'inserimento di una linea di confine nel Catasto dei confini è accertato d'Ufficio dal Catasto in via provvisoria, comunicato al Libro fondiario e introdotto in via definitiva negli atti catastali sulla base del decreto tavolare.”.

4. Al comma 5 dell'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, le parole “di errori di scritturazione negli altri atti catastali” sono sostituite dalle parole “di errori conseguenti alle edizioni della mappa anche in forma numerica”.

5. All'articolo 5 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

“5-bis. Sono eseguite in via definitiva dall'Ufficio del Catasto le modifiche dei sistemi di riferimento e di coordinate.”.

Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 1 Gegenstimme ist der Art. 2 genehmigt.

### Art. 3

#### *(Kontrollen durch Ortsaugenschein)*

1. Im Artikel 11 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 wird der Absatz 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“2. Werden im Laufe der Kontrollen durch Ortsaugenscheine bezüglich einer bereits genehmigten Teilung die in den Durchführungsverordnungen zu diesem Gesetz zum Zeitpunkt der Genehmigung derselben vorgesehenen Toleranzgrenzen überschritten, so benachrichtigt davon das Katasteramt den Freiberufler, der den Teilungsplan vorgelegt hat, und die im Grundbuch eingetragenen Inhaber der betroffenen Parzellen und annulliert die Teilung oder Teile derselben, die noch nicht grundbücherlich bearbeitet wurden.”.

### Art. 3

#### *(Controlli sopralluogo)*

1. Il comma 2 dell'articolo 11 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, è sostituito dal seguente:

“2. Se nel corso di controlli sopralluogo sono accertate, per un frazionamento già approvato, discordanze eccedenti i limiti di tolleranza previsti dai regolamenti di esecuzione alla presente legge al momento dell'approvazione, l'Ufficio del Catasto provvede a darne comunicazione al professionista che ha presentato il tipo di frazionamento ed agli intestatari tavolari delle particelle interessate ed ad annullare il frazionamento o le parti di esso non ancora trattate tavolarmente.”.

Wortmeldungen zu Art. 3? Der Abg. Seppi hat das Wort.

**SEPPI:** Grazie, Presidente. Le ragioni di questo articolo sono chiare. Il problema è: “Se nel corso di controlli o sopralluogo sono accertate, per un frazionamento già approvato, discordanze eccedenti il limite di tolleranza previsti dal regolamento di esecuzione, l'ufficio del Catasto provvede a darne comunicazione al professionista che ha presentato il tipo di frazionamento... eccetera... e ai proprietari...”, ma io non capisco intanto una cosa: “se nel corso di controlli o sopralluogo”, allora, i controlli o sopralluogo sono obbligatori? Se i controlli o il sopralluogo, non lo so, ma siccome i chiarimenti a livello di Commissione non sono stati dati, perché non era in grado di darli l'assessore competente e nessuno ha invitato – lo ribadisco – un funzionario a darci delle spiegazioni, le spiegazioni intendo chiederle qui. “Se nel corso di controlli o sopralluoghi”, Questi controlli sono obbligatori, nel senso che esiste l'obbligatorietà di procedere con questi sopralluoghi possono essere fatti a campione o questi sopralluoghi possono in qualche modo essere elusi o essere posti in condizione anche di non essere fatti? Francamente non lo so e comunque se nel corso di questi controlli, che chiedo quindi se sono obbligatori, “per un frazionamento già approvato”, approvato da chi? Approvato dal Catasto? E allora perché il Catasto procede ad una approvazione? Non lo so, non è una critica, è una domanda, ma mi sembra ovvio nella logica istituzionale farla, perché un frazionamento già approvato non ha ragione di avere dei controlli, perché eventualmente i controlli li faccio prima di approvarlo e se ritengo che vadano fatti, oppure, se è obbligatorio il controllo – cosa che fa parte della mia prima domanda – aspetterò che venga fatto il controllo prima di

approvarlo. Su quali basi lo approvo se il controllo è obbligato, oppure, perché lo approvo e poi faccio gli accertamenti se questo controllo non fosse obbligato? Su iniziativa di chi? Per quale ragione? Sono domande che uno si fa leggendo questo articolo. “Eventuali discordanze eccedenti i limiti di tolleranza... eccetera previsti dalla legge”, chiaramente il professionista che ha fatto il frazionamento verrà ovviamente avvisato – e questo mi sembra doveroso – e del resto verranno avvisati contemporaneamente anche coloro che hanno chiesto la sua prestazione, quindi coloro che da questo eventuale errore di frazionamento sono chiamati in causa, quindi i proprietari dei fondi o delle particelle confinanti. Ma anche nella spiegazione allegata non c'è ragione di interpretare risposta alle mie domande, per cui qui secondo me esiste un controsenso, che vogliamo dipanare. Nel corso di controlli sono accertate situazioni che non vanno bene. Questi controlli li ho fatti obbligatoriamente, allora perché, se sono obbligatori, il frazionamento lo approvo prima di aver fatto il controllo, e se non sono obbligatori e ho approvato il frazionamento perché non c'era obbligatorietà del controllo, per quale ragione dovrei andare a fare un controllo dopo che il frazionamento è stato approvato? Su sollecitazione di chi? Su richiesta di chi? Su quali basi? Grazie.

**PRÄSIDENT:** La parola alla Giunta, prego Presidente Dellai.

**DELLAI:** I controlli possono essere preventivi o successivi, ci riferiamo qui a controlli successivi, non sono obbligatori, ma sono a campione.

**PRÄSIDENT:** Wir stimmen über Art. 3 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 2 Enthaltungen und 1 Gegenstimme ist der Art. 3 genehmigt.

#### Art. 4

*(Mitteilungen an die Berufskammern oder Berufskollegien)*

1. Im Artikel 12 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 werden die Worte “Die Leiter der Landesinspektionsämter des Katasters” durch die Worte “Der für den Kataster in der Provinz Trient zuständige Leiter bzw. die für den Kataster in der Provinz Bozen zuständige Stelle”.

#### Art. 4

*(Comunicazioni agli Ordini o Collegi professionali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 12 della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, le parole “I direttori degli Uffici Ispettivi provinciali del Catasto” sono sostituite con le parole “Il Dirigente competente in materia di Catasto in provincia di Trento e il soggetto competente in materia di Catasto in provincia di Bolzano”.

Wortmeldungen? Collega Seppi, ne ha facoltà.

**SEPPI:** Comprendo perfettamente le ragioni di questo articolo, vorrei però adoperare il mio tempo per avere maggiori chiarimenti su quanto mi è stato spiegato prima. Gli accertamenti sono conseguenti al frazionamento approvato

– così mi dice il Presidente della Giunta – e sono fatti a campione. Su quali basi vengono decisi questi campioni? Su quali ragionamenti si intende procedere? Perché qualsiasi analisi si faccia a campione, in qualsiasi situazione lo si voglia fare in altri casi, ci sono dei motivi che ci inducono a scegliere le ragioni di quel campione piuttosto che di un altro e io penso che non abbiano nemmeno la necessità di esistere controlli a campione nel momento stesso in cui il frazionamento è stato approvato e dalle parti in causa, che sono il professionista che ha proposto il frazionamento, così come i confinanti che hanno interesse a questo frazionamento dovessero dichiararsi assolutamente convinti di quello che è accaduto, cioè nel momento che gli interessati non hanno motivo di dubitare o non hanno motivo di creare delle condizioni di disappunto, non ho capito le ragioni per le quali bisogna procedere con dei controlli a campione, per quale motivo; e comunque se questi controlli a campione hanno ragione di essere anche dopo che il frazionamento viene accettato, per quale motivo e per quale scelta, su quali basi si fanno determinate scelte, perché quel campione lì e non quell'altro?

Ritengo che avremmo bisogno davvero se non vogliamo davvero pensare che questa istituzione serve per fare passare leggi così come vengono proposte e chi se ne frega se abbiamo capito o meno, io non intendo ragionare in questi termini, voglio capire una materia che da legislatore sono chiamato ad avvallare o a essere contrario, perché se non la capisco non posso capire quali sono le mie ragioni istituzionali e allora non mi è chiaro il motivo per il quale devono essere fatti dei controlli a campione nel momento in cui c'è un frazionamento approvato e nel momento in cui sia il professionista che l'ha fatto che i diretti interessati che sono i confinanti non chiedono una verifica. Per quale motivo, non è interesse di nessuno, se io confino con l'amico Ghirardini, abbiamo fatto un frazionamento, a lui va bene e a me va bene, che ve ne frega a voi se a noi va bene? Perché devo fare dei controlli a campione? Allora se li faccio, però perché li faccio? Su quali basi? Per quali ragioni? Voglio delle risposte. Grazie, Presidente.

**PRÄSIDENT:** Es sind keine weiteren Wortmeldungen.

Das Wort hat der Präsident des Ausschusses.

**DELLAI:** La risposta che chiede il collega Seppi non posso dargliela io, nel senso che questa è un'attività di tipo gestionale, quindi sarà responsabilità dei dirigenti e dei funzionari preposti adottare misure organizzative che presidono il proprio lavoro per interpretare operativamente la norma. La norma si limita a riconoscere la possibilità di questi controlli, sia preventivi che successivi, che possono nascere da segnalazioni, senz'altro anche sì, ma possono anche nascere dall'esigenza di avere di tanto in tanto appunto un controllo a campione per verificare la qualità delle decisioni che sono state prese e per garantire quella qualità del nostro sistema che ci è appunto invidiata da tutti. Quindi credo che la legge debba dare gli strumenti giuridici e poi ovviamente la gestione di queste norme è affidata all'intelligenza e alla capacità operativa degli uffici, che fino ad ora mi pare abbiano dato buona prova di buon funzionamento.

**PRÄSIDENT:** Danke! Wir stimmen über Art. 4 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 2 Enthaltungen ist Art. 4 genehmigt.

## Art. 5

### *(Regelung des Anmeldebogens und Grenzkataster)*

1. Nach dem II. Titel des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 werden die nachstehenden Titel eingefügt:

#### “TITEL II-bis

#### Regelung des Anmeldebogens

##### *Art. 12-bis*

##### *(Der Anmeldebogen)*

1. Die Änderungen betreffend den Stand der Liegenschaft, die laut Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 sowie laut Artikel 8 Absatz 4, Artikel 9 Absatz 3 und Artikel 12-ter, 12-quater und 12-quinquies dieses Gesetzes in den Kataster eingetragen werden, erfolgen durch die Ausstellung von Amts wegen einer technischen Unterlage, “Anmeldebogen” genannt, die nicht für unwirksam erklärt werden kann.

2. Der Bogen muss Folgendes beinhalten:

- a) die Angabe des ausstellenden Katasteramtes;
- b) die Erkennungsdaten der von der Änderung betroffenen Parzellen;
- c) die Angabe des Artikels dieses Gesetzes, auf dem die Änderung beruht;
- d) die eventuellen Mappenauszüge des Gebietes, in dem die von der Änderung betroffenen Parzellen liegen;
- e) die Unterschrift des Direktors des ausstellenden Katasteramtes oder seines Beauftragten.

##### *Art. 12-ter*

##### *(Änderung der Bestimmung und der Kulturgattung)*

1. Durch die Ausstellung eines Anmeldebogens nimmt das Katasteramt die endgültigen Änderungen der Bestimmung und der Kulturgattung der Liegenschaft in den eigenen Akten vor.

2. Die im Sinne des Absatzes 1 zugewiesenen neuen Katastererträge werden den im Grundbuch eingetragenen Inhabern gemäß den auf dem Sachgebiet geltenden staatlichen Bestimmungen bekanntgegeben.

##### *Art. 12-quater*

##### *(Berichtigung von fehlerhaften Flächenberechnungen und von Darstellungsfehlern in der Mappe)*

1. Durch die Ausstellung eines Anmeldebogens nimmt das Katasteramt die endgültige Berichtigung der von Amts wegen festgestellten fehlerhaften Flächenberechnungen vor.

2. Mit der Ausstellung des Anmeldebogens berichtigt das Katasteramt endgültig in den eigenen Akten die sowohl zum Zeitpunkt der Anlegung des Grundbuchs als auch in den späteren technischen Unterlagen zur Aktualisierung derselben aufscheinenden Darstellungsfehler in der Mappe.

3. Die neuen Katastererträge infolge der Berichtigung der fehlerhaften Flächenberechnungen laut Absatz 1 werden den im Grundbuch eingetragenen Inhabern gemäß den auf dem Sachgebiet geltenden staatlichen Bestimmungen bekanntgegeben.

Art. 12-quinquies  
*(Vom Kataster von Amts wegen festgestellte Änderungen betreffend die Beschaffenheit der Liegenschaft)*

1. Durch die Ausstellung eines den im Grundbuch eingetragenen Inhabern zu übermittelnden Anmeldungsboogens nimmt das Katasteramt die aus kartographischen bzw. steuerlichen Gründen erforderlichen Änderungen der Beschaffenheit der Parzellen in den eigenen Akten provisorisch vor, sofern diese mit dem Grundbuchsstand vereinbar sind.

2. Der Anmeldungsbogen wird vom Katasteramt an das Grundbuchsamt übermittelt und danach auf Grund des Grundbuchsbeschlusses endgültig in die Katasterakte eingetragen.

TITEL II-ter  
Der Grenzkataster

*Art. 12-sexies  
(Definition)*

1. Der Grenzkataster legt den Grenzverlauf zwischen den Grundstücken fest.

*Art. 12-septies  
(Akte des Grenzkatasters)*

1. Die Katasterämter sammeln die Protokolle über die Festlegung des Grenzverlaufs laut Artikel 12-decies.

*Art. 12-octies  
(Einführung des Grenzkatasters)*

1. Die Eintragung jeder einzelnen Grenzlinie in den Grenzkataster erfolgt, wenn einer der nachstehenden Fälle vorliegt:

- a) eines an das zuständige Katasteramt zu richtenden Antrags sämtlicher an der Festlegung des Grenzverlaufs interessierten Eigentümer;
- b) eines eigenen, vom zuständigen Katasteramt genehmigten Teilungsplans;
- c) der von den betroffenen Eigentümern erklärten Zustimmung, die nach dem Verfahren gemäß Artikel 12-decies in einem eigenen Protokoll über die Festlegung des Grenzverlaufs festzuhalten ist;
- d) eines vom gebietlich zuständigen Grundbuchsrichter erlassenen Grundbuchsbeschlusses betreffend die Anmerkung.

2. Damit der von den Parteien festgestellte Verlauf der Grenze ohne zusätzlichen Erwerbstitel in den Grenzkataster eingetragen werden kann, muss er mit jenem vereinbar sein, der aus den Katastralmappen und aus den einschlägigen, beim Kataster oder beim Grundbuch hinterlegten technischen Unterlagen hervorgeht, wobei die Genauigkeit und die möglichen Fehler der einzelnen technischen Unterlagen sowie deren rechtlicher Wert zu berücksichtigen sind.

3. Das in diesem Artikel vorgesehene Verfahren ist bei Grenzlinien, die in den Kataster aufgrund von nach dem 17. Juli 1996 vorgelegten Teilungsplänen eingetragen wurden, nicht zulässig und kann für jede Grenzlinie nur einmal angewandt werden.

*Art. 12-novies*  
(*Bestimmungen über den Teilungsplan des Grenzkatasters*)

1. Der Teilungsplan muss unter Beachtung der auf dem Sachgebiet geltenden Bestimmungen erstellt werden. Im technischen Bericht müssen die Überprüfungen bezüglich des Bestehens der Voraussetzungen laut Artikel 12-octies Absatz 2 und 3 dargelegt werden. Die in den Grenzkataster einzutragende Linie muss in Grün dargestellt werden.

2. Die mit der Festlegung des Grenzverlaufs beauftragte Kommission kann anstelle eines eigens dafür erstellten Teilungsplans die Verwendung eines beim Kataster bereits hinterlegten Teilungsplans zulassen, sofern dieser nach dem 17. Juli 1996 vorgelegt wurde, mit den Festpunkten verbunden und genehmigt worden ist, nach der Genehmigung keine die derzeit zulässigen Toleranzgrenzen überschreitenden Fehler oder Ungenauigkeiten und die Vermessung der festzulegenden Grenzlinie enthält. Ferner müssen die für die Vermarkung der Grenzlinie im Gelände angewandten Modalitäten immer noch mit jenen übereinstimmen, die im Teilungsplan beschrieben sind.

3. Die mit der Festlegung des Grenzverlaufs beauftragte Kommission kann anstelle eines eigens dafür erstellten Teilungsplans die Verwendung der amtlichen Digitalkarten anderer öffentlicher Gebietskörperschaften zulassen, sofern diese eine Nenngenauigkeit von höchstens 40 Zentimetern aufweisen, mit Bezug auf das amtliche System ETRS89 sowie auf das Netz der Katasterfestpunkte realisiert wurden, in der Folgezeit keine die erklärten Toleranzgrenzen überschreitenden Fehler oder Ungenauigkeiten und die Vermessung der festzulegenden Grenzlinie enthalten. Ferner müssen die für die Vermarkung der Grenzlinie im Gelände angewandten Modalitäten erkennbar und immer noch aktuell sein.

*Art. 12-decies*  
(*Verfahren für die Erstellung des Protokolls über die Festlegung des Grenzverlaufs*)

1. Nach Einlangen des Antrags laut Artikel 12-octies Buchstabe a) mit entsprechendem beiliegenden Teilungsplan lädt der Direktor des Katasteramtes die Parteien vor eine aus den Direktoren der zuständigen Kataster- und Grundbuchsämter bestehende Kommission, um die Grenzen des Grundstücks festzulegen. Die Direktoren können einen Katastertechniker bzw. einen Grundbuchsführer aus ihren Ämtern als Vertreter ernennen.

2. Bei der Grenzfestlegung ermitteln die Parteien den Grenzverlauf auf der Grundlage des Teilungsplans, der dem Antrag beigelegt wird. Zu diesem Zweck überprüft die Kommission, ob die Voraussetzungen laut Artikel 12-octies Absatz 2 und 3 erfüllt sind. Die Ergebnisse der Grenzfestlegung - insbesondere die Erklärungen der Parteien über die Feststellung der Grenzlinien und das Ergebnis der von der Kommission durchgeführten Überprüfung bezüglich des Bestehens der Voraussetzungen - werden zu Protokoll genommen. Dem Protokoll wird eine Kopie des Teilungsplans beigelegt.

3. Das Protokoll wird von den betroffenen Parteien und von beiden Direktoren bzw. von den von ihnen ernannten Mitarbeitern unterzeichnet.

4. Die erfolgte Erstellung des Protokolls wird im Grundbuch im Sinne des Artikels 20 Buchstabe g) des allgemeinen Grundbuchgesetzes, das dem

Königlichen Dekret vom 28. März 1929, Nr. 499 mit seinen späteren Änderungen beigelegt und durch Artikel 27 des Gesetzes vom 29. Oktober 1974, Nr. 594 abgeändert wurde, angemerkt.”.

#### Art. 5

*(Disciplina del foglio di notifica e Catasto dei confini)*

1. Dopo il Titolo II della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6, sono inseriti i seguenti Titoli:

“TITOLO II-bis  
Disciplina del foglio di notifica

#### Art. 12-bis

*(Il foglio di notifica)*

1. I cambiamenti allo stato dell'immobile assunti dal Catasto ai sensi dell'articolo 7 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, e degli articoli 8, comma 4, 9, comma 3, 12-ter, 12-quater e 12-quinquies, avvengono mediante adozione d'Ufficio di un elaborato tecnico denominato “foglio di notifica”, non soggetto a inefficacia.

2. Il foglio deve contenere:

- a) l'indicazione dell'Ufficio del Catasto che lo ha adottato;
- b) gli identificativi delle particelle oggetto del cambiamento;
- c) gli estremi dell'articolo della presente norma che sta a fondamento del cambiamento;
- d) eventuali estratti mappa dell'area contenente le particelle oggetto del cambiamento;
- e) la sottoscrizione del Direttore dell'Ufficio del Catasto emittente o di un suo delegato.

#### Art. 12-ter

*(Variazione di destinazione e di qualità di coltura)*

1. L'Ufficio del Catasto provvede mediante assunzione di foglio di notifica all'esecuzione in via definitiva nei propri atti delle variazioni di destinazione e di qualità di coltura dell'immobile.

2. Le nuove rendite catastali attribuite ai sensi del comma 1, sono notificate agli intestatari tavolari secondo la vigente normativa statale in materia.

#### Art. 12-quater

*(Correzione degli errori di calcolo della superficie e degli errori di rappresentazione nella mappa)*

1. L'Ufficio del Catasto provvede mediante assunzione di foglio di notifica all'esecuzione in via definitiva della correzione di errori di calcolo della superficie accertati d'Ufficio.

2. L'Ufficio del Catasto provvede mediante assunzione di foglio di notifica all'esecuzione in via definitiva nei propri atti della correzione degli errori di rappresentazione nella mappa sia risalenti alla data d'impianto del Libro fondiario che conseguenti all'inserimento dei successivi atti tecnici di aggiornamento.

3. Le nuove rendite catastali conseguenti alle correzioni degli errori di calcolo della superficie di cui al comma 1 sono notificate agli intestatari tavolari secondo la vigente normativa statale in materia.

#### Art. 12-quinquies

*(Cambiamenti relativi alla configurazione dell'immobile accertati d'ufficio dal Catasto)*

1. Il Catasto provvede, mediante assunzione del foglio di notifica da comunicare agli intestatari tavolari, all'esecuzione in via provvisoria nei propri atti delle variazioni di configurazione delle particelle indotte da esigenze di natura cartografico-fiscale, in quanto compatibili con lo stato tavolare.

2. Il foglio di notifica è inviato dall'Ufficio del Catasto all'Ufficio del Libro fondiario e quindi acquisito in via definitiva negli atti catastali sulla base del decreto tavolare.

#### TITOLO II-ter Il Catasto dei confini

#### Art. 12-sexies *(Definizione)*

1. Il Catasto dei confini è destinato alla determinazione del confine tra i fondi.

#### Art. 12-septies *(Atti del Catasto dei confini)*

1. Sono raccolti presso gli Uffici del Catasto i verbali di determinazione dei confini di cui all'articolo 12-decies.

#### Art. 12-octies *(Introduzione del Catasto dei confini)*

1. L'introduzione nel Catasto dei confini di ogni singola linea di confine avviene:

- a) su richiesta di tutti i proprietari interessati alla determinazione della linea di confine, indirizzata all'Ufficio del Catasto competente;
- b) sulla base di un apposito tipo di frazionamento approvato dall'Ufficio del Catasto competente;
- c) sulla base di dichiarazioni di consenso dei proprietari interessati, raccolte con la procedura di cui all'articolo 12-decies in apposito verbale di determinazione della linea di confine;
- d) a seguito di un decreto tavolare di annotazione del Giudice tavolare territorialmente competente.

2. La posizione della linea di confine individuata dalle parti per essere riportata nel Catasto dei confini senza necessità di ulteriore titolo di acquisto, deve essere compatibile con quella desumibile dalle mappe catastali e dalla pertinente documentazione tecnica depositata al Catasto o al Libro fondiario, tenuto conto della precisione e dei probabili errori presenti nel singolo elaborato tecnico, nonché del suo valore giuridico.

3. La procedura prevista dal presente articolo non è ammessa per linee introdotte in Catasto con frazionamenti presentati dopo il 17 luglio 1996 e può essere eseguita una sola volta per ogni linea di confine.

#### Art. 12-novies

##### *(Disposizioni sul tipo di frazionamento del Catasto dei confini)*

1. Il frazionamento deve essere redatto in conformità alle vigenti norme in materia. Nella relazione tecnica deve essere data notizia delle verifiche di sussistenza dei requisiti di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 12-octies. La linea da inserire nel Catasto dei confini deve essere rappresentata in verde.

2. La Commissione incaricata della determinazione può ammettere, in sostituzione di un frazionamento appositamente redatto, l'utilizzo di un frazionamento già depositato in Catasto, purché sia stato presentato dopo il 17 luglio 1996 e sia stato collegato ai punti fiduciali, sia stato approvato, non abbia evidenziato successivamente all'approvazione errori o imprecisioni superiori alle attuali tolleranze ammesse, vi sia stata misurata la linea oggetto di determinazione del confine e le modalità di materializzazione della linea sul terreno coincidano ancora con quelle descritte nel frazionamento.

3. La Commissione incaricata della determinazione del confine può ammettere in sostituzione di un frazionamento appositamente redatto, l'utilizzo di cartografie digitali ufficiali di altri enti pubblici territoriali, purché abbiano una precisione nominale pari od inferiore ai 40 centimetri, siano inquadrare nel sistema ufficiale ETRS89, siano state realizzate con appoggio alla rete dei punti fiduciali del catasto, non abbiano evidenziato successivamente errori o imprecisioni superiori alle tolleranze dichiarate, vi sia stata misurata la linea, oggetto di determinazione del confine, e siano desumibili ed ancora attuali le modalità di materializzazione della linea sul terreno.

#### Art. 12-decies

##### *(Procedura di redazione del verbale di determinazione del confine)*

1. Pervenuta la richiesta di cui all'articolo 12-octies, lettera a), corredata dall'apposito tipo di frazionamento, il direttore dell'Ufficio del Catasto convoca le parti davanti ad una Commissione composta dai direttori degli Uffici competenti del Catasto e del Libro fondiario al fine di determinare il confine del fondo. È facoltà dei direttori nominare in propria vece rispettivamente un tecnico od un conservatore del proprio ufficio.

2. Nella definizione del confine, le parti determinano il confine in base al tipo di frazionamento allegato alla richiesta. Al riguardo la Commissione controlla la sussistenza dei requisiti previsti ai commi 2 e 3 dell'articolo 12-octies. I risultati della definizione del confine, in particolar modo le dichiarazioni delle parti relative alla identificazione delle linee di confine e l'esito del controllo della Commissione riguardo alla sussistenza dei requisiti, si assumono a verbale. Al verbale viene allegata una copia del tipo di frazionamento.

3. Il verbale è sottoscritto dalle parti interessate e dai due direttori, rispettivamente dai collaboratori da loro nominati.

4. L'avvenuta redazione del verbale è annotata al Libro fondiario ai sensi dell'articolo 20, lettera g) della legge generale sui Libri fondiari allegata al regio decreto 28 marzo 1929, n. 499 e successive modificazioni, come da ultimo sostituita con l'articolo 27 della legge 29 ottobre 1974, n. 594.”.

Wortmeldungen? Der Art. Mosconi hat das Wort.

**MOSCONI:** Devo fare questo intervento non tanto per esprimere giudizi o valutazioni, ma devo dire sinceramente, Presidente, per cercare di capire, perché non è facile. Dico subito che condivido le finalità ed i principi contenuti in questo disegno di legge, proprio perché sono ispirati a procedure di semplificazione e di chiarezza e di completamento di tutto l'impianto catastale e tavolate.

Devo anche far notare che si tratta di un disegno di legge, approvato dalla Giunta regionale l'8 giugno, approvato dalla Commissione il 18 giugno, consegnato ai consiglieri due giorni fa, con pareri che stanno arrivando anche mentre stiamo parlando, sfido chiunque ad avere avuto il tempo materiale anche di leggere solamente questo disegno di legge, dal momento che abbiamo concluso ieri quello sulla vigilanza delle cooperative, che era un disegno di legge altrettanto importante e che ha comportato il tempo che ha comportato.

Quindi mi chiedo per quale motivo, a fine legislatura, dopo cinque anni di inefficienza complessiva di un Consiglio regionale che non ha quasi più nulla da trattare e che non è riuscito a fare una giornata intera nell'arco di cinque anni, si debba procedere con questa ansia di urgenza, di emergenza di risultato a fare delle cose impossibili anche per i geni, perché non si ha nemmeno il tempo di leggere.

È un piccolo sfogo, anche se non porterà a nulla, le cose andranno avanti come sempre e sotto la pressione dei numeri, ma almeno mettere in condizione i consiglieri, capire cosa vanno a votare, penso sia il minimo che si può pretendere.

Faccio un esempio, mi limito a fare questo del Catasto dei confini. Cose estremamente importanti, lo riconosco anche dal punto di vista pratico, regolamentare più che di legge, però qui siamo in un ambito estremamente delicato, tutti sanno quanti contenziosi legali nascono sulla questione dei confini, delle proprietà private, dei suoli, eccetera. Quindi individuare una strada amministrativa che consenta di risolvere contenziosi anche legali non può che essere un'azione positiva da approvare.

Mi chiedo, seguendo la lettura veloce del Presidente del Consiglio, all'art. 12-octies quando si dice che *l'introduzione nel Catasto dei confini di ogni singola linea di confine avviene:*

- a) *su richiesta di tutti i proprietari interessati* e qui non posso che essere d'accordo, perché quando c'è la richiesta di tutti e firmano che concordano, un confine diventa definitivo senza ulteriore discussione;
- b) *sulla base di un apposito tipo di frazionamento approvato dall'Ufficio del Catasto competente* qui vorrei capire bene che valore ha giuridicamente questo frazionamento fatto, può essere un frazionamento anche di parte, se può andare a modificare un confine questo ce lo devono spiegare i tecnici.

Al comma 2 si dice: *La posizione della linea di confine individuata dalle parti per essere riportata nel Catasto dei confini senza necessità di ulteriore titolo di acquisto, deve essere compatibile con quella desumibile dalle mappe catastali e dalla pertinente documentazione tecnica depositata al Catasto o al Libro fondiario.* Cosa significa *deve essere compatibile*? Qui è come penso di poter ragionare io, siamo sempre nell'area del pressappoco,

abbiamo approvato norme in Consiglio provinciale dove si parla nel campo dell'edilizia ed urbanistica di piccola entità. La piccola entità chi la stabilisce poi? Ovviamente la Giunta provinciale, perché per la Giunta provinciale e regionale non esistono limiti e cose impossibili, tutto è possibile.

Quindi dire che questo nuovo confine, che può anche non derivare da un accordo dei singoli proprietari, ma può derivare da un apposito tipo di frazionamento, deve essere compatibile con quella desumibile dalle mappe catastali, varrebbe forse la pena precisare un momentino di più o perlomeno che noi riusciamo a capire qualche cosa in più, quando questa linea è compatibile.

Faccio un esempio pratico, compatibile se la distanza è di 10 centimetri, 15, 20, 1 metro, 3 metri, 6 metri, chi lo stabilisce? Mi risponderanno: la Commissione. E allora potrebbe instaurarsi un ulteriore contenzioso legale se da questi confronti non risulta un accordo definitivo concordemente accettato.

Questa è una domanda che pongo, dopo aver rilevato il modo inusuale di procedere su questo disegno di legge, per il quale sui contenuti sono totalmente d'accordo. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Grazie! La parola al cons. Seppi. Ne ha facoltà.

**SEPP:** Concordo pienamente con il collega che mi ha preceduto nelle sue richieste e ne allego qualcuna.

Mi interesserebbe sapere quale evoluzione è accaduta il 17 luglio 1996, nei libri di storia non ci risulta, per cui chiediamo spiegazione al Presidente della Giunta, dopo che il Presidente della Giunta se lo è fatto spiegare dal funzionario a lui vicino, molto competente peraltro.

Obiettivamente riterrei però che quando un assessore presenta un disegno di legge, sarebbe il caso che le cose se le facesse spiegare prima, perché altrimenti sembra che il disegno di legge non l'abbia presentato il Presidente Dellai, non l'abbia presentato la Giunta, ma l'abbiano presentato solo i funzionari e Dellai non l'abbia mai visto e non se lo sia neanche fatto spiegare, se ogni risposta che deve dare se la deve far suggerire! Evidentemente ha firmato cose che non sa nemmeno che valenza hanno, a meno che la sua memoria non sia così temporale da dimenticare il giorno prima cosa succede il giorno dopo.

Comunque vorrei sapere quale rivoluzione è accaduta.

Intervengo sull'ordine dei lavori, Presidente del Consiglio, perché la lettura che lei ha dato dell'art. 12-octies, all'inizio non corrisponde, non vorrei che rimanesse agli atti come lei l'ha letta, perché la Commissione, su mia specifica richiesta, ha sostituito l'introduzione che lei legge sulla parte sinistra, con l'introduzione della parte destra e cioè: *1. L'introduzione nel Catasto dei confini di ogni singola linea di confine avviene:* era il testo che è arrivato in Commissione, ho chiesto che venisse emendato, per meglio spiegare il contenuto, con: *1. L'introduzione nel Catasto dei confini di ogni singola linea di confine avviene qualora si verifichi una delle seguenti condizioni.*

Altrimenti come si leggeva prima non si capiva se devono succedere tutte quattro o più di una. Volevo dirlo perché magari quello che rimane agli atti è quello che lei Presidente ha letto.

Ciò detto, vorrei capire sempre sull'art. 12-octies, dove parliamo al punto a) *su richiesta di tutti i proprietari*, vorrei riferirmi anche al collega che mi

ha preceduto, se tutti i proprietari lo richiedono, però potrebbero esserci delle condizioni che, valutate dai funzionari del Catasto o da chi di dovere, possono essere anche ragioni portate avanti da solo uno dei confinanti o dei proprietari interessati, perché posso avere delle ragioni legate ad una violazione che implica a me di chiederlo, senza che sia d'accordo colui che ha fatto la violazione nei miei confronti, perché se esiste un problema di confine, ritengo che esiste un problema di contenzioso fra le parti. Allora non possono essere le stesse parti in coro a chiedere questo tipo di modifica o di accertamento.

Ritengo che se esistono delle fondate ragioni, che saranno gli uffici a valutare, si debba instaurare il procedere di queste verifiche anche se fosse uno solo a chiederlo, ripeto, con motivazioni valide e riconosciute valide da chi di competenza, ma non su richiesta di tutti i proprietari interessati, perché uno di questi proprietari interessati potrebbe proprio essere quello che ha commesso la violazione del presunto confine, per cui non sarà mai colui che va a chiederlo assieme all'altro.

L'art. 12-novies, al comma 3 recita: *l'utilizzo di cartografie digitali ufficiali di altri enti pubblici territoriali, purché abbiano una precisione nominale pari od inferiore ai 40 centimetri, siano inquadrati nel sistema ufficiale ETRS89, siano state realizzate con appoggio alla rete dei punti fiduciali del catasto, non abbiano evidenziato successivamente errori o imprecisioni superiori alle tolleranze dichiarate, vi sia stata misurata la linea, oggetto di determinazione del confine, e siano desumibili ed ancora attuali le modalità di materializzazione della linea sul terreno.* Vorrei sapere per quale motivo esiste questo tipo di volontà di utilizzo, perché da un punto di vista politico qua mi sorgono dei dubbi.

Ammettere un *utilizzo di cartografie digitali di altri enti pubblici territoriali*, potrebbe essere una ragione del tutto discutibile, chi sono gli altri enti pubblici territoriali che possono avere interesse nel determinare ciò che dovrebbe determinare e ciò che determina sicuramente il Catasto o il Tavolare, quali enti? Militari? Le cartografie militari? Non lo so. Ritengo che però le cartografie militari non possono essere definite come enti pubblici territoriali, i militari non sono enti pubblici territoriali, quindi le cartografie militari, nella fattispecie, sono escluse.

Allora ritengo che il comma 3 non mi trova assolutamente favorevole, anche perché penso che il Catasto e il Tavolare, comunque gli uffici che hanno ragione, da parte del Presidente della Giunta, di essere vantati come migliori d'Italia, certamente se c'è il merito è di Maria Teresa d'Austria e non sicuramente del Presidente della Giunta – se così fosse – per cui ci si potrebbe vantare di altre cose ma non di queste, penso che questo compito debba essere assolutamente monopolizzato dall'ente proposto, dall'istituzione che è Catasto e Tavolare, non ufficializzare o consentire altro tipo di frazionamento che sia stato creato da altri enti territoriali, che non sono nemmeno bene identificati, perché gli enti territoriali, non esistendo nemmeno i limiti del territorio, possono essere tanti, possono essere anche discutibili.

Presidente, chiedo la votazione separata dei commi dell'art. 12-novies.

Articolo 12-decies. *Pervenuta la richiesta di cui all'articolo 12-octies, lettera a), corredata dall'apposito tipo di frazionamento, il direttore dell'Ufficio del Catasto convoca le parti davanti ad una Commissione composta dai direttori degli Uffici competenti del Catasto e del Libro fondiario al fine di determinare il confine del fondo. È facoltà dei direttori nominare in propria vece*

*rispettivamente un tecnico od un conservatore del proprio ufficio.* Non sono d'accordo, è lui il responsabile di questo ed è lui che non può nominare altri, perché le ragioni legate alla sua funzione, è una funzione, dal mio punto di vista ed in questa situazione specifica, non delegabile. È una mia specifica opinione.

Comma 3. *Il verbale è sottoscritto dalle parti interessate e dai due direttori, rispettivamente dai collaboratori da loro nominati.* Non pensate che questo verbale debba essere forse anche sottoscritto dalle parti interessate o da chi le rappresenta? È un verbale che rimane d'ufficio, perché penso che un verbale di questo tipo dovrebbe essere perlomeno sottoposto a sottoscrizione, come un verbale dei carabinieri quando ti fermano, puoi anche non firmarlo. Siccome le parti interessate non sono molto ben definite, io direi: dalle parti interessati e magari anche dai loro rappresentanti, perché posso anche non esserci e farmi rappresentare dal mio tecnico di fiducia.

Quindi volevo crearla questa provocazione, allora posso mandare il mio tecnico di fiducia, il mio legale di fiducia o delegare mia figlia o mia moglie o mia sorella a venire a firmare al posto mio, se lei mi dice che sono solo le parti interessate, come parti interessate noi possiamo intendere solo coloro che sono intestatari di quel fondo, ma se io sono in America per lavoro o se sono in ferie o se sono all'ospedale, devo poter delegare qualcun altro. Di conseguenza questo deve essere previsto dalla legge.

Lascio ai tecnici che venga costruito un emendamento in questo senso, perché è assolutamente impensabile, anche perché possiamo trovarci di fronte a dei contadini, dei calzolai, a delle persone che, magari come me, non sono in grado di capire fino in fondo la legittimità o la giustezza di ciò che si sta discutendo. Per cui è ovvio che mi faccia rappresentare da qualcuno che sia in grado di giudicare.

Quindi chiedo gentilmente che questa modifica venga posta in essere senza la presentazione di un emendamento, ma che si emendi direttamente da parte della maggioranza. Grazie.

**PRÄSIDENT:** La parola al Presidente Dellai per la replica.

**DELLAI:** Al consigliere Mosconi devo dire che l'art. 12-octies al quale lui si è riferito disciplina i rapporti fra la mappa ed il frazionamento. Si dà il caso che la mappa sia una rappresentazione in scala non precisa, mentre il frazionamento è preciso per sua natura. Dunque la legge prevede che ci debba essere coerenza fra queste due rappresentazioni, c'è una commissione tecnica che valuta ed evidentemente deve valutare con principi di oggettività e di buon senso. Può nascere un contenzioso, certamente sì, può nascere un contenzioso più che altro orientato a chiarificare eventuali interpretazioni.

Il 7 luglio 1996 è accaduto che si sono fissati i punti fiduciari, georeferenziati, sulla base dei quali i professionisti procedono ai frazionamenti. Il Catasto di confine prevede che ci sia l'assenso di tutti i proprietari, se uno solo di questi non esprime assenso questa procedura per logica, non è attivabile, rimane quella prevista dal 1950 del Codice civile e quindi ricorso al giudice.

Per altri enti all'art. 12-novies si intendono i comuni con tutta evidenza e la logica del Tavolare è quella che a firmare sia la parte in tutte le sue parti, la normativa prevede che ci sia la parte, a meno che uno non abbia un suo curatore degli interessi, in questo caso ne esercita anche i titoli.

**PRÄSIDENT:** Per il punto 12-novies facciamo una votazione separata, come richiesto dal cons. Seppi e poi tutto l'art. 5.

Chi è a favore? Contrari? Astenuti?

Con 7 astensioni e 1 voto contrario la parte 12-novies è approvata.

Adesso votiamo tutto l'articolo. Chi è a favore? Contrari? Astenuti?

Con 7 astensioni e 1 voto contrario l'art. 5 è approvato.

#### Art. 6

*(Bekanntgabe des Beginns der topographischen Vermessungen)*

1. Im Artikel 2 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 werden die Worte "Dekret des Präsidenten des Regionalausschusses" durch die Worte "Maßnahme des für den Kataster in der Provinz Trient zuständigen Leiters bzw. der für den Kataster in der Provinz Bozen zuständigen Stelle" ersetzt.

#### Art. 6

*(Pubblicazione dell'inizio dei rilievi topografici)*

1. Al comma 1 dell'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, le parole "decreto del Presidente della Giunta regionale" sono sostituite con le parole "provvedimento del Dirigente competente in materia di Catasto in provincia di Trento e rispettivamente del soggetto competente in materia di Libro fondiario e Catasto in provincia di Bolzano".

Wortmeldungen? Collega Seppi, ne ha facoltà.

**SEPPI:** Grazie, Presidente. Mi rendo conto di quanto le leggi vengono sempre costruite per l'istituzione, per la burocrazia e mai per il cittadino. Mi volete spiegare perché all'art. 12-decies è facoltà dei direttori nella procedura di relazione di verbale di determinazione dei confini, i chiamati in causa istituzionalmente sono i direttori del Tavolare e del Catasto; i direttori possono in propria vece nominare un tecnico o un conservatore del proprio ufficio. Evidentemente sono in altre questioni impegnati, noi ne prendiamo atto, ma pariteticamente non possono essere parimenti impegnati anche i privati confinanti che dovrebbero firmare quel verbale, che non possono essere sostituiti da nessuno, se non con una procura nella quale, come risponde il Presidente Dellai, diventano rappresentati da un punto di vista legale? O meglio, l'ufficio delega chi vuole, noi dobbiamo andare di persona.

Questo è l'atteggiamento tipico di una burocrazia che non sta dalla parte del cittadino, che si assume tutti i diritti che più le fanno comodo e dall'altra parte non concede all'utente le stesse possibilità che lei pretende di avere.

Questo onestamente è inaccettabile e lo voglio porre in rilievo, perché penso che un geometra, un architetto, un ingegnere abilitato meglio di un privato a fare delle verifiche di questo tipo, possa essere, con una semplice carta straccia, nominato dal proprietario in sue veci a discutere di questo ed assumere in quella condizione tutto il titolo per farlo. Nello stesso identico modo come si deve legiferare il fatto, assurdo fra il resto, perché pagato per fare

questo lavoro, che i direttori del Catasto e del Tavolare possono nominare un tecnico.

Gli uffici fanno quello che vogliono, nominano chi vogliono e vogliono che la legge preveda di nominare chi ritengono opportuno, non lasciando la stessa facoltà ad un calzolaio, ad un cuoco, ad un farmacista che non capendo nulla di queste cose non può essere rappresentato in quella veste da un tecnico o meglio se è anche rappresentato da un tecnico deve esserci di persona, perché questo tecnico non può avere una delega di rappresentanza.

Francamente ritengo che sia la solita arroganza del potere legislativo che non consente spazi di questo tipo e da questo punto di vista sono molto dispiaciuto, anche dell'operato dei tecnici che hanno previsto questo tipo di situazione.

Articolo. 6: *“decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite con le parole “provvedimento del Dirigente competente in materia di Catasto in provincia di Trento e rispettivamente del soggetto competente in materia di Libro fondiario e Catasto in provincia di Bolzano”*. Andiamo a vedere cosa ci spigano i signori proponenti: “La modifica dell'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 è ispirata ad una ridefinizione delle competenze tra livello politico e livello dirigenziale alla luce dei principi vigenti secondo gli ordinamenti delle Province di Trento e Bolzano.

Quindi non solo, collega Mosconi, abbiamo avuto una legge sulle deleghe che ha delegato le due Province alla competenza regionale del Catasto, ma ci sono oggi all'interno delle due Province, evidentemente, dei funzionari che assumono il ruolo che prima aveva l'assessore competente a nome della Giunta. Questo è un passaggio politico mica di poco conto, cioè oggi c'è una situazione per la quale il Presidente della Giunta regionale poteva fare dei decreti ed adesso gli stessi decreti non si chiamano più decreti, si chiamano provvedimenti e sono possibili da parte del dirigente competente in materia di Catasto in provincia di Trento e rispettivamente del soggetto competente in materia di Libro fondiario e Catasto in Provincia di Bolzano.

Ritengo che questo sia un passaggio veramente doloroso e pesante, cioè le funzioni politiche, le funzioni elettive di chi si assumeva la responsabilità di emettere un decreto che era una persona ufficializzata in questo ruolo dall'istituzione, democraticamente eletta, oggi è sostituita in questa sua funzione dai dirigenti competenti.

Non è mica una cosa di poco conto, perché è una balla quella che questa natura nasce dalla ragione del passaggio delle deleghe, non è vero, perché se la natura fosse quella del passaggio delle deleghe ci sarebbe scritto: *“il decreto del Presidente della Giunta regionale” sono sostituite con le parole “rispettivamente dal decreto del Presidente della Giunta provinciale di Bolzano e dal decreto del Presidente della Giunta provinciale di Trento”*.

Invece no, qui i due Presidenti non c'entrano più nulla, non è che la cosa francamente mi dispiaccia, però è una questione personale, ma se io dovevo andare ad analizzarla, questo è un passaggio di peso da un punto di vista politico, cioè le responsabilità politiche di un decreto che era condizione indispensabile per l'emissione da parte di un Presidente della Giunta regionale, vengono oggi non assunte dai due Presidenti delle Giunte provinciali, ma vengono assunte da funzionari.

Penso davvero che questa sia una cosa che vada molto bene spiegata e molto bene analizzata, perché da un punto di vista politico non è un

passaggio di poco conto, è un passaggio importante, è un passaggio fondamentale di questa legge, anche se viene nascosto dall'articolo 6 che sembra una cosa di poco conto. Può anche esserlo, perchè in fin dei conti si parla solamente di pubblicazione dell'inizio dei rilievi topografici, però ritengo che debba essere oggetto di una serena e politica spiegazione. Grazie.

**PRÄSIDENT:** La parola al Presidente della Giunta per la replica.

**DELLAI:** Non c'è una spiegazione politica di questo articolo 6, per la semplice ragione che l'articolo altro non fa che semplicissimamente allineare anche questa normativa ad un principio generale dell'ordinamento che prevede la separazione di funzioni fra atti di governo, che spettano agli organi eletti e atti amministrativi e gestionali che spettano ai dirigenti.

Siamo allineati a questo principio che è un principio generale dell'ordinamento della Repubblica, dello Stato, delle Province, dei comuni.

La legge precedente, essendo stata fatta quando ancora questo principio generale con la 241 eccetera, non è stato introdotto nell'ordinamento nazionale, prevedevano che atti di governo fossero assunti o con delibera degli organi collegiali o con decreti del Presidente.

**PRÄSIDENT:** Grazie! Votiamo l'art. 6. Chi è a favore? Contrari? Astenuti?

Con 1 astensione e 1 voto contrario l'art. 6 è approvato.

Adesso facciamo un breve incontro con il Collegio dei Capigruppo.

La seduta riprende alle ore 15.30.

(ore 12.46)

(ore 15.45)

**ASSUME LA PRESIDENZA IL SEGRETARIO QUESTORE ANDREOLLI**

**ANDREOLLI:** Procediamo con l'appello nominale.

DENICOLÓ: *(Sekretär):(ruft die Namen auf)*  
*(Segretario):(fa l'appello nominale)*

**PRÄSIDENT PAHL ÜBERNIMMT DEN VORSITZ**  
**ASSUME LA PRESIDENZA IL PRESIDENTE PAHL**

**PRÄSIDENT:** Bitte, Abg. Seppi.

**SEPPI:** Presidente, mio nonno diceva sempre: *i tedeschi sono un po' diversi da noi, però hanno una cosa positiva, sono puntuali.* Ebbene, vedo che si sono italianizzati e di conseguenza prendo atto però che, al di là del fatto che si siano italianizzati, come lei dimostra con questo suo atteggiamento, sicuramente lei non si islamizzerà mai, su questo non c'è dubbio, ma sul fatto che si stia italianizzando questo è un concetto che sarebbe meglio approfondire, ritengo

che non sia nemmeno concesso al collega Andreotti, che stimo e considero, di dare avvio alla seduta, perché non è competenza del segretario questore poter aprire i lavori, di conseguenza contesto e chiedo venga messo a verbale! Solo il Presidente o il vice Presidente può iniziare i lavori, qui non siamo in un'assemblea di condominio, siamo in una riunione di Consiglio regionale.

Sto parlando di coscienza, Andreotti ti sei assunto una responsabilità che non hai, non siamo in un'assemblea di condominio! Siamo in un'istituzione maggiore della regione Trentino-Alto Adige!

Ora che il Presidente possa essere giustificato di essere 20 minuti in ritardo può anche essere, però se avesse almeno la cortesia di giustificarsi davanti a tutti dicendo: scusatemi, ho avuto degli impedimenti, lo capiremmo, ma non succede nemmeno questo.

Di conseguenza ritengo che, siccome ho una grande urgenza di finirla questa legge, sono il primo ad avere questa grande urgenza, farò di tutto affinché perlomeno quando veniamo in Aula a settembre, visto che non abbiamo fatto niente per tutta la legislatura, avremo modo di discuterne ancora, altrimenti ci dimentichiamo cosa è l'istituto regionale.

Per cui prendo atto di tutte queste iniziative, del tutto scorrette ed illegittime da parte del collegio di Presidenza, cominciando dal ritardo del Presidente, che smentisce il mio povero nonno, da Andreotti che si assume una responsabilità che non ha e dal collega Denicolò che prende ordini da chi non deve. Non faccia come la rana Denicolò! Non potrei paragonarla a qualcun altro, mi consenta, siamo troppo religiosi tutti e due per fare un paragone di un'altra natura.

Presidente, noi prendiamo atto di tutto questo, però vorremo che il collegio di Presidenza almeno presentasse ufficialmente le scuse. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Collega Seppi, grazie per l'intervento.

#### Art. 7

*(Kommission für die neuen topographischen Vermessungen)*

1. Nach dem Artikel 2 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 wird der nachstehende Artikel eingefügt:

#### *“Art. 2-bis*

*(Kommission für die neuen topographischen Vermessungen)*

1. Der für Grundbuch und Kataster in der Provinz Trient zuständige Leiter bzw. die für Grundbuch und Kataster in der Provinz Bozen zuständige Stelle bestellen zwecks Übernahme der Ergebnisse der neuen topographischen Vermessungen in die Grundbuchs- und Katasterakte in Durchführung der Bestimmungen zur Koordinierung zwischen Kataster und Grundbuch eine eigene Kommission, die aus einem koordinierenden Kommissar, der die Aufgaben eines öffentlichen Beamten wahrnimmt, einem Grundbuchsführer und einem Katastertechniker zusammengesetzt ist, die über eine spezifische Erfahrung auf dem Sachgebiet verfügen.

2. Den Mitgliedern der Kommission laut Absatz 1 kann auch die Durchführung des Verfahrens zur Wiederherstellung des Grundbuchs im Sinne des nachfolgenden Artikel 6-bis anvertraut werden.

3. Den verwaltungsexternen Mitgliedern der Kommission laut Absatz 1 wird in Anbetracht der ausgeführten Aufgaben und des Verantwortungsgrades eine mit einer eigenen Maßnahme festzusetzende Entschädigung zuerkannt.”.

#### Art. 7

*(Commissione per i nuovi rilievi topografici)*

1. Dopo l'articolo 2 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, è inserito il seguente:

#### “Art. 2-bis

*(Commissione per i nuovi rilievi topografici)*

1. Ai fini della ricezione delle risultanze dei nuovi rilievi topografici negli atti tavolari e catastali in attuazione delle norme di coordinamento tra Catasto e Tavolare, i Dirigenti competenti in materia di Libro fondiario e Catasto in provincia di Trento ed il soggetto competente in materia di Libro fondiario e Catasto in provincia di Bolzano, nominano un'apposita Commissione composta da un Commissario coordinatore che riveste le funzioni di pubblico ufficiale, da un conservatore del Libro fondiario e da un tecnico catastale distintisi per esperienza specifica nel settore.

2. Ai componenti della Commissione di cui al comma 1 può essere, altresì, affidato l'espletamento della procedura di ripristino del Libro fondiario attivata ai sensi dell'articolo 6-bis.

3. Ai soggetti esterni all'Amministrazione e facenti parte della Commissione di cui al comma 1, in considerazione dei compiti svolti e del relativo grado di responsabilità è attribuita un'indennità da stabilire con apposito provvedimento.”.

Wortmeldungen? Der Abg. Seppi hat das Wort.

**SEPPI:** Grazie, Presidente. Noto anche che lei, a differenza del Presidente del Consiglio di Bolzano, non usa salutare il pubblico e questo è positivo.

L'art. 7 prevede che la procedura di ricezione delle risultanze dei nuovi rilievi topografici degli atti catastali e tavolari, ai direttori degli uffici del Catasto e Libro fondiario competenti, viene prevista la realizzazione di apposite commissioni – quindi c'è una modifica importante rispetto all'assetto attuale – le quali raggruppano personale di provenienza catastale e tavolare...

...per cortesia, consigliere Minniti, andate al circolo Giovanni Gentile a fare le vostre riunioni!

Quindi prevede la costituzione di apposite commissioni composte da personale, perché di provenienza catastale e tavolare? Ecco la prima domanda.

È personale del Catasto e Tavolare o proviene, collega Kury, dal Catasto e Tavolare? Vogliamo dare ancora lavori a persone in quiescenza, remunerati come tu hai sempre combattuto in altre situazioni ed hai fatto bene, per esempio sulla sanità, che sono persone in quiescenza che vengono riprese dal Tavolare e dal Catasto e pagate lautamente quando non c'è alcun motivo, perché in quiescenza stanno bene e percepiscono la loro pensione. Allora non si scrive di provenienza catastale e tavolare, ma si scrive commissioni composte da personale catastale e tavolare, non di provenienza; quindi personale anche esterno alle amministrazioni provinciali, dei ruoli

rispettivamente di tecnico catastale e conservatore del Libro fondiario, particolarmente esperti nel settore.

Allora se il Catasto ed il Tavolare esistono solo nella nostra regione, a parte il Friuli, ma non penso che uno venga dal Friuli a lavorare da noi, significa che qua si intendono costituire delle commissioni composte da personale che non è dipendente del Tavolare o del Catasto, ma personale che lo è stato, personale che ha particolare esperienza e se ha particolare esperienza di Tavolare e Catasto non può essere stato altro che un dipendente del Tavolare e del Catasto. Perché non esistono altre palestre che possono sviluppare l'esperienza, se non direttamente quel cantiere, di conseguenza cosa si intende fare? Si intende assumere personale in quiescenza dando lavoro a chi in qualche modo ha già svolto una vita di lavoro, come sta succedendo al Tavolare e Catasto, come sta succedendo in queste commissioni? O si intende dare lavoro ai giovani, come è giusto che sia e si intende quindi fare lavorare dei professionisti esterni giovani o si intende assumere personale che possa adire a queste professionalità ed a queste mansioni?

Non sono assolutamente d'accordo in situazioni di questo tipo, il personale che ha competenza, che viene dall'esterno, come qua c'è scritto, deve avere competenza Catastale e Tavolare, non conosco geometri che lavorano al Catasto ed al Tavolare e che a 30 anni si sono licenziati e poi farebbero parte di una commissione, quindi parliamo di persone in quiescenza.

Vorrei che anche la sinistra prendesse atto di questo, abbiamo un grado di disoccupazione ad un certo livello e pretendiamo di dare lavoro a chi è in quiescenza, perché non so altrimenti dove si possono trovare persone esperte in questo ruolo, se non persone che abbiano lavorato lì e se hanno lavorato lì sono persone in pensione.

Penso davvero che ci sia da fare seria riflessione su una proposta di questo tipo, perché è comunque una di quelle proposte che va sì forse a comporre l'interesse di una più velocizzazione dei lavori che seguono le logiche del ripristino e che seguono delle logiche di andare incontro a determinati interessi della popolazione, a determinati però, non a tutti.

Quando si fanno delle condizioni legislative, queste condizioni legislative non possono perdere di vista il primario compito che hanno, primo di servire al meglio la popolazione, tutta, quindi di costare il meno possibile e fornire, non solo a coloro che hanno bisogno di un ripristino, ma anche a tutti quelli che di ripristino non ne hanno bisogno, il miglior servizio possibile.

Questo non si ottiene sicuramente con un passaggio di questo tipo, perché non si accontentano le necessità di lavoro che vengono dai giovani e dalle classi sociali meno abbienti, che è fondamentale in ogni passaggio legislativo, si perdono di vista quelli che sono gli aspetti sociali, gli aspetti prioritari di una legge; si creano le condizioni di fare commissioni di persone che hanno esperienza e di conseguenza persone in quiescenza, diamo lavoro a chi sta già bene, diamo lavoro a chi è in pensione, diamo lavoro ai capi ripartizione o ex capi e comunque facenti parte in passato delle istituzioni.

Assolutamente è un passaggio veramente critico, è un passaggio formidabilmente pesante, perché non possiamo prevedere la costituzione di una o più apposite commissioni composte da personale di provenienza catastale e tavolare, di provenienza, per quale motivo, caro Urzì? Uno lavora 20 anni al Catasto e poi si licenzia per far parte di una commissione? No, è gente

in quiescenza, è gente che ha già raggiunto la pensione e che dovrebbe essere riassunta in qualsiasi forma sindacale, non lo so, all'interno di commissioni che vanno a fare il lavoro che evidentemente l'organico del Catasto e Tavolare non è in grado di fare nella velocità e nella presunzione di necessità che esiste oggi.

Per quale motivo? Perché siamo arrivati a fare una legge di questo tipo a 8, 10 anni di distanza da quando questa necessitava. Adesso cosa facciamo? Perché abbiamo urgenza richiamiamo tutto il popolo pensionato per fare commissioni? Rifiuto di pensare che questo sia il sistema! Certo è che i tecnici, che coloro che in questo momento hanno la responsabilità di questi uffici si possono trovare nella triste condizione di fare queste proposte, perché la loro prioritaria ragione è quella di creare le condizioni di far funzionare al meglio l'istituzione nella quale lavorano, che è il Catasto ed il Tavolare e questo mi sta bene, perché questo è l'esercizio perfetto delle loro funzioni.

Ma non mi sta più bene il concetto loro che finisce lì, quando si mescola con il concetto politico che è di tutt'altra natura e non coinvolge più i funzionari, perché un disegno di legge non può essere un disegno di legge che prevede solamente le necessità di una determinata fattispecie legislativa e tecnica, ecco le ragioni di una legge tecnica che mi sono ripromesso di dire che non esistono leggi tecniche, perché le leggi sono sempre politiche, perché se fossero tecniche basterebbe darle da fare ai tecnici, ai funzionari ed allora potremmo andare a casa tutti e forse sarebbe anche meglio, visto l'orario con il quale iniziamo i lavori e la serietà alla quale vogliamo dare a questa istituzione!

Prendiamone atto, ma se la legge è tecnica per quanto riguarda coloro che l'hanno scritta e portata avanti, deve essere una legge politica che non può mai e poi mai dimenticarsi quelle che sono le ragioni fondamentali della politica, che sono quelle di dare lavoro ai giovani, che sono quelle di trovare altre condizioni di lavoro per chi ha bisogno di lavoro, che sono quelle di aumentare le potenzialità distributive delle risorse pubbliche e non quelle di convergere e portarle solo su poche persone, che per una vita hanno lavorato all'interno delle istituzioni del Catasto e del Tavolare sono così stanche da dover essere ancora chiamate a far parte di commissioni, perché evidentemente non ne hanno ancora abbastanza.

È ora di finirla con i funzionari che escono dalla finestra ed entrano dalla porta o viceversa; è ora di finirla con dipendenti pubblici che vengono chiamati quando sono fuori dai giochi per essere considerati liberi professionisti, dopo una vita passata all'interno delle istituzioni!

È ora di finirla con marescialli della Guardia di finanza che fanno i commercialisti quando vanno in pensione, scusatemi! I marescialli ed i colonnelli della Guardia di finanza quando vanno in pensione non possono fare i commercialisti se hanno un minimo di etica! Nello stesso identico modo chi ha fatto parte per 30, 40 anni di un'istituzione come il Catasto ed il Tavolare non può più fare parte di commissioni, per il semplice motivo che nel momento che ha una pensione che gli garantisce una vita onorevole deve starsene a casa e meritarsi il giusto riposo, portare a spasso i nipotini e cercare di dare lavoro a chi ne ha bisogno. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 7 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen ist Art. 7 genehmigt.

Art. 8  
(Verfahren für die Vorkontrolle)

1. Im Artikel 3 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 werden die Worte “werden die Unterlagen dem zuständigen Katasteramt für die Überprüfung der Zuordnungstabellen übergeben, wobei der vorhergehende Stand mit dem neuen verglichen wird” durch die Worte “werden die Unterlagen der neuen Erhebungen der Kommission laut *Artikel 2-bis* übergeben, welche den früheren Stand mit dem neuen vergleicht, um die Änderungen der Beschaffenheit der Parzellen von den Berichtigungen der Darstellungsfehler in der Mappe und der fehlerhaften Flächenberechnungen sowie von den Änderungen betreffend die Bestimmung der Kulturgattung zu unterscheiden“ ersetzt.

2. Im Artikel 3 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 wird Absatz 2 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“2. Im Falle der Unvereinbarkeit zwischen den in den Grundbuchseinlagen aufscheinenden Eintragungen und den Änderungen der Beschaffenheit der Parzellen nimmt die Kommission die Wiederherstellung des früheren Standes in der neuen Mappendarstellung vor.”.

Art. 8  
(Procedura di controllo preliminari)

1. Al comma 1 dell'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, le parole “vengono consegnati all'Ufficio del Catasto competente, per la verifica delle tabelle di corrispondenza, confrontando lo stato anteriore con lo stato nuovo” sono sostituite con le parole “dei nuovi rilievi, vengono consegnati alla Commissione di cui all'articolo 2-bis che procede al confronto tra stato anteriore e stato nuovo finalizzato a distinguere le variazioni di configurazione delle particelle dalle correzioni degli errori di rappresentazione nella mappa e dalle rettifiche di calcolo delle superfici, nonché dalle variazioni di destinazione della qualità di coltura”.

2. Il comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, è sostituito dal seguente:

“2. In caso di incompatibilità con le iscrizioni apparenti dalle partite tavolari delle variazioni di configurazione delle particelle, la Commissione per i nuovi rilievi topografici provvede al ripristino dello stato anteriore nella nuova rappresentazione della mappa.”.

Collega Seppi, a Lei la parola.

**SEPPI:** Adesso vediamo i compiti di queste commissioni di pensionati. Da noi di solito li mandano a fare il “nonno vigile” quelli che raggiungono una certa età, anche magari laureati, anche a Trento ci sono i nonni vigile Presidente, vero?

Quindi le commissioni dovrebbero verificare o dovrebbero confrontare lo stato anteriore e quello nuovo, procedono quindi all'individuazione delle correzioni degli errori di rappresentazione cartografica alle rettifiche di calcolo delle superfici, alle variazioni di destinazione di cultura, nonché alle variazioni di configurazione delle particelle.

Questo lavoro, prima, non lo facevano le commissioni, lo facevano coloro che erano organico del Tavolare e del Catasto, penso che la serietà di

questa istituzione si manifesti anche nell'attribuire le massime responsabilità professionali a coloro che fanno parte dell'organico, coloro che possono essere chiamati in causa nel caso di errore e coloro che in effetti procedono in una istituzione che salvaguardia l'interesse del cittadino, proprio perché la sua serietà prevede l'impiego di personale professionalmente all'altezza e comunque dipendente.

Mi sembra che si stia agendo, in questo disegno di legge, in questa configurazione, verso una forma di privatizzazione occulta, cioè commissioni che pur avendo una loro valenza istituzionale, perché create dal Catasto e Tavolare, sono commissioni composte da persone non necessariamente dipendenti e quindi persone che non fanno parte dell'organico, quindi persone private, cittadini privati che hanno acquisito esperienza, che possono essere "usati" per un'attività commissaria di questo tipo e di conseguenza inseriti in un contesto la cui nascita crea i presupposti per porre, non in uno stato di quiescenza loro, ma per porre in uno stato di totale pacificazione tutta la struttura del catasto e del Tavolare che, con questo sistema, non occupa personale diretto ed ha la possibilità di meglio servire il cittadino nella condizione di velocizzare il ripristino e di velocizzare determinate attività.

Quindi, da questo punto di vista, non abbiamo nulla da obiettare. Abbiamo da obiettare e mi meraviglio sempre di questa totale assenza in questa discussione di colleghi di altri gruppi politici che dovrebbero avere a cuore questa problematica, il fatto che queste commissioni sono composte da persone che, secondo me, non avrebbero alcuna ragione di essere determinate per lo scopo che fissiamo o che il disegno di legge si sta prefiggendo.

Il secondo comma di questo articolo dà la traccia di ciò che è trattabile nel corso delle procedure e quindi le sole variazioni di configurazione delle particelle compatibili con lo stato tavolare, prevedendo in tutti i casi di variazioni incompatibili il ripristino dello stato anteriore alla nuova cartografia catastale.

Qui necessitano delle spiegazioni, non siamo in grado di capire. Il nuovo comma 2 dell'articolo 3 della legge regionale individua come trattabili, nel corso della procedura, le sole variazioni di configurazione delle particelle compatibili. Cosa significa "particella compatibile"? Non vorrei che stessimo ragionando del manuale del piccolo chimico, stiamo ragionando di Tavolare e di Catasto, di conseguenza non avendo noi una adeguata e sufficiente capacità interpretativa così tecnicamente e raffinatamente rappresentata, necessariamente forse, ritengo che dovrebbero essere fornite delle spiegazioni. Particelle compatibili con lo stato tavolare, prevedendo in tutti i casi di variazioni incompatibili; cosa si intende per "variazioni incompatibili"? Non lo so, non lo sappiamo, vorrei chiedere a qualcuno di voi se me lo spiega.

Il ripristino dello stato anteriore nella nuova cartografia catastale. Sono perfettamente convinto di non essere sicuramente la persona più in grado di intendere qua dentro, ma sono anche convinto che se dovessimo pescare uno a caso dei miei colleghi e dovessi chiedergli cosa vuol dire questo, non so chi sarebbe in grado di rispondergli, sicuramente sarebbe in grado di rispondergli solo qualcuno che avesse avuto a che fare in passato con uffici tavolari e catastali in maniera molto approfondita ed avesse fatto parte integrante dell'organico, non avesse avuto un rapporto puramente superficiale o puramente indiretto.

Per cui francamente ritengo che sono tutti passaggi che meritano delle spiegazioni, noi non siamo in grado di capire cosa significa il comma 2 dell'art. 8: "In caso di incompatibilità con le iscrizioni apparenti dalle partite tavolari delle variazioni di configurazione delle particelle...".

Stamattina il collega Morandini ha detto che questa legge è scritta bene, non lo contraddico, vorrei però fargli notare il comma 2 dell'art. 8, proviamo a leggerlo insieme, tanto per capirlo: "2. In caso di incompatibilità con le iscrizioni apparenti dalle partite tavolari delle variazioni di configurazione delle particelle, la Commissione per i nuovi rilievi topografici provvede al ripristino dello stato anteriore nella nuova rappresentazione della mappa".

Tu l'hai capito? Bravo, sei un magistrato, io sono un manovale, ho diritto di essere in quest'Aula perché eletto dal popolo, vorrei capire: "In caso di incompatibilità con le iscrizioni apparenti dalle partite tavolari delle variazioni di configurazione delle particelle...".

Penso anche una cosa, caro Presidente della Regione, posso essere anche d'accordo sul fatto che una legge tecnica non possa esimersi dal rappresentarsi in maniera così succulentemente tecnografica, ma non può essere una legge nemmeno così di difficile interpretazione da parte dell'utente da non creare la possibilità di essere interpretata, perché comunque penso che una formulazione un attimino più semplice, raggiungendo lo stesso modello di concetto che vuole esprimere questo comma, si può sicuramente ottenere.

Capisco, voi avete necessità di portare avanti un lavoro all'interno del Tavolare e del Catasto, noi abbiamo il dovere di prenderne atto, ma abbiamo anche l'onere di creare una legge che possa essere comprensibile anche a chi non è così serenamente immerso nella materia. Anche quello è un cittadino contribuente che ha il sacrosanto diritto, non dico con la seconda elementare, ma almeno con un diploma, di essere in grado di interpretare giustamente una legge, senza andare a parlare con il Presidente della Giunta regionale, il quale poi ti devierebbe dal funzionario del Catasto di turno.

Allora vogliamo esercitarci anche in una condizione di comprensibilità, non sempre consona a questi uffici; vogliamo dare pur nel riconoscimento della difficoltà espressiva che esca da una determinata terminologia? Vogliamo sforzarci però di dare la possibilità di interpretare una legge da parte di chiunque o quasi? Perché faccio fatica e francamente ritengo che la stessa fatica la possono fare anche i cittadini, francamente ritengo che un passaggio di questo tipo è difficoltoso da interpretare.

Sono convinto che se facevamo tre righe in più potevamo dare a questo stesso concetto, senza togliere nulla, una espressione che possa essere più facilmente capibile da parte di chiunque.

Ricordiamoci che noi le leggi non le facciamo per i funzionari del Catasto e Tavolare, non le facciamo per accontentare una Giunta regionale che doveva portare questa legge da dieci anni e la porta adesso in extremis avendo l'urgenza dei funzionari e non la sua; non le facciamo per una Giunta regionale che ha bisogno di presentarsi bene alle prossime elezioni, le facciamo per il popolo, il popolo che ha l'onore ed il dovere di capire le leggi, ma noi abbiamo l'obbligo di scriverle in modo compatibile alla sua comprensione. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 8 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 1 Gegenstimme und 3 Enthaltungen ist Art. 8 genehmigt.

## Art. 9

### (Veröffentlichung der Unterlagen und Mitteilung an die eingetragenen Eigentümer)

1. Im Artikel 4 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 wird Absatz 1 durch den nachstehenden Absatz ersetzt:

“1. Nach Abschluss der Arbeiten laut Artikel 3 verfügen die für Grundbuch und Kataster in der Provinz Trient zuständigen Leiter bzw. die für Grundbuch und Kataster in der Provinz Bozen zuständige Stelle mit eigener Maßnahme, dass die Unterlagen über die neuen topographischen Vermessungen, welche Änderungen des Flächenausmaßes, der kartographischen Darstellung, der Beschaffenheit der Parzelle - sofern diese mit dem Grundbuchsstand vereinbar ist - sowie die Änderungen der Bestimmung und der Kulturgattung mit sich bringen, bei den zuständigen Katasterämtern und der vom Verfahren betroffenen Gemeinde öffentlich aufgelegt werden”.

2. Im Artikel 4 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 werden die Worte “Das Dekret” durch die Worte “Die Maßnahme” ersetzt.

3. Im Artikel 4 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 werden die Worte “des Dekretes” durch die Worte “der Maßnahme” ersetzt.

## Art. 9

### *(Pubblicazione degli elaborati e comunicazione ai proprietari iscritti)*

1. Il comma 1 dell’articolo 4 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 è sostituito dal seguente:

“1. Ultimate le operazioni di cui all’articolo 3, i Dirigenti competenti in materia di Libro fondiario e Catasto in provincia di Trento ed il soggetto competente in materia di Libro fondiario e Catasto in provincia di Bolzano, dispongono con proprio provvedimento che gli elaborati dei nuovi rilievi topografici comportanti variazioni della misura della superficie, della rappresentazione cartografica, di configurazione della particella compatibile con lo stato tavolare, nonché le variazioni di destinazione e di qualità di coltura, siano esposti al pubblico presso gli uffici competenti del Catasto e del Comune interessato al procedimento.”.

2. Al comma 2 dell’articolo 4 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, la parola “decreto” è sostituita con la parola “provvedimento”.

3. Al comma 3 dell’articolo 4 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, la parola “decreto” è sostituita con la parola “provvedimento”.

Collega Seppi, a Lei la parola.

**SEPPI:** Presidente, vorrei intervenire sugli emendamenti, ma emendamenti noi non ne abbiamo. Voglio essere messo nelle condizioni di lavorare come prevede il Regolamento, voglio che vengano posti alla mia attenzione gli emendamenti che lei ha letto, gli emendamenti devono essere consegnati ad ogni consigliere...

**PRÄSIDENT:** ...non ci sono emendamenti. Io ho letto solamente il testo dell’articolo.

**SEPPI:** Ho capito. Chiedo scusa, Presidente.

Qui si ripercorre il problema di questa mattina, il Presidente della Giunta regionale non conta più nulla ed i funzionari diventano i responsabili delle situazioni espositive e della pubblicità relativa alle nuove situazioni che vengono a crearsi.

Come giustamente il Presidente della Giunta ci ha spiegato stamattina, l'applicazione di norme nazionali – non so se mi ha detto la verità, ma ne prendo atto, non metto in dubbio la sua buona fede – fa in qualche modo cadere la figura politica del Presidente della Giunta e fa assurgere al ruolo di firmatario delle esposizioni e delle certificazioni il direttore dell'ufficio del Catasto o meglio la commissione.

Quindi se al comma 1 dell'art. 10 le parole "all'Ufficio del Libro fondiario" sono sostituite con le parole "alla Commissione", al comma 2 le parole "Il Direttore dell'Ufficio del Catasto" sono sostituite con le parole "La Commissione" e la parola "dieci" è sostituita con la parola "trenta"; le parole "ed esperito, occorrendo, sopralluogo, tenta di dirimere la controversia" sono sostituite con le parole ", conferma o rettifica le soluzioni prospettate, ovvero provvede al ripristino dello stato anteriore nella nuova mappa".

Da persona che non ama assolutamente né ideologicamente, né politicamente i climi assembleari a cui ci ha abituato dal '68 in poi la sinistra, preferisco sempre che il direttore dell'Ufficio del Catasto non venga mai sostituito da una commissione, perché la commissione è il sistema migliore per la suddivisione di responsabilità e per coinvolgere o sconvolgere da responsabilità dirette colui che ne avrebbe il dovere di rappresentare questo tipo di responsabilità.

Quindi sono passaggi applicativi forse di normative nazionali, forse di cambiamenti interni che in qualche modo non possono essere non presi in considerazione, però anche ragionamenti di questo tipo non possono eluderci da considerazioni politiche e sicuramente legislative, perché la discussione, quando esce dai binari del tecnicismo, diventa politica. L'abbiamo già considerato prima, non possiamo fare altro che rammaricarci che l'ufficio del Libro fondiario sia sostituito alla commissione, perché la commissione diventa destinataria di determinate deleghe o di determinate condizioni che riterremo doverosamente non assumibili da commissioni, ma da persone fisiche, identificabili, che abbiano funzione di persona giuridica e che rispondono davanti ai cittadini della loro attività e della previsione dei loro atti amministrativi.

Quindi è un passaggio che non ci trova assolutamente d'accordo, è una condizione che migliora forse, in termini espressivi, nel secondo periodo del comma 2, perché dove le parole "ed esperito, occorrendo, sopralluogo, tenta di dirimere la controversia" sono sostituite con le parole ", conferma o rettifica le soluzioni prospettate, ovvero provvede al ripristino dello stato anteriore nella nuova mappa", ci sembrano molto più comprensibili e molto migliori di quelle precedentemente usate.

Obiettivamente nel 1929 o quando è stata fatta questa legge precedente, le dialettiche potevano essere diverse. Non era nel 1929, ma era nel 1990, comunque a questo punto ritengo che la cosa sia più semplificata e più oggettivamente interpretabile. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 9 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 3 Enthaltungen ist Art. 9 genehmigt.

Art. 10  
(Verwaltungsrekurse)

1. Im Artikel 5 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 werden die Worte "beim zuständigen Grundbuchsamt" durch die Worte "bei der zuständigen Kommission" ersetzt.

2. Im Artikel 5 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 werden die Worte "Der Direktor des Katasteramtes" durch die Worte "Die Kommission" und das Wort "zehn" durch das Wort "dreißig" ersetzt; die Worte "und versucht nach Ortsaugenscheinnahme, falls erforderlich, den Streitfall beizulegen" werden durch nachstehende Worte ersetzt: ", bestätigt oder berichtigt die vorgeschlagenen Lösungen bzw. sorgt dafür, dass in der neuen Mappe der frühere Zustand wiederhergestellt wird".

Art. 10  
(Ricorsi amministrativi)

1. Al comma 1 dell'articolo 5 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, le parole "all'Ufficio del Libro fondiario" sono sostituite con le parole "alla Commissione".

2. Al comma 2 dell'articolo 5 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, le parole "Il Direttore dell'Ufficio del Catasto" sono sostituite con le parole "La Commissione" e la parola "dieci" è sostituita con la parola "trenta"; le parole "ed esperito, occorrendo, sopralluogo, tenta di dirimere la controversia" sono sostituite con le parole ", conferma o rettifica le soluzioni prospettate, ovvero provvede al ripristino dello stato anteriore nella nuova mappa".

Wortmeldungen? Der Abg. Seppi hat das Wort.

**SEPPI:** Ero intervenuto sull'art. 10 prima, per cui adesso mi tocca intervenire sull'art. 9. Chiedo scusa, perché prima avevo inteso che stessimo trattando l'art. 10.

Volevo ribadire ciò che ho detto prima, noi vorremo che la responsabilità della firma, la responsabilità di chi assume determinate competenze sia diretta, sia relativa ad una persona, sia relativa ad un dirigente, sia relativa non sicuramente ad una commissione.

Riteniamo che il direttore dell'ufficio del Catasto sia sempre stato in grado, in qualsiasi condizione, di fare il proprio dovere e quando è chiamato in causa ha sempre risposto di eventuali condizioni non chiare o poco evidenti, quindi la commissione non sarà in grado di fare questa chiarezza.

Per cui ritengo davvero assurdo che si debba procedere in una legge, checché ne dica il collega Morandini, una legge che tecnicamente sarà anche saggia, ma sostituire un'attività interna con la nomina di commissioni di personaggi in quiescenza, francamente ritengo che non sia un passo in avanti, ma sia un passo assolutamente indietro, che crea anche altre condizioni, ecco il tecnicismo dove si intreccia con la politica, diventano anche considerazioni di clientelismo politico, perché ci sarà spazio, ci sarà la possibilità, da parte di tanti ex funzionari del Catasto e del Tavolare di andare a far parte di commissioni e questa deve essere una situazione che dovrebbe essere assolutamente negata.

È inutile, cari colleghi, che ci mettiamo a discutere giustamente sul fatto che i CDA non devono avere una composizione di troppi membri, che i CDA devono aver cinque membri e che quindi deve esserci risparmio di denaro pubblico e si vogliono creare commissioni di funzionari in quiescenza che, dopo che sono stati pensionati e ricevono una loro gratificazione per la loro opera svolta all'interno dell'organico della Regione prima e della Provincia adesso, possono essere chiamati a far parte di commissioni, perché il lavoro diventa talmente urgente che bisogna accontentare i cittadini.

Il lavoro diventa urgente, perché queste cose non le abbiamo mai prospettate 10, 15 anni fa ed allora la responsabilità politica di determinati passaggi qualcuno se la vuole assumere? Si vuole assumere la responsabilità politica di porci in queste condizioni? E non possiamo sicuramente dire che questo sia tecnicamente un bel disegno di legge, perché lo sarà dal punto di vista tecnico, ma è un disegno di legge disperato, è un disegno di legge nel quale il tecnicismo è esasperato proprio per la soluzione di problemi che sono problemi non solo tecnici, ma politici e che questa maggioranza aveva il dovere politico di risolvere in tempo.

Non possiamo procedere, da un punto di vista politico, con proposte esasperate, con proposte tirate per i capelli l'ultimo momento, ce la facciamo o non ce la facciamo? Quello che è necessario è che si apra una discussione politica all'interno del Consiglio regionale, non che si prenda coscienza del fatto che i cittadini hanno bisogno, perché questo bisogno non nasce da un terremoto o non nasce da un temporale, non nasce da una condizione che era assolutamente imprevedibile, nasce da condizioni che sono sul tappeto da anni e che nessuno ha voluto fare fronte fino ad oggi.

Oggi è ovvio che i funzionari, che i tecnici si trovano nelle condizioni di doversi muovere con più rapidità, con più snellezza, con più condizione di servizio veloce per il cittadino, proprio per l'inattività politica che ha costretto questo Consiglio regionale nell'ultima legislatura.

Non abbiamo fatto leggi per anni, non abbiamo fatto nulla per un quinquennio ed adesso c'è l'urgenza di andare incontro le esigenze del ripristino, urgenza che esisteva cinque anni fa come oggi! Noi dovremmo capire questo, noi dovremmo capire l'urgenza, come se ci trovassimo di fronte al crollo delle Torri gemelle che nessuno poteva pronosticare e che chiaramente adesso dobbiamo intervenire.

Non è così, c'è un problema politico di fondo, c'è un'inattività politica, una mancanza di proposte legislative che dura da decenni e di cui qualcuno deve assumersi la responsabilità, invece viene solo chiesto che questa legge deve essere assolutamente fatta, perché altrimenti siamo con i cittadini nelle condizioni di non poterci sollevare dal gravame di lavoro che abbiamo e questo è vero, è un problema tecnico. Ma i nostri tecnici e quando dico nostri sono dipendenti della Provincia e della Regione, i nostri funzionari sono parte dell'organico e sono parte di un organico che è espressione politica. Gli assessori che comandano queste diramazioni sono politici, politica è la Giunta, politica è l'istituzione legislativa della quale facciamo parte.

Per cui non voglio nemmeno capire che possono esistere ragioni tecniche slegate a ragioni politiche, questo lo capiscono, ovviamente lo interpretano i funzionari, vogliono avere strumenti per velocizzare un lavoro che è fermo o che fermo non è, ma è costretto ad imbuti, strettoie, proprio dovute ad

una legislazione in essere che non ha consentito chiavi di lettura più veloci e possibilità di intervento più rapide.

Questo non è colpa nostra, è colpa di chi politicamente rappresenta questa Regione, è colpa di chi ha voluto fare le deleghe alle due Province senza prendere prima atto che andava modificata la legge regionale sul Tavolare e sul Catasto, questa è colpa di una inefficienza politica continua e recidiva.

Allora oggi non si deve chiedere alle opposizioni o al sottoscritto: abbiamo fretta, bisogna fare questa legge. Io non ho alcuna fretta, voglio avere la ragione del convincimento, voglio avere la ragione della politica, la ragione dell'espressione democratica del mio pensiero, che è solo dimostrazione di poca convinzione nella serietà di questa maggioranza e di poca convinzione nella possibilità legislativa che avevamo e che è stata delusa da parte di questa maggioranza.

Per cui sappiano i funzionari, che sono persone della massima stima e della massima considerazione, che se si addivene ad una discussione di questo tipo la colpa non è sicuramente mia, ma è colpa di un'amministrazione incapace di fare le istanze vostre negli ultimi dieci anni.

Di conseguenza anche questo è un passaggio importante dell'articolo in discussione, ma non possiamo fare altro che prenderne doverosamente atto, non posso essere l'unico a votare contro, sperando di avere la ragione in quest'Aula, ma sicuramente voglio avere la ragione di colui che ribadisce questi concetti, perché non è assolutamente pensabile che se esiste ancora una Regione, la Regione deve essere costretta a situazioni di questo tipo.

Qui si fa quello che si vuole, si aprono i lavori all'ora che si vuole, qualcuno si assume la responsabilità di fare l'appello senza avere l'autorità di farlo, si hanno gesti di stizza quando si è Presidenti della Giunta e non si ha un minimo di comprensione per quanto riguarda le relazioni di chi interviene in quest'Aula, si pensa di essere i padroni del mondo solamente perché si gestisce il potere nella maniera clientelare come lo si sta facendo, dopo di che la colpa se le leggi arrivano in ritardo è dell'opposizione, perché l'opposizione fa ostruzionismo, francamente non sto facendo ostruzionismo, perché non ho presentato neanche un emendamento, ma i miei dieci minuti di disquisire, passaggio per passaggio – caro Giovanazzi che mi guardo con uno sguardo da democristiano, te lo devo dire – lo farò fino alla fine di questa discussione, perché ritengo che questo disegno di legge meriti, passaggio per passaggio, un intervento che rimanga negli annali di questo Consiglio regionale.

È giusto che davanti a situazioni di questo tipo, così esasperate, così tirate per i capelli, ci sia qualcuno che dica ciò che va detto, lo so che sei senza capelli, non è colpa mia, se non hai fatto l'errore del commissario della brillantina Linetti, ne perderai ancora di più capelli, Giovanazzi, se torni a fare il democristiano, ma questo non è colpa mia.

Nemmeno ai tempi di Giovanazzi assessore si scrivevano le leggi in questo modo.

Il termine conciliativo, il termine interpretativo, la commistione positiva tra tecnica necessaria all'espletamento delle funzioni dei vari assessorati e la politica che è parte integrante della nostra attività doveva esistere, doveva far parte di un certo ingranaggio, doveva entrare in una sintonia che producesse risultati sia politici che tecnici. Oggi no, oggi si viene in

Aula e si dice: questa è una legge tecnica. Ma voi l'avete mai sentita la definizione: una legge tecnica? Dove sta scritto? Dove istituzionalizzata è la suddivisione fra le leggi? Legge tecnica, legge non tecnica, legge politica, legge istituzionale, non esiste, esiste una legge, punto e basta. Legge di modifica all'attuale situazione del Tavolare e Catasto. Grazie, Presidente.

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 10 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 2 Enthaltungen ist Art. 10 genehmigt.

#### Art. 11

*(Wirksamkeit der neuen topographischen Vermessungen)*

1. Der Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

#### „Art.6

*(Wirksamkeit der neuen topographischen Vermessungen)*

1. Nach Kenntnisnahme der Tatsache, dass das Verfahren für die Vorkontrolle vollständig durchgeführt und die eventuellen Verwaltungsrekurse abgeschlossen wurden, erklären die für Grundbuch und Kataster in der Provinz Trient zuständigen Leiter bzw. die für Grundbuch und Kataster in der Provinz Bozen zuständige Stelle mit eigener, im Amtsblatt der Region zu veröffentlichender Maßnahme die Wirksamkeit der neuen topographischen Vermessungen.”.

#### Art. 11

*(Esecutività dei nuovi rilievi topografici)*

1. L'articolo 6 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 è sostituito dal seguente:

#### “Art. 6

*(Esecutività dei nuovi rilievi topografici)*

1. I Dirigenti competenti in materia di Libro fondiario e Catasto in provincia di Trento ed il soggetto competente in materia di Libro fondiario e Catasto in provincia di Bolzano, preso atto del completo espletamento della procedura di controllo preliminare e dell'intervenuta definizione della fase dei ricorsi amministrativi, con proprio provvedimento da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione, dichiarano l'esecutività dei nuovi rilievi topografici.”.

**PRÄSIDENT:** Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 11 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 2 Enthaltungen und 1 Gegenstimme ist Art. 11 genehmigt.

#### Art. 12

*(Einleitung des Verfahrens zur Wiederherstellung des Grundbuchs)*

1. Nach dem Artikel 6 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 wird der nachstehende Artikel eingefügt:

*“Art. 6-bis*

*(Einleitung des Verfahrens zur Wiederherstellung des Grundbuchs)*

1. Nachdem die Wirksamkeit der neuen topographischen Vermessungen erklärt wurde, veranlassen die für Grundbuch und Kataster in der Provinz Trient zuständigen Leiter bzw. die für Grundbuch und Kataster in der Provinz Bozen zuständige Stelle auf Hinweis der Kommission für die neuen Vermessungen, sofern die Voraussetzungen gegeben sind, die Einleitung des Verfahrens zur Wiederherstellung des Grundbuchs laut Artikel 2 ff. des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 in Bezug auf die Änderungen der Beschaffenheit der Parzellen, die mit den aus den Grundbuchseinlagen hervorgehenden Eintragungen unvereinbar sind.”.

*Art. 12*

*(Attivazione della procedura di ripristino del Libro fondiario)*

1. Dopo l'articolo 6 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, è inserito il seguente:

*“Art. 6-bis*

*(Attivazione della procedura di ripristino del Libro fondiario)*

1. Dichiarata l'esecutività dei nuovi rilievi topografici, se ne ricorrono i presupposti, i Dirigenti competenti in materia di Libro fondiario e Catasto in provincia di Trento ed il soggetto competente in materia di Libro fondiario e Catasto in provincia di Bolzano provvedono, su segnalazione della Commissione per i nuovi rilievi, all'attivazione della procedura di ripristino del Libro fondiario di cui agli articoli 2 e seguenti della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, con riguardo alle variazioni di configurazione delle particelle incompatibili con le iscrizioni apparenti dalle partite tavolari.”.

**PRÄSIDENT:** Wortmeldungen? La parola al cons. Seppi. Ne ha facoltà.

**SEPPI:** Qua parliamo di interventi di variazione della configurazione delle particelle incompatibili, che non ci hanno ancora spiegato cosa sono, ma evidentemente non lo sa neanche il Presidente della Giunta.

Ai sensi della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 si dà luogo al ripristino dello stato anteriore della nuova cartografia catastale e questi formano oggetto di segnalazione da parte della commissione ai soggetti competenti in materia di Libro fondiario e Catasto, i quali valutano la possibilità di esperimento con successo della procedura del ripristino del Libro fondiario di cui alla legge regionale e ne propongono con proprio provvedimento l'attivazione.

Praticamente ci sono queste commissioni che assurgono al ruolo – così capisco io, se nessuno spiega nulla – di dirigenti competenti in materia di Libro Fondiario e di soggetto competente in materia di Libro fondiario e Catasto in Provincia di Bolzano, quando hanno determinato ed hanno considerato concluso, espletato quindi la procedura di controllo preliminare e l'intervenuta definizione della fase dei ricorsi amministrativi, con proprio provvedimento applicare al Bollettino Ufficiale della Regione, dichiarano l'esecutività dei nuovi rilievi topografici.

Quindi si tratta di capire le ragioni per le quali, ad esempio, noi abbiamo un dirigente competente in materia di Libro fondiario e Catasto in provincia di Bolzano ed abbiamo invece due dirigenti competenti in materia di

Libro fondiario e quindi uno al Libro fondiario ed uno al Catasto in provincia di Trento.

Anche questa è materia della quale non si è discusso e francamente non ritengo che facesse parte né dell'organico precedente al passaggio delle deleghe, né alla condizione attuale, è meglio se la condizione attuale è questa, è una condizione che è stata modificata dalla Provincia di Trento, vorremmo capire anche questo. Nessuno ci ha spiegato le ragioni per le quali in Provincia di Trento i dirigenti sono due ed in Provincia di Bolzano il dirigente è uno solo, preso atto che le competenze sono esattamente le stesse, preso atto che il territorio è praticamente lo stesso, anche se evidentemente i comuni catastali della provincia di Trento sono molto superiori a quelli della provincia di Bolzano, ma la superficie della provincia di Trento non è tanto distante da quella della provincia di Bolzano, per cui non si capisce questa differenziazione.

Non lo so penso quasi nessuno in quest'Aula, nessuno si prende mai la briga di spiegarcelo, potrebbe essere una ragione l'art. 6, anche se non è questo l'oggetto, ma potrebbe essere una motivazione per arrivare a spiegarci questo.

Riteniamo che questi dirigenti, preso atto del completo espletamento della procedura di controllo preliminare, possano dichiarare l'esecutività dei nuovi rilievi topografici, però come lo debbano fare o nel contesto in cui lo possono fare o le ragioni per cui lo possono definire non ci sono chiare, ma a maggior ragione, a maggior concetto di fondo non ci è chiaro il perché esistono due dirigenti a Trento e ne esiste uno solo in provincia di Bolzano.

Meriterebbe davvero una spiegazione questa diversità, questa organicità così disarticolata fra le due Province. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Grazie! La risposta al Presidente Dellai.

**DELLAI:** La spiegazione è molto semplice. Nel campo dell'organizzazione delle attività delegate, le due Province hanno completa autonomia. Nella Provincia di Trento la struttura organizzativa della Provincia stessa è organizzata in dipartimenti e servizi, noi abbiamo attribuito ad un dirigente di dipartimento la responsabilità generale di tutta la materia Catasto e Tavolare ed abbiamo suddiviso invece in due servizi, che sono articolazioni inferiori all'interno del dipartimento, la materia da un lato del Catasto e dall'altro del Tavolare.

Al primo dipartimento è preposto un direttore generale, ai secondi servizi sono preposti rispettivamente due dirigenti di servizio.

Questa è una materia che rientra nell'autonomia organizzativa e di gestione del personale di ogni Provincia e nulla ha a che vedere con la disciplina di merito della materia che noi stiamo rinnovando con legge regionale.

Già che ho la parola, spiego cosa si intende per configurazione delle particelle compatibili, si intende configurazione di quelle particelle che corrispondono allo stato registrato presso gli archivi del Tavolare. Particelle non compatibili sono esattamente quelle non corrispondenti allo stato registrato presso gli archivi del Tavolare.

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 12 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 1 Enthaltung und 1 Gegenstimme ist Art. 12 genehmigt.

Art. 13

*(Aktualisierung und Berichtigung des Grundbuchs)*

1. Der Artikel 7 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

*“Art. 7*

*(Aktualisierung und Berichtigung des Grundbuchs)*

1. Nach Veröffentlichung der Maßnahme laut Artikel 6 übermittelt die Kommission für die neuen Vermessungen die Unterlagen der neuen Erhebung an das zuständige Katasteramt, das durch die Ausstellung eines Anmeldungs Bogens laut Artikel 12-*bis* des Regionalgesetzes vom 13. November 1985, Nr. 6 folgende Handlungen durchführt:

- a) die endgültigen Änderungen der Bestimmung und der Kulturgattung in den eigenen Akten;
- b) die Berichtigung der Flächenberechnung und der Darstellung in der Mappe und die Übermittlung einer Kopie des Anmeldungs Bogens an das Grundbuchsamt zur grundbücherlichen Bearbeitung;
- c) die provisorische Eintragung der mit dem Grundbuchsstand vereinbarten Änderungen der Beschaffenheit in die eigenen Akte und die Übermittlung des diesbezüglichen Anmeldungs Bogens an das Grundbuchsamt sowie die darauf folgende endgültige Eintragung in die Katasterakte aufgrund des Grundbuchbeschlusses.

Art. 13

*(Operazioni di aggiornamento e di rettifica nel Libro fondiario)*

1. L'articolo 7 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 è sostituito dal seguente:

*“Art. 7*

*(Operazioni di aggiornamento e rettifica nel Libro fondiario)*

1. Avvenuta la pubblicazione del provvedimento di cui all'articolo 6, la Commissione per i nuovi rilievi, rimette gli elaborati del nuovo rilievo all'Ufficio del Catasto competente che provvede mediante assunzione di foglio di notifica di cui all'articolo 12-bis della legge regionale 13 novembre 1985, n. 6:

- a) all'esecuzione in via definitiva nei propri atti delle variazioni di destinazione e di qualità di coltura;
- b) alle rettifiche della misura della superficie e di rappresentazione nella mappa, inviando copia del foglio di notifica stesso all'Ufficio del Libro fondiario per la conseguente trattazione negli atti tavolari;
- c) all'inserimento in via provvisoria nei propri atti delle variazioni di configurazione tavolarmente compatibili, inviando il relativo foglio di notifica all'Ufficio del Libro fondiario, con successiva acquisizione in via definitiva negli atti catastali sulla base del decreto tavolare.”.

Es gibt keine Wortmeldungen. Dann stimmen wir über Art. 13 ab.  
Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 1 Enthaltung und 1 Gegenstimme ist Art. 13 genehmigt.

#### Art. 14

##### *(Meldungen von Änderungen der Kulturgattung)*

1. Der Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 wird durch den nachstehenden Artikel ersetzt:

#### “Art. 8

##### *(Meldungen von Änderungen der Kulturgattung)*

1. Die landwirtschaftlichen Berufsvereinigungen können aufgrund eigener Vereinbarungen mit den Autonomen Provinzen Trient und Bozen die im Dekret des Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 917 mit seinen späteren Änderungen vorgesehenen Meldungen von Änderungen der Kulturgattung entgegennehmen.

2. Die Autonomen Provinzen Trient und Bozen können die Änderungen der Kulturgattung laut Dekret des Präsidenten der Republik vom 22. Dezember 1986, Nr. 917 mit seinen späteren Änderungen auch durch Querrecherchen in elektronischen Datenbanken, die im Besitz derselben oder anderer Gebiets- und örtlichen Körperschaften sind, sowie durch Fotointerpretation und Fernerkundung aktualisieren.”.

#### Art. 14

##### *(Denunce di variazioni di coltura)*

1. L'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6, è sostituito dal seguente:

#### “Art. 8

##### *(Denunce di variazioni di coltura)*

1. Le associazioni professionali agricole, con apposite convenzioni con le Province autonome di Trento e di Bolzano, possono ricevere le denunce di variazione di coltura previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

2. Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'aggiornamento delle variazioni di coltura, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni anche attraverso l'incrocio di banche dati informatiche in possesso delle medesime o di altri enti territoriali e locali, la foto-interpretazione ed il tele-rilevamento.”.

Wortmeldungen? Der Abg. Seppi hat das Wort.

**SEPPI:** Non riesco a capire perché le associazioni professionali agricole dovrebbero ricevere le domande di variazione di coltura che sono richieste da parte dell'agricoltore o comunque del titolare del terreno. Le associazioni professionali agricole non devono costituire un viatico obbligatorio per un iter di questo tipo. È impensabile che chi volesse provvedere ad una variazione di coltura debbano necessariamente rivolgersi associazioni professionali agricole, perché queste sarebbero convenzionate con le due Province, ritengo che questa deve essere una domanda che debba essere fatta al Catasto da qualsiasi cittadino che ne avesse la necessità e la volontà, non un contadino

necessariamente, non un titolare necessariamente di un fondo debba rivolgersi ad associazioni professionali agricole che sono convenzionate.

Questo è creare una condizione di rapporto indiretto tra cittadino e l'istituzione. Perché mi devo rivolgere ad un'associazione o mi devo muovere attraverso dei mediatori per avere un ufficio che risponda alle mie esigenze o alle mie richieste, quand'esso è un ufficio pubblico? Penso che lo sportello che possa prevedere variazioni di questo tipo, debba essere uno sportello apposito, aperto a chiunque ne faccia richiesta o a chiunque ne sottoponga la richiesta, poi sarà qualcun altro a verificare se questa richiesta debba essere accolta o meno, ma sicuramente non può esistere obbligatoriamente una associazione convenzionata, che debba fungere da sindacato di categoria.

Rigetto una posizione di questo tipo, penso che le associazioni abbiano scopo di esistere come i sindacati, nel momento in cui qualcuno si vuole rivolgere al sindacato o all'associazione, ma non può esistere l'obbligatorietà del rapporto con l'associazione per raggiungere un mio diritto pubblico che è quello di chiedere o di variare, come qui è scritto, denunce di variazione di coltura, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni.

Ritengo che questo comma debba essere in qualche modo abrogato o cambiato, ritengo che un ufficio pubblico debba essere a disposizione di chiunque e debba essere in grado di fornire a chiunque tutte le richieste di cui quell'ufficio è competente, rispondendo nel merito in senso affermativo, in senso negativo, in senso comunque logico di quello che è un ufficio pubblico, quindi non un rapporto con le associazioni professionali agricole, verso le quali qualcuno potrebbe anche non volere avere alcun tipo di rapporto o comunque il rapporto lo vuole diretto con gli uffici.

Di conseguenza ritengo che questo sia assolutamente ingiustificato e comunque sia una presunzione di questa legge quella di dover andare, come libero cittadino, da associazioni che non sono istituzionali per chiedere un qualcosa che l'ufficio pubblico mi deve dare in maniera diretta e non in forma indiretta o facendo fare da tramite qualcun altro.

Il comma 2 prevede che le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'aggiornamento delle variazioni di coltura anche attraverso l'incrocio di banche dati informatiche in possesso delle medesime. Cioè le Province autonome di Bolzano e Trento hanno banche dati informatiche che ci direbbero quali modifiche sono state apportate alle colture, precedentemente previste, in diversi comuni catastali o di altri enti territoriali e locali e questi possono essere identificati con i comuni e consorzio dei comuni, la foto-interpretazione ed il tele-rilevamento. Chi fa la foto-interpretazione ed il tele-rilevamento? Lo fa il Catasto? Lo fa il Tavolare?

Anche qua abbiamo serie difficoltà ad interpretare quello che si vuole esplicitare o annunciare con questo comma. Le Province autonome possono provvedere all'aggiornamento delle variazioni di coltura anche attraverso l'incrocio di banche dati informatiche – non so quali banche dati informatiche esistono di questa natura – o ci altri enti territoriali e locali, la foto-interpretazione ed il tele-rilevamento.

Perché si dovrebbe poter provvedere all'aggiornamento delle variazioni di coltura, quando esse non venissero richieste dal titolare del fondo da parte delle Province autonome di Trento e Bolzano? Me lo chiedo, perché le Province autonome di Trento e di Bolzano potrebbero avere l'interesse a

chiedere? Le Province autonome di Trento e di Bolzano non possono pretendere che queste variazioni vengono legittimate all'interno del Catasto, secondo ciò che dice la Provincia autonoma. No, possono provvedere alla richiesta dell'aggiornamento della variazione o possono aggiornare su evidenti richieste da parte dell'organo costituito che è il Catasto per eventuali modifiche.

Le Province autonome di Trento e di Bolzano dovrebbero interessarsi in maniera del tutto autonoma, nel senso mentale di provvedere a situazioni di questo tipo, perché dovrebbero provvedere all'aggiornamento delle variazioni le Province autonome, attraverso l'incrocio di banche dati informatiche in possesso delle medesime o di altri enti, senza nemmeno chiedere ai titolari di questi fondi se corrisponde al vero ciò che loro vorrebbero applicare nella modifica. È quindi una modifica d'ufficio che viene imposta, senza nemmeno verificare se le esigenze di chi è titolare di quel fondo corrispondono o meno a ciò che le Province di Trento e di Bolzano provvedono in maniera coercitiva.

Non so se si vuole dire questo, intendo però capire che se si provvedesse ad una situazione di questo tipo perché ne dovesse esistere la necessità, ebbene, non si possa fare senza chiedere anche un preventivo accordo, una preventiva opinione al titolare dei fondi che sarebbero oggetto e soggetto di variazioni di coltura, così come previsto dal Presidente della Repubblica.

Intanto il Presidente della Repubblica non prevede sicuramente modificazioni delle culture, ma eventualmente provvede all'aggiornamento delle variazioni di coltura, questo è bello leggerlo, collega Ghirardini, leggi qua: "Le Province autonome di Trento e di Bolzano possono provvedere all'aggiornamento delle variazioni di coltura, previste dal decreto del Presidente della Repubblica", cioè il Presidente della Repubblica decreta le variazioni di coltura. Esiste qualcuno che, quando le scrive, queste cose le legge? Presidente, vorrei che qualcuno, prima di scrivere queste cose, gli desse anche un'occhiata, perché il Presidente della Repubblica è in tutte altre questioni affaccendato, non può prevedere le variazioni di coltura! Grazie.

**PRÄSIDENT:** Danke! Il Presidente Dellai vuole rispondere?

**DELLAI:** Devo rispondere che il primo comma dice: "possono" non "devono", quindi non c'è nessun divieto ad un singolo cittadino di rivolgersi direttamente agli uffici nostri, pensiamo però che sia molto utile che possano farlo anche attraverso le associazioni professionali agricole. Quindi abbiamo scritto "possono".

Per quanto riguarda il secondo comma è un'attività ordinaria che si fa in tutti i campi, si deve mantenere la descrizione del territorio, per far sì che corrisponda allo stato reale. Adesso si fa con gli strumenti nuovi, che sono quelli legati all'uso di nuovi strumenti tecnologici e le due Province lo fanno regolarmente e ordinariamente in tutti i campi, per vedere se nel frattempo ciò che accade nella realtà corrisponde con quanto è scritto nelle carte. È una normale attività di manutenzione dei nostri archivi.

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 14 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 1 Enthaltung und 1 Gegenstimme ist Art. 14 genehmigt.

Art. 15  
*(Übergangs- und Schlussbestimmungen)*

1. Nach dem Artikel 8 des Regionalgesetzes vom 8. März 1990, Nr. 6 wird der nachstehende Artikel eingefügt:

“Art. 8-bis  
*(Übergangs- und Schlussbestimmungen)*

1. In den Kopien des Hauptbuches und des Verzeichnisses der gelöschten Eintragungen, die in der Zeit ausgestellt werden, in der das Verfahren laut diesem Gesetz läuft, muss die Anhängigkeit desselben vermerkt werden.”.

Art. 15  
*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Dopo l'articolo 8 della legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 è inserito il seguente:

“Art. 8-bis  
*(Disposizioni transitorie e finali)*

1. Le copie del Libro maestro e dell'archivio delle iscrizioni cancellate rilasciate nel corso della procedura di cui alla presente legge devono recare in calce la menzione della pendenza di tale procedura.”.

Wortmeldungen? Der Abg. Seppi hat das Wort.

**SEMPI:** Noi abbiamo un libro maestro, normalmente c'era il libro mastro, professoressa Kury, mi conceda, esiste un libro maestro? Pensavo che la maestra fosse una che insegna alle scuole elementari e che esistesse un libro mastro, ma se esiste un libro maestro prenderò insegnamenti anche da questo. Prego? Esiste un libro maestro, scusate la mia ignoranza, prendo atto che esiste un libro maestro.

Quindi esiste un libro maestro che racchiude in sé le iscrizioni cancellate, rilasciate nel corso della procedura di cui alla presente legge, che devono recare in calce la menzione della pendenza di tale procedura. Non voglio intervenire molto su un passaggio di questo tipo, perché mi sembra puramente tecnico che nulla ha di politico, di conseguenza il ruolo tecnico ha la prevalenza su qualsiasi disposizione politica, alla quale sono preposto.

Prendo atto che esiste un libro maestro, nel quale vengono riportate tutte le cancellazioni rilasciate nel corso della procedura e prendo anche atto che queste devono recare in calce la menzione della pendenza di tale procedura.

È bello perché sono di quelle leggi queste che riprendono dei vecchi termini. Veramente ho piacere di trovare queste cose, il libro maestro che reca in calce.

“Nel corso della procedura di cui alla presente legge devono recare in calce”, io avrei scritto: di cui alla presente lettura deve essere annotata la menzione della pendenza, ma che si possa recare in calce la pendenza o la menzione della pendenza, diventa francamente difficile. Noi conosciamo perfettamente la lingua italiana e siamo convinti che si possa dire che la

menzione deve essere recata in calce, però se dovessi scrivere un disegno di legge un pochino più adeguato ai tempi, scriverei che devono essere annotate a margine. Ma non posso pensare che recare in calce la menzione della pendenza possa essere sbagliato, francamente non è adeguato ai tempi e ritengo che un disegno di legge ha una sua logica anche interpretativa nella dizione di ciò che è più comune e di ciò che è più espressivo nell'epoca stessa in cui si scrive, eppure mantenendo i concetti della madrelingua italiana.

Dico onestamente che noi con la nostra età sappiamo cosa vuol dire avere la menzione in calce, ma se voi andate a chiedere ad un bambino che fa le scuole medie fa fatica, perché non si dice più, oggi non si fanno più le menzioni in calce, oggi si fanno le annotazioni, si fanno le registrazioni.

Nasce questo concetto dall'epoca in cui, oltre ad avere una sua natura contadina, la nostra civiltà o la nostra regione o la nostra provincia aveva una sua ragione edile, perché la questione in calce nasce da una questione legata all'edilizia... tu sei esperto di falce e martello, non di cazzuola! Concedimi.

L'iscrizione in calce nasce perché quando venivano costruite le case ed i masi erano costruite con la malta grossa fatta in calce e veniva ritagliato in pezzettino, lisciato, dove veniva scritta la data, anche in Russia, mica solo da noi. Di conseguenza da lì nasce il concetto della scrittura in calce.

Quindi penso davvero che si possono usare dei termini – scusate un po' l'ironia – un attimino più consoni ai tempi moderni e non andando a usufruire di terminologie, pur nella loro sicura completezza letterale, però non si possono andare ad usare terminologie che fanno parte di un passato che in qualche modo non è più riconoscibile dalle giovani generazioni, perché i tempi delle calci sono finiti ed anche le pendenze delle menzioni. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 15 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 1 Enthaltung und 1 Gegenstimme ist Art. 15 genehmigt.

#### Art. 16

##### *(Verfassung der Anlegungsprotokolle)*

1. Im Artikel 6 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 wird das Wort "Besitzbögen" durch das Wort "Eigentumsblätter" ersetzt.

#### Art. 16

##### *(Compilazione dei verbali)*

1. Al comma 1 dell'articolo 6 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, la parola "possesso" è sostituita con la parola "proprietà".

Wortmeldungen? Collega Seppi, ne ha facoltà.

**SEPPI:** Vorrei chiedere la sua attenzione, perché mi attaccano dappertutto. Vorrei svolgere le mie funzioni senza dover sopportare pendenze in calce di questo tipo e vorrei svolgere le mie funzioni nel massimo della mia tranquillità. Quindi vi prego, cari colleghi, lasciatemi lavorare in pace.

Le parole "della Pretura" sono sostituite con le parole "del Tribunale" e la parola "mandamento" è sostituita con la parola "distretto". Qui si tratta solo

di un cambiamento di dizione dovuto ad un aggiornamento... prego? Siamo all'art. 16? Scusatemi.

La parola "possesso" è sostituita con la parola "proprietà". Ora questo è il passaggio veramente importante, perché riuscire a capire la differenza fra proprietà e possesso è davvero prioritario in un disegno di legge, un disegno di legge che aveva dei passaggi precedenti che non ci consentiva di capire, c'era un periodo che capiva solo il consigliere Morandini.

Allora vorrei sapere perché la parola "possesso" è sostituita con la parola "proprietà". Penso che non sia nato il disegno di legge per fare questa modifica, Presidente della Giunta, parola d'onore, sarei felice di capire per quale motivo la parola "possesso" deve essere cambiata con la parola "proprietà", perché per me è importante capirlo. Grazie.

**PRÄSIDENT:** La parola al Presidente Dellai.

**DELLAI:** Spero che lei abbia altri argomenti più simpatici da trattare con la sua signora! Ad ogni buon conto abbiamo cambiato da "possesso" a "proprietà" per la ragione che con l'informatizzazione, con la connessione Catasto e Tavolare non ci sono più i fogli di possesso, ci sono le documentazioni di proprietà.

Una volta c'erano i fogli di possesso, adesso con la informatizzazione Catasto e Tavolare abbiamo le registrazioni di proprietà. Si chiamano così e quindi non abbiamo più necessità di chiamarli fogli di possesso.

Come le ho detto sono tutte norme "tecniche", non è che rifondiamo il concetto giuridico di proprietà.

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 16 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 1 Enthaltung und 1 Gegenstimme ist Art. 16 genehmigt.

#### Art. 17

##### *(Beginn der Erhebungen)*

1. Im Artikel 7 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 werden die Worte "des Bezirksgerichtes" durch die Worte "des Gerichtes" und das Wort "Gerichtsbezirk" durch das Wort "Sprengel" ersetzt.

2. Im Artikel 7 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 werden die Worte "der Abteilung für Grundbuch und Kataster" durch die Worte "den für Grundbuch und Kataster zuständigen Leitern" und das Wort "Gerichtsbezirk" durch das Wort "Sprengels" ersetzt.

#### Art. 17

##### *(Inizio dei rilievi)*

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, le parole "della Pretura" sono sostituite con le parole "del Tribunale" e la parola "mandamento" è sostituita con la parola "distretto".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, le parole "alla Ripartizione del Libro fondiario e del Catasto" sono sostituite con le parole "ai Dirigenti competenti in materia di Libro fondiario e Catasto" e la parola "mandamento" è sostituita con la parola "distretto".

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 17 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?  
Mit 1 Enthaltung ist Art. 17 genehmigt.

Art. 18  
(*Prozesskurator*)

1. Im Artikel 11 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 werden die Worte "der Bezirksrichter des Gerichtsbezirkes" durch die Worte "der Richter des zuständigen Gerichtes" ersetzt.

Art. 18  
(*Curatore speciale*)

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, le parole "il Pretore del mandamento" sono sostituite con le parole "il Giudice del Tribunale competente".

Wortmeldungen? Collega Seppi, ne ha facoltà.

**SEPPI:** Volevo chiedere un ragguglio, ma mi sembra di ricavarlo da solo. La necessità di adeguare la normativa sul ripristino del Libro fondiario ai nuovi criteri di separazione delle competenze fra livello politico e livello dirigenziale, che sarebbero quelle imposte, Presidente della Giunta, dal governo nazionale, non dalla legge regionale, trova fondamento nella necessità di adeguare la normativa sul ripristino del Libro fondiario ai nuovi criteri di separazione delle competenze tra livello politico e livello dirigenziale.

Le parole "il Pretore del mandamento" sono sostituite con le parole "il Giudice del Tribunale competente".

Allora mi conceda, signor Presidente, ogni tanto posso fare anche delle analisi di questo tipo, però quando mi si configura una spiegazione agli articoli di una legge, dall'ufficio della Regione in cui le dico esattamente quello che c'è scritto e lei lo contesta, allora le dico che o mi scrivete la verità o sono obbligato a dire eresie!

Mi consenta, signor Presidente, siccome di questo disegno di legge, in Commissione, avete mandato avanti la Gneccchi che capisce di tutto fuori che di Catasto e Tavolare, perché non può capire tutto, poverina anche lei, ha i suoi limiti, è una autentica asso nei problemi della scuola, ma non nel Catasto e Tavolare, non avete mandato un funzionario, non avete mandato nessuno a spiegare nulla, di conseguenza noi dobbiamo anche fondare la nostra capacità interpretativa alle spiegazioni che ci allegate, anzi le riteniamo fondamentali in una discussione di questo tipo.

Stiamo discutendo dell'art. 18 e leggo: *Curatore speciale*. Al comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, le parole "il Pretore del mandamento" sono sostituite con le parole "il Giudice del Tribunale competente".

Vado a vedere il perché, è doveroso Presidente che vada a vedere il perché non c'è più il mandamento e mi dice che: "La modifica al comma unico dell'art. 11 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, analogamente a quanto si è avuto modo di evidenziare nelle osservazioni alla modifica del comma 1 dell'articolo 7 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, trova fondamento nella

necessità d adeguare la normativa sul ripristino del Libro fondiario ai nuovi criteri di separazione delle competenze tra livello politico e livello dirigenziale". Lo so che non c'entra niente, ma non l'ho mica messo io questo!

Sto leggendo la relazione della Giunta regionale, signor Presidente, e la relazione sta parlando di una cosa che non c'entra assolutamente niente con quello che c'è scritto nell'art. 18, ma le spiegazioni dell'art. 18 non le ho scritte io e non ho neanche scritto l'art. 18 della legge!

Francamente ritengo che il giudice del tribunale competente, con il signor Pretore del mandamento non abbia nulla a che fare con i criteri di separazione delle competenze tra livello politico e livello dirigenziale, a meno che non vogliamo pensare che ormai le questioni del Tribunale siano diventate questioni di competenze di livello politico o di livello dirigenziale.

Quindi prendiamo pure atto che si può anche sbagliare, Presidente, nessuno di noi è infallibile, come diceva Robin Hood, però nella infallibilità discutibile di ognuno di noi, le chiedo per cortesia se lo può spiegare lei. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Prego, Presidente Dellai.

**DELLAI:** Collega, questo è l'unico rilievo che ha fatto in tutta la giornata che è pertinente, effettivamente la descrizione dell'art. 18, scritta nella relazione al disegno di legge, non c'entra nulla dell'art. 18 in questione, è un errore. L'art. 18 non parla della separazione di poteri fra aspetto politico e aspetto dirigenziale, trattato in altro articolo, ma parla del fatto che avendo lo Stato, con norme che qui citiamo, ha abolito le Preture, è evidente che noi dobbiamo prendere atto di questo e laddove la legge faceva riferimento alle Preture, deve fare riferimento ai giudici del Tribunale.

La descrizione non è corretta, c'è stata una sovrapposizione di descrizione sul numero dell'articolo sbagliato. Su questo punto ha perfettamente ragione.

**PRÄSIDENT:** Prego, consigliere Seppi.

**SEPPI:** Ritengo, Presidente, che forse non era poi così sbagliato, perchè con il suo intervento lei ha dato esattamente ragione a ciò che era la descrizione, cioè ha confuso il potere giuridico con il potere politico e la divisione dei poteri istituzionali, di fatti ha espresso un giudizio sul mio operato che non le compete. Lei ha espresso un giudizio che è un'opinione che può esprimere un giudice, che può esprimere una persona al di sopra delle parti, non sicuramente un politico, ma certamente posso essere criticato, ma posso essere criticato per quello che esprimo, non giudicato per ciò che ho fatto fino adesso, dicendo che tutto ciò che ho fatto fino adesso è sbagliato, perché è chiaro che è sbagliato, di fatti dico che è sbagliato quello che fate voi, perché continuo a votarvi contro, però non mi permetto di giudicare.

Allora vede che forse la descrizione era giusta, avete confuso il potere politico con il potere giudiziario, cosa che accade molto spesso, non solamente nel Catasto e nel Tavolare, accade nella vita di tutti i giorni.

Di conseguenza, vorrei prendere atto di questo ringraziandola comunque della sua spiegazione e delle sue giustificate parole, prendo atto anch'io che tutti possiamo sbagliare, signor Presidente, lei compreso nella sua onnipotenza.

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 18 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 1 Enthaltung ist Art. 18 genehmigt.

#### Art. 19

##### *(Zweck der Erhebungen)*

1. Im Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe *a*) des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 werden nach dem Wort "einleitend" die Worte ", falls notwendig," eingefügt.

2. Im Artikel 13 Absatz 1 Buchstabe *b*) des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 werden die Worte "die Katastralmappen" durch die Worte "die Katasterkartographie" ersetzt.

#### Art. 19

##### *(Scopo dei rilievi)*

1. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 13, della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, dopo le parole "di accertare preliminarmente" sono aggiunte le parole ", ove necessario,".

2. Al comma 1, lettera *b*), dell'articolo 13 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, le parole "le mappe catastali" sono sostituite con le parole "la cartografia catastale".

Collega Seppi, ne ha facoltà.

**SEPPI:** L'esame e l'accertamento – dice la Giunta – della consistenza delle porzioni materiali delle case divise, logico, se non fosse una casa divisa non sarebbe una p.m., ma sarebbe una p.ed. – anche qui ci arriviamo da soli – non ha più luogo sistematicamente, ma solo quando ciò si rendesse necessario. Perché prima, mi scusi, aveva ragione di essere fatto sistematicamente?

Dopo le parole "di accertare preliminarmente" sono aggiunte le parole ", ove necessario," perché le porzioni materiali delle case divise non ha più luogo sistematicamente, perché prima aveva luogo sistematicamente la misurazione e l'accertamento della consistenza delle porzioni delle case divise? Certo che lo aveva, perché tutte le p.m. avevano la loro consistenza.

Se vado a vedere al Catasto e Tavolare c'è la pianta, sono in grado di verificarlo; non è che adesso si fa sistematicamente o non si fa sistematicamente. Anche queste sono tutte situazioni che devono essere oggetto di specifica, perché l'accertamento della consistenza delle porzioni materiali delle case divise non ha più luogo sistematicamente, ma questo "sistematicamente" nasce da una proposizione precedente, cioè quando si è dato luogo sistematicamente alla misurazione dell'accertamento della consistenza delle porzioni materiali e oggi lo si fa solo quando si rendesse necessario? Perché prima non si faceva anche quando necessario non era? Non lo so, non lo sa nessuno.

Al comma 1, lettera *b*) si modifica la norma di coerenza a quanto si è già indicato a fondamento della modifica del punto 1 del comma 1 della legge regionale 1985, n. 6 in tema di sostituzione dell'espressione "mappa catastale" con l'espressione "cartografia catastale". Qua ci siamo, perché la mappa mi

sembrava quella dell'isola del tesoro, invece la cartografia è un termine più adeguato ai tempi, non c'è dubbio, è un concetto che noi possiamo accettare.

Non mi è chiaro davvero perché l'accertamento della consistenza delle porzioni materiali delle case divise non ha più luogo sistematicamente. Cosa faceva il Catasto o il Tavolare? Sistematicamente andava ad accertare la consistenza delle porzioni materiali? Adesso non lo fa più sistematicamente, ma lo fa solo quando si rende necessario. Allora vorrei sapere quando era sistematicamente prima e quando è necessario adesso, non lo capisco, neanche dall'articolo si interpreta.

Dopo le parole "di accertare preliminarmente" sono aggiunte le parole "ove necessario," quindi non lo facciamo questo lavoro di verifica sistematicamente, ma lo facciamo solo ove necessario.

Ritengo davvero che sia di difficile comprensione una concezione di questo tipo, quando non suffragata da spiegazioni e da concetti un attimino più ampi.

Ritengo che meriterebbe un approfondimento che non ci è stato consentito nel tempo e nello spazio, per andare a valutare ciò che questa legge prevede e ciò che questa legge annuncia quando si parla di queste cose e quando le spiegazioni sono: non si accetta preliminarmente la consistenza in maniera sistematica, ma solo quando si rende necessario. Non penso si vada a farlo quando non è necessario, non mi rendo conto di quanto possa essere importante fare un accertamento della consistenza delle p.m. delle case divise, quando non lo fosse necessario.

Veramente sono sconcertato, non riesco a rendermene conto, non me lo deve neanche spiegare Presidente.

**PRÄSIDENT:** Votiamo l'art. 19. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 1 Enthaltung und 1 Gegenstimme ist Art. 19 genehmigt.

#### Art. 20

##### *(Ergebnisse der Erhebungen und Privaturkunden)*

1. Im Artikel 16 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 werden nach den Worten "Die Ergebnisse der Erhebungen" die nachstehenden Worte eingefügt: "mit den Auszügen aus der Katasterkartographie der betreffenden Parzellen und mit den Hausgrundrissen für die in materielle Anteile geteilten Parzellen laut nachstehendem Artikel 17 Absatz 3".

2. Im Artikel 16 Absatz 6 des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 wird der nachstehende Satz hinzugefügt: "Mit eigener Maßnahme können die Modalitäten für die Beteiligung der Betroffenen an den Kosten in Zusammenhang mit der eventuellen Erstellung der in das Protokoll aufgenommenen Privaturkunden festgelegt werden."

#### Art. 20

##### *(Risultati dei rilievi e scritture private)*

1. Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, dopo le parole "si assumono a verbale" sono inserite le parole "con gli estratti della cartografia catastale delle relative particelle e con i piani di casa per le particelle divise in porzioni materiali di cui all'articolo 17, comma 3".

2. Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 è aggiunto il seguente periodo: "Con apposito provvedimento possono essere determinate le modalità di concorso alle spese dei soggetti interessati conseguenti alla eventuale stesura delle scritture private assunte a verbale."

Wortmeldungen? Collega Seppi, ne ha facoltà.

**SEPPI:** Ho voluto che il Presidente della Giunta risparmiasse il suo tempo prima, perché me lo conceda in questo frangente, non riesco proprio a capirlo.

Dopo le parole "si assumono a verbale" sono inserite le parole "con gli estratti della cartografia catastale delle relative particelle e con i piani di casa per le particelle divise in porzioni materiali di cui all'articolo 17, comma 3". Questo ci è chiaro, ma non ci è chiaro il concetto espresso al comma 2 e cioè: Al comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 è aggiunto il seguente periodo: "Con apposito provvedimento possono essere determinate le modalità di concorso alle spese dei soggetti interessati conseguenti alla eventuale stesura delle scritture private assunte a verbale."

Chi deve apportare questo provvedimento e chi determina le modalità di concorso alle spese dei soggetti interessati conseguenti alla eventuale stesura delle scritture private assunte a verbale? Chi lo determina? Lo determina la legge, l'Ufficio tavolare, la consuetudine? Non lo so.

Con l'integrazione del comma 6 dell'articolo 16 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 – dice la spiegazione in essere – si prevede la possibilità della determinazione successiva dell'entità del contributo spese che potrà essere previsto a carico delle parti interessate per l'attività di stesura in via definitiva delle scritture private assunte a verbale. Chi dobbiamo pagare, signor Presidente e con quale provvedimento dobbiamo determinare le modalità di concorso alle spese dei soggetti interessati? Non mi è dato modo di capirlo. Chiudo subito se lei mi risponde. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Presidente Dellai, a Lei la parola.

**DELLAI:** In primo luogo, il primo comma si riferisce al fatto che per completezza si è deciso di inserire anche i piani di casa nei verbali. Seconda domanda, l'eventuale concorso alle spese è rimesso ad una valutazione discrezionale delle Province autonome, le quali, se ritengono, possono con proprio provvedimento determinare i criteri ed il quantum del concorso alle spese che i cittadini devono pagare in questo caso.

Quindi non è un obbligo, è una facoltà che le Province che hanno ricevuto delega di gestione su questa materia possono utilizzare oppure possono non utilizzare.

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 20 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 3 Enthaltungen und 1 Gegenstimme ist Art. 20 genehmigt.

#### Art. 21

*(Verfassung der Grundbuchseinlagen und der Besitzbögen)*

1. Im Artikel 17 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 werden nach den Worten "die neuen Grundbuchseinlagen" die

nachstehenden Worte eingefügt: “gemäß den im Regionalgesetz vom 14. August 1999, Nr. 4 und in der entsprechenden Verordnung festgelegten Kriterien”.

2. Im Artikel 17 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 wird der nachstehende Satz hinzugefügt: “Mit eigener Maßnahme können die Modalitäten für die Beteiligung der Betroffenen an den Kosten in Zusammenhang mit der Erstellung der endgültigen Planskizzen festgelegt werden.”.

#### Art. 21

##### *(Compilazione delle partite tavolari e dei fogli di possesso)*

1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, dopo le parole “nuove partite tavolari” sono aggiunte le parole “secondo i criteri stabiliti dalla legge regionale 14 agosto 1999, n. 4 e dal relativo regolamento”.

2. Al comma 3 dell'articolo 17 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, è aggiunto il seguente periodo: “Con apposito provvedimento possono essere determinate le modalità di concorso alle spese dei soggetti interessati conseguenti all'attività di redazione delle planimetrie definitive.”.

La parola al cons. Seppi, ne ha facoltà.

**SEPPI:** Presidente, penso che valga lo stesso ragionamento di prima. “Con apposito provvedimento possono essere determinate le modalità di concorso alle spese dei soggetti interessati conseguenti all'attività di redazione delle planimetrie definitive.” Allora perché facciamo una legge lasciando delega alle due Province di decidere? Allora potevamo fare a meno di fare la legge!

Penso che la legislazione debba contemplare questo passaggio, perché non è che non possiamo lasciare nulla al caso, quando si tratta di tecnicismi e poi lasciare al caso il fatto non trascurabile che ciò che accade e ciò che viene trascritto lo possono decidere le Province se farlo pagare o meno ed eventualmente quanto farlo pagare.

Ritengo che se si fa una legge si debba anche creare una condizione di parità di trattamento con le Province di Trento e di Bolzano, perché altrimenti è inutile che stiamo qua a fare leggi regionali, quindi è un'equiparazione delle due Province che dia una parità di condizione e poi stabilire una condizione precisa, non lasciare lo spazio: “Con apposito provvedimento possono essere determinate le modalità di concorso alle spese dei soggetti interessati”, perché intanto non c'è nemmeno l'obbligo che lo siano e poi se lo fossero anche possono essere determinate da parte della Provincia di Trento per Trento, da parte della Provincia di Bolzano per Bolzano, le modalità di concorso alle spese e quindi la quantificazione di queste spese.

Ribadisco che le due Province devono avere un sistema univoco di comportamento e quindi eventualmente non si lasci delega del poter determinare o non nel poter determinare, ma si determini che le Province facciano tutto ciò che devono fare, affinché chiedano il concorso delle spese, lo chiedono sulla percentuale specifica e che questi metri di valutazione per quantificare questo concorso alle spese sia uniforme alle due Province.

Altrimenti cosa stiamo a fare le leggi regionali se poi deleghiamo i costi al cittadino per le competenze di queste leggi alle due Province? O

facciamo una legge regionale che stabilisce quanti sono questi costi, la percentuale che va attribuita al cittadino e univocamente sul territorio regionale applichiamo le stesse formule, oppure ognuno vada per la sua strada, ma allora se ognuno va per la sua strada non so cosa stiamo a fare in Regione? Possiamo fare leggi regionali lasciano la libertà decisionale alle Province di Trento e Bolzano in maniera completamente diversa e con opportunità del tutto diverse, perché qui non solo è da verificare l'opportunità di chiedere, qualcuno potrebbe chiedere e qualcuno potrebbe non chiedere, ma nel caso si intendesse chiedere si pone la possibilità di determinare la percentuale, quindi Bolzano il 10, Trento il 40 o viceversa.

Se la Regione esiste, esiste una necessità di legislazione che sia univoca per le due Province, se la Regione non esiste, non stiamo nemmeno a discutere di questi disegni di legge.

Noi dobbiamo spuntare il concetto che queste cose vanno rimarcate, perché nel momento in cui hanno svenduto la Regione ed hanno creato due Province, questa non è una cosa che noi possiamo lasciare nel dimenticatoio, come abbiamo fatto con altre questioni, dobbiamo continuare a rimarcarla fino a quando sono stufi di sentirla, perché la responsabilità di questo passaggio politico è solamente determinata dalla volontà di questa maggioranza.

Allora la volontà di questa maggioranza, già che ha definito che il Catasto ed il Tavolare hanno due dirigenti a Trento ed uno solo a Bolzano, non sono nemmeno stati capaci di avere un organigramma che possa essere paragonato fra Trento e Bolzano, perché le due Province autonome si sono comportate con due organismi diversi, legittimamente acquisite le deleghe hanno portato a Trento la nomina di un responsabile del Catasto ed un responsabile del Tavolare, a Bolzano ce n'è uno solo.

Allora quando ci muoviamo in tutte queste differenziazioni anche di organico al massimo livello, quando ci muoviamo in proposte come queste che, non solo determinano una possibilità remota, ma è una possibilità concreta, ma comunque è una possibilità e non un dovere da parte della Provincia o da parte degli uffici del Tavolare e del Catasto nel chiedere un contributo ai cittadini, lasciando delega alle Province di chiedere o non chiedere e se chiede di stabilire quanto.

Francamente ritengo che sia illegittimo o sia snaturare il significato stesso del potere legislativo che rappresentiamo, per appurare poi con un regolamento di attuazione delle regole che sono diverse fra la Provincia di Trento e di Bolzano e che creano ancora di più questa diversificazione.

Per cui ritengo che questo sia politicamente un passaggio esecrabile, che sia degno della massima attenzione in negativo, perché pone delle condizioni diverse nelle due Province, addirittura delle condizioni diverse da un punto di vista qualitativo, perché posso chiedere quello che voglio e tu puoi fare a meno di chiedere.

Allora facciamo leggi regionali o facciamo leggi provinciali? Ci prendiamo cura di avere una giurisdizione legislativa che possa farsi carico di due realtà che devono essere assimilate o ci facciamo carico di ulteriori deleghe e di ulteriori possibilità di comportamenti, non dico uguali, non dico differenziati, ma come in questo caso di essere addirittura contrapposti?

Penso che ci siano ragioni di seria politica applicata e pratica, perché non si possa accettare oltre passaggi di questo tipo, che stanno a determinare, a rideterminare una differenziazione fra due Province, quando queste due

Province sono soggette alla stessa legge. Qui c'è da fare una considerazione di fondo, se le due Province hanno una legislazione autonoma e di conseguenza hanno possibilità rimuoversi come in questo campo, facciano leggi autonome, se però si fa una legge regionale, che le leggi regionali abbiano una necessità di essere rispettate da tutte e due le Province nello stesso, identico modo, con equità e con parità di trattamento.

Invece no, qui si fa una legge regionale e si dice: caro amico trentino, in provincia di Trento fai come credi ed in Provincia di Bolzano facciamo come crediamo, possono chiederti contributi spese o posso fare a meno di chiederteli, se voglio chiederteli li quantifico come voglio e di conseguenza.

Siamo di nuovo nella condizione di avere due Province che si muovono in una diversità di comportamento, pure nell'ottica di una legge regionale. Esiste al mondo una cosa di questo tipo? È competenza di questa istituzione discutere questa legge? Allora se è di competenza di questa istituzione discutere di questa legge si creino regole eque su tutto il territorio regionale, se non è competenza di questa istituzione si presentino leggi provinciali e nelle relative istituzioni provinciali se le discuta.

Hanno voluto separare le due Province, hanno voluto dare le competenze con le deleghe alle due Province e adesso facciamo le leggi regionali! No, ritengo che questa sia obiettivamente una ragione di fondo per protestare quando una legge prevede possibilità di questo tipo.

Le due Province non possono ottenere da una legge regionale la possibilità di muoversi autonomamente, chiedendo o non chiedendo, facendo o non facendo in maniera autonoma, quando la legge è regionale, c'è la legge sulle deleghe, benissimo, ognuno si faccia le sue, non c'è la legge sulle deleghe e allora si faccia una legge regionale che sia rispettata da tutti, ma non si deleghi alle due Province l'autonomia decisionale sulla possibilità di chiedere o non chiedere spese al contribuente, perché questo è un concetto sul quale non possiamo trovarci assolutamente d'accordo. Si faccia una legge regionale e si chiudano quindi le metodologie su tutto il territorio della regione. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Danke! Wir stimmen über Art. 21 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 3 Enthaltungen ist Art. 21 genehmigt.

#### Art. 22

*(Eintragungen in das Grundbuch auf Antrag)*

1. Im Artikel 20 Absatz 3 des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 werden nach dem Wort „müssen“ die Worte „während der gesamten Dauer des Verfahrens“ eingefügt.

#### Art. 22

*(Iscrizioni relative ad istanze da effettuarsi nel Libro fondiario)*

1. Al comma 3 dell'articolo 20 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, sono anteposte le seguenti parole: "Per tutta la durata della procedura".

Wortmeldungen? Keine. Dann stimmen wir darüber ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 3 Enthaltungen ist der Art. 22 genehmigt.

Art. 23  
(*Flächenänderungen*)

1. Im Artikel 26 Absatz 1 des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 wird das Wort "Realregister" durch das Wort "Realverzeichnis" ersetzt.

Art. 23  
(*Variazioni di superficie*)

1. Al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, le parole "nel registro" sono sostituite con le parole "nell'indice".

Cons. Seppi, a Lei la parola.

**SEPPI:** Vado a leggere le spiegazioni: La sostituzione al comma 1 dell'articolo 26 della legge regionale del termine "registro" con il termine "indice reale" trova fondamento nella previsione dell'articolo 17 della legge regionale 14 agosto 199, n. 4 di informatizzazione.

Qui stiamo cambiando un sacco di parole, un sacco di condizioni, un sacco di situazioni, mappa catastale, invece che registro si scrive indice, cioè tutte cose che danno l'idea di una rivoluzione, sembra che si stia facendo chissà quale tipo di evoluzione verso il moderno, lo dico in calce a quello che sto disquisendo e si procede con una legge che nel 90% dei suoi passaggi, terminologie, questioni che avranno pure un loro fondamento legislativo, ma che di fatto non cambiano la sostanza, perché nessuno di noi se cambiasse la propria denominazione sarebbe diverso. Se la mappa catastale la chiamo in altro modo, se il registro lo chiamo indice, non cambio il concetto, cambio una parola, perché non cambia la sanità se il distretto sanitario dell'alta valle di non viene cambiato con la parola mandamento o viceversa.

Dove sono le ragioni legate a seri provvedimenti di modifica? Mi chiedo: si può procedere con cambiamenti puramente formali che nella sostanza non danno nuove condizioni di migliore interpretazione della lettura della legge?

Penso che non ci vuole molto che le parole "nel registro" possono essere sostituite con le parole "nell'indice", è una di quelle condizioni nelle quali vedrà finalmente il mio voto positivo a questo passaggio, perché non posso obiettare nulla ad una asseverazione di questo tipo, però fare dei cambiamenti che siano collegabili solamente alla denominazione di espressioni tecniche, di condizioni superficiali nella situazione della legge in essere ed anche di quella precedente.

Non ritengo che siano atti rivoluzionari che meritavano politicamente tutta questa urgenza, tutta questa procedura che segue un iter di favore, all'interno del collegio dei Capigruppo fu chiesta l'anticipazione di questa legge, sembrava che con questa legge si dovesse rivoluzionare il mondo, forse si rivoluzionerà per qualcuno, non dico il mondo, ma almeno il comune Catastale.

Ci sono motivi per credere che davvero la rivoluzione passi attraverso cambiamenti di parole o di considerazioni come quelle di questo articolo? Francamente ritengo che possiamo considerarle del tutto insignificanti nella lettura determinata di ciò che si vuole significare e di ciò che sono gli scopi che si prefigge questo disegno di legge, che è stato presentato come disegno

tecnico, in maniera impropria, perché non esistono leggi tecniche, esistono leggi, punto. Le leggi tecniche sono solamente delle aggettivazioni che non hanno nulla da spartire con la realtà e con la disciplina legislativa, che prevede la stesura, la discussione ed eventuale approvazione di una legge in un ambito strettamente istituzionale e politico.

Mi auguro che in Consiglio regionale, come in Consiglio provinciale, come forse nel Parlamento nazionale non si parli più di leggi tecniche, perché non esistono leggi che esulano dall'ambito politico.

Penso che siate d'accordo nel considerare come valido un ragionamento di questo tipo e fino a quando le leggi le discuterà quest'Aula, fino a quando saranno i partiti che faranno parte delle istituzioni, fino a quando saranno gli eletti in ambito politico a disquisire sulle leggi in vigore e sulle leggi che andranno in essere, non si potrà mai più parlare di leggi tecniche, perché le leggi tecniche sono comunque leggi politiche.

Per cui scorciatoie tecnologiche che possono dare precedenza a leggi, perché definite tecniche rispetto ad altre leggi che tecniche forse non sono nemmeno lontanamente definibili, non sono più accettate ed accettabili, specialmente quando la maggioranza non pone nei termini e nei tempi di una legislatura le condizioni per l'approvazione di leggi così importanti e ritenute così importanti dai funzionari che gestiscono questi apparati. Si deve arrivare a due mesi dalla fine della legislatura a dover ancora discutere di leggi tecniche o non tecniche che potevano essere tranquillamente disquisite, discusse, approfondite e modificate in ambiti ben più ampi di quelli che sono previsti da questa istituzione, nei tempi e nei modi che questa istituzione avrebbe dovuto meglio chiarire sé stessa.

Capisco che l'ordine e la disciplina non possono essere imposti da chi arriva 20 minuti in ritardo, signor Presidente, però trasformare quest'Aula in un bivacco, francamente ritengo non sia proprio il crisma migliore per presentarsi. Vorrei essere nelle condizioni di poter fare al meglio il mio lavoro, perlomeno di non essere continuamente allarmato.

Penso che non si possa fare una legge o non si possa pensare di avere rivoluzionato una legge solamente imponendo delle denominazioni diverse da quelle previste, fanno parte di un certo iter, ne prendiamo atto, ne assumiamo la responsabilità politica, non tecnica, però non posso fare a meno di sottolinearlo in questa fase, come non potrò fare a meno di sottolinearlo nei prossimi due articoli. Grazie.

**PRÄSIDENT:** Danke! Es gibt keine weiteren Wortmeldungen mehr. Dann stimmen wir über Art. 23 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Mit 3 Enthaltungen und 1 Gegenstimme ist Art. 23 genehmigt.

#### Art. 24

#### *(Ergänzung des Grundbuchs)*

1. Im Artikel 45 Absatz 2 des Regionalgesetzes vom 1. August 1985, Nr. 3 wird das Wort "Bezirksrichter" durch das Wort "Grundbuchsrichter" ersetzt.

Art. 24  
(*Completamento del Libro fondiario*)

1. Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, la parola " Pretore " è sostituita con le parole " Giudice tavolare ".

La parola al cons. Seppi.

**SEPPI:** Grazie, Presidente. Avevo una ragione diversa di intendere cosa significasse la parola " Pretore ", ma anche qui la disquisizione è di lana caprina. Leggo le spiegazioni della Giunta: La modifica indotta al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 si risolve in un adeguamento della legge del ripristino del Libro fondiario alla riforma di cui all'articolo 163 del d.lgs. n. 55/98.

Leggo l'articolo 24: Al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3, la parola " Pretore " è sostituita con le parole " Giudice tavolare ".

Benissimo, allora siccome qualche altro collega non capisce il motivo di questa modifica, va a leggersi l'art. 24 nelle spiegazioni puntualmente presentate dalla Giunta regionale. Queste spiegazioni si muovono in un campo legislativo molto stretto, ma non danno alcuna spiegazione se non dei riferimenti a leggi che nella loro logicità non esprimono ciò che andava espresso.

La Giunta provinciale, di fatti, dice: Analogamente alle modifiche già esaminate del comma 2 dell'articolo 7 e del comma unico dell'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 1985, n. 3, anche la modifica indotta al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 si risolve in un adeguamento della legge del ripristino del Libro fondiario alla riforma di cui all'articolo 163 del d.lgs. n. 55/98. Cosa significa tutto questo? Si sono spiegate con questo le ragioni per le quali il Pretore non si chiama più " Pretore ", ma si chiama " Giudice tavolare "? O meglio, se sostituisco la parola " Pretore " con le parole " Giudice tavolare " è perché il Pretore in essere ha cambiato denominazione o è perché la destinazione della mia ragione è indirizzata ad un'altra figura giuridico-istituzionale?

Bravi, voi lo capite perché lo sapete, perché siete degli avvocati, siccome io non lo capisco e non sono un avvocato, vado a leggere nelle spiegazioni della Giunta regionale: *Completamento del Libro fondiario*. Analogamente alle modifiche già esaminate del comma 2 dell'articolo 7 e del comma unico dell'articolo 11 della legge regionale 1 agosto 1985, n. 3, anche la modifica indotta al comma 2 dell'articolo 45 della legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 si risolve in un adeguamento della legge del ripristino del Libro fondiario alla riforma di cui all'articolo 163 del d.lgs. n. 55/98.

Bastava semplicemente dire, siccome il Pretore non esiste più, che la parola " Pretore " è sostituita con le parole " Giudice tavolare ", ma non è la stessa persona che si chiama diversamente, sono le due istituzioni che prima avevano una direzione ed adesso ne hanno un'altra, prima si riferivano al Pretore, oggi si riferiscono ad un'altra persona, non è il Pretore che cambia nome! Non è la figura dell'ex Pretore che oggi si chiama Giudice tavolare, no, è che prima mi rivolgevo al Pretore, adesso mi rivolgo ad un'altra figura istituzionale che è il Giudice tavolare.

Queste cose le vogliamo spiegare in una spiegazione data all'Aula da parte della Giunta regionale o vogliamo continuare a pensare che tanto siamo in Consiglio regionale, facciamo un po' di baraonda, basta che ascoltate, poi alla fine passa tutto, Seppi ha finito di fare casino perché tanto dobbiamo andare a casa!

No, non è questo, caro Lamprecht è inutile che mi guardi in questo modo, perché anche tu sei membro fondamentale del sostegno di questa Giunta, che quando deve delle spiegazioni li deve dare, ma le deve dare per iscritto, le deve dare su carta leggibile ed acquisibile mentalmente da parte di chiunque, non da parte solamente dell'avvocato della parte politica opposta, se mi è consentito!

Quando dico che la "mappa catastale" è sostituita allora significa che la mappa catastale è sempre lei, invece che chiamarsi Maria si chiamerà Antonietta, ma è sempre lei, non è che è cambiata, invece qua non è sempre lui, è un altro. Quando la parola "Pretore" è sostituita con le parole "Giudice tavolare" non significa che il Pretore che non esiste più, ma esiste ancora, da domani non chiama più Pretore, ma si chiama Giudice tavolare, nello stesso modo come la mappa catastale non si chiama più così, ma si chiama, non me lo ricordo più, però è sempre lei che ha cambiato nome, ma è sempre lei.

Qua no, qua esiste un Pretore che non esiste più, ma non è che non esiste più perché è sostituito da un altro Pretore, non esiste proprio più come figura istituzionale. Allora non è che cambio la parola "Pretore" con le parole "Giudice tavolare", ma mi rivolgo ad un'altra figura istituzionale.

Allora non si può scrivere nella legge che la parola "Pretore" è sostituita con le parole "Giudice tavolare", perché la figura del Pretore è stata sostituita dal Giudice tavolare. C'è una sostituzione di funzioni, una sostituzione di compiti istituzionali, prima non c'era, c'era una cosa che da Antonietta si chiama Maria, ma era sempre la stessa.

La mappa catastale è la stessa cosa della cartografia catastale, ha cambiato nome, qui invece non ha cambiato nome, ha cambiato funzione, cioè il Pretore che aveva altre funzioni però, adesso non c'è più il Pretore ed è sostituito dal Giudice tavolare, ma non è sostituita la parola, è sostituita la persona e le sue competenze. Grazie

**PRÄSIDENT:** Danke! Wir stimmen über Art. 24 ab. Wer ist dafür? Dagegen? Enthaltungen?

Bei 3 Enthaltungen und 1 Gegenstimme ist Art. 24 genehmigt.

Die Sitzung ist geschlossen.

*(ore 17.59)*

**INDICE****INHALTSANGABE****DISEGNO DI LEGGE N. 55:**

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 13 novembre 1985, n. 6 "Normativa del Catasto fondiario e disciplina dei tipi di frazionamento", alla legge regionale 8 marzo 1990, n. 6 "Norme di coordinamento fra Catasto fondiario e Libro fondiario in applicazione dell'articolo 3 della legge regionale 19 dicembre 1980, n. 12", nonché alla legge regionale 1° agosto 1985, n. 3 "Reimpianto, ripristino, completamento del Libro fondiario" (*presentato dalla Giunta regionale*)

pag. 1

**GESETZENTWURF NR. 55:**

Änderungen und Ergänzungen zum Regionalgesetz vom 13. November 1985, Nr. 6 „Bestimmungen betreffend den Grundkataster und Regelung der Teilungspläne“, zum Regionalgesetz vom 8. März 1990, Nr. 6 „Bestimmungen zur Koordinierung zwischen Grundkataster und Grundbuch in Anwendung des Artikels 3 des Regionalgesetzes vom 19. Dezember 1980, Nr. 12“ sowie zum Regionalgesetz vom 1. August 1985, Nr. 3 „Wiederanlegung, Wiederherstellung und Ergänzung des Grundbuches“ (*eingbracht vom Regionalausschuss*)

Seite 1

**INDICE DEGLI ORATORI INTERVENUTI**  
**VERZEICHNIS DER REDNER**

<b>DELLAI Lorenzo</b> (CIVICA MARGHERITA)	pag.	1-18-23-26-27-37-40-55- 59-62-64-67
<b>LENZI Giovanni Battista</b> (MARGHERITA A.A.)	"	3
<b>SEPPI Donato</b> (VALLI UNITE – UNITALIA)	"	5-19-25-26-35-38-40-42- 45-48-50-54-57-60-61-63- 64-65-67-68-71-73
<b>PASQUALI Alberto</b> (FORZA ITALIA PER L'ALTO ADIGE)	"	12
<b>VIOLA Walter</b> (FORZA ITALIA PER L'ALTO ADIGE)	"	13
<b>MORANDINI Pino</b> (U.D.C. - UNIONE DEI DEMOCRATICI CRISTIANI E DEI DEMOCRATICI DI CENTRO)	"	21
<b>MOSCONI Flavio</b> (FORZA ITALIA)	"	34